



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - VENERDÌ, 20 NOVEMBRE 2009

4° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Agricoltura

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 16 NOVEMBRE 2009 - N. II998 (4.3.0)
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Approvazione bandi misura 123 «Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali», misura 216 «Investimenti non produttivi», misura 323 «Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale» – sottomisura b «Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio rurale» e modifica parziale ed integrazione del decreto n. 2727 del 28 marzo 2008 «Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013: approvazione disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dati personale»

2

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Agricoltura

(BUR2008031)

D.d.u.o. 16 novembre 2009 - n. 11998

(4.3.0)

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Approvazione bandi misura 123 «Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali», misura 216 «Investimenti non produttivi», misura 323 «Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale» – sottomisura b «Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio rurale» e modifica parziale ed integrazione del decreto n. 2727 del 28 marzo 2008 «Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013: approvazione disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dati personale»

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
PROGRAMMAZIONE INTERVENTI PER LE FILIERE
AGROINDUSTRIALI E LO SVILUPPO RURALE

Visti:

- il Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento CE n. 74/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica il Regolamento CE n. 1698/2005;
- il Regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- la Decisione della Commissione C(2007) 4663 del 16 ottobre 2007 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007-2013 modificato ed integrato sulla base delle osservazioni della Commissione stessa;

Visti:

- la d.g.r. n. 6270 del 21 dicembre 2007 di approvazione delle Disposizioni Attuative Quadro delle misure 111, 112, 123, 124, 132, 211, 214, 221, 311 A, Progetti concordati;
- la d.g.r. n. 7947 del 6 agosto 2008 di approvazione delle Disposizioni Attuative Quadro delle misure 114, 122, 125, 133, 216, 223, 226, 312, 313, 321, 323, 331;
- la d.g.r. n. 8639 del 12 dicembre 2008 di modifica ed integrazione delle Disposizioni Attuative Quadro delle misure 112, 114, 121, 122, 123, 125, 216, 221, 223, 226, 311, 323;
- la d.g.r. n. 10086 del 7 agosto 2009 di modifica ed integrazione delle Disposizioni Attuative Quadro delle misure 112, 121, 211, 214, 216, 311, 312, 323;
- il decreto n. 2727 del 18 marzo 2008 «Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013: approvazione disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dati personale»;

Considerato che le sopra richiamate delibere demandano ad un successivo atto dirigenziale l'approvazione dei bandi per la presentazione delle domande;

Ravvisata la necessità:

- di modificare ed integrare in alcuni punti le disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dati personale approvate con il suddetto decreto n. 2727 del 18 marzo 2008, come da allegato 5, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare il testo coordinato delle disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dati personale approvate con il suddetto decreto n. 2727 del 18 marzo 2008, come da allegato 6, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'articolo 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

DECRETA

1. di approvare i bandi relativi alle misure 123 «Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali», misura 216 «Investimenti non produttivi», misura 323 «Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale» – sottomisura b «Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio rurale», di cui rispettivamente agli allegati 1, 2, 3, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di modificare parzialmente ed integrare le disposizioni in

materia di pubblicità e trattamento dati personale approvate con decreto n. 2727 del 18 marzo 2008 come da scheda di modifica, allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di approvare il testo coordinato delle disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dati personale approvate con decreto n. 2727 del 18 marzo 2008, come da allegato 5, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Agricoltura.

Il dirigente dell'unità organizzativa:
Giorgio Bleyнат

_____ • _____

ALLEGATO 1



FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

MISURA 123

Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

INDICE

- 1. OBIETTIVO**
- 2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA**
 - 2.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA
- 3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO**
- 4. INTERVENTI AMMISSIBILI**
 - 4.1 INTERVENTI NON AMMISSIBILI
 - 4.2 SPESE NON AMMISSIBILI
- 5. LIMITI E DIVIETI**
- 6. A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO**
 - 6.1 MASSIMALE DI SPESA
 - 6.2 TIPOLOGIA D'AIUTO
 - 6.3 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE
 - 6.4 CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSE
- 7. PRIORITÀ D'INTERVENTO**
- 8. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D'AIUTO**
 - 8.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
 - 8.2 IL FASCICOLO AZIENDALE
 - 8.3 A CHI E COME INOLTARE LA DOMANDA
 - 8.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
 - 8.5 ERRORE SANABILE O PALESE
 - 8.6 DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA
- 9. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA**
 - 9.1 COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA AL RICHIEDENTE
 - 9.2 RICHIESTA DI RIESAME
- 10. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI**
- 11. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO**
- 12. PERIODO DI VALIDITÀ DELLE DOMANDE**
- 13. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**
 - 13.1 PROROGHE
- 14. VARIANTI IN CORSO D'OPERA**
 - 14.1 MODIFICHE DI DETTAGLIO
- 15. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO SU FIDEIUSSIONE**
- 16. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO**
- 17. CONTROLLI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI**
 - 17.1 DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO PER CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI
- 18. RIDUZIONI DEI PAGAMENTI DEL SALDO**
- 19. FIDEIUSSIONI**
- 20. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE**
- 21. COMUNICAZIONI AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**
- 22. CONTROLLI *IN LOCO***
- 23. CONTROLLI *EX-POST***
- 24. ESITO DEI CONTROLLI**

25. IMPEGNI

- 25.1 INADEMPIENZE A IMPEGNI ESSENZIALI
- 25.2 INADEMPIENZE AD IMPEGNI ACCESSORI

26. RECESSO E TRASFERIMENTO IMPEGNI

- 26.1 RECESSO DAGLI IMPEGNI ASSUNTI
- 26.2 CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- 26.3 CESSAZIONE TOTALE DELL'ATTIVITÀ

27. PRONUNCIA DI DECADENZA DEL CONTRIBUTO**28. RICORSI****29. SANZIONI****30. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ****31. DEFINIZIONI**

Allegato 1 – SCHEDE DI PROGETTO

Allegato 2 – SCHEDE DI ADESIONE AL PROGETTO DI FILIERA

Allegato 3 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Allegato 4 – ACCERTAMENTO LAVORI/AZIONI

Allegato 5 – DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Allegato 6 – SCHEMA DI FIDEIUSSIONE

1. OBIETTIVO

La Misura, coerentemente con gli obiettivi prioritari dell'asse 1, persegue l'obiettivo specifico di stimolare la gestione associata dell'offerta agricola e le relazioni di filiera sostenendo lo sviluppo ed il miglioramento del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali primari.

L'aiuto viene pertanto concesso per incentivare la realizzazione di progetti che garantiscano l'attivazione di sinergie di raccordo tra le fasi di produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e forestali primari per il conseguimento dei seguenti obiettivi operativi:

- accrescere la solidità, la competitività e la capacità di penetrazione nel mercato delle imprese agro alimentari e forestali, attraverso un'integrazione di filiera, in grado di garantire l'organizzazione dell'offerta dei prodotti, l'orientamento delle produzioni di base e l'avvicinamento di produttori e consumatori (filiera corta);
- incrementare il valore aggiunto delle produzioni agro alimentari e forestali, incentivando l'introduzione di nuovi processi e tecnologie per lo sviluppo di nuovi prodotti di qualità e la valorizzazione dei sottoprodotti, in particolare la creazione di sistemi agro energetici ad uso aziendale;
- rispondere alla crescente domanda del mercato di prodotti che garantiscano il benessere e la salute dei consumatori, potenziando lo sviluppo e l'immissione sul mercato di prodotti alimentari di alta qualità e ad elevati standard di sicurezza.

2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare domanda:

- micro, piccole e medie imprese così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE (vedi definizione al paragrafo 31);
- le grandi imprese che occupano meno di 750 addetti o con un fatturato annuo inferiore ai 200 milioni di euro, per le quali è previsto un'intensità d'aiuto inferiore.

Ogni impresa può presentare una sola domanda sul presente bando.

2.1 Chi non può presentare domanda

- Imprese considerate non affidabili, per le quali si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - il richiedente, nel periodo compreso tra il 2000 e il momento di presentazione della domanda, è decaduto totalmente dal beneficio, in relazione ad operazioni di investimento cofinanziate dal FEOGA (vecchia programmazione) o FEASR;
 - il richiedente, avendo indebitamente percepito un contributo, a seguito della decadenza di cui al punto precedente è stato iscritto nel registro debitori di OPR;
 - OPR, non potendo procedere al recupero dell'indebito tramite compensazione, ne ha richiesto la restituzione diretta;
 - il richiedente al momento dell'istruttoria della domanda non ha ancora restituito la somma dovuta ad OPR, né ha ottenuto la possibilità di rateizzare il debito.
- Imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

- Nel settore delle foreste, le imprese che non siano classificate microimprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE (imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro).
- Nel settore carni avicole, le imprese che hanno usufruito degli aiuti per l'abbandono della produzione.
- Imprese costituite prevalentemente da soggetti riconosciuti "ex bieticoltori", sulla base di quanto definito dal "Programma Nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero", che presentano iniziative nei settori ortofrutta, cereali ed energia e che stipulano contratti per il ritiro della materia prima prevalentemente con soggetti riconosciuti "ex bieticoltori"; tali soggetti possono presentare domanda di contributo esclusivamente a valere sul Programma di azione regionale applicativo del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero; l'esclusione permane sino all'esaurimento delle risorse disponibili in applicazione del Programma regionale bieticolo; si definisce "ex bieticoltore" colui che ha dovuto ridurre o abbandonare la produzione bieticola nell'anno 2006 rispetto al triennio 2003-2004-2005 per effetto della riforma dell'Organizzazione Comune di Mercato del settore.

3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO

Le iniziative devono garantire l'attivazione di progetti di filiera destinati a raccordare tra di loro le fasi della produzione, della trasformazione e della commercializzazione.

L'integrazione di filiera è garantita dalla presenza di contratti di filiera stipulati con i produttori di base o con le loro Organizzazioni di Prodotto (vedi definizione al paragrafo 31), che assicurino il conferimento del prodotto da trasformare e nei quali devono essere puntualmente esplicitate:

- la quantità e la tipologia di materia prima conferita,
- le modalità di remunerazione della materia prima al produttore di base,
- la durata dei contratti.

Tutte le imprese richiedenti devono stipulare contratti di filiera con produttori di base per l'acquisizione della materia prima che assicurino vantaggi economici espliciti ai produttori stessi (sono esclusi da tale obbligo le imprese che commercializzano e trasformano esclusivamente materia prima conferita per obbligo statutario da produttori di base, soci dell'impresa stessa).

La capacità di approvvigionamento di materia prima deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda, tramite contratti di filiera preliminari a copertura di almeno il 70% della materia prima di provenienza extra-aziendale da commercializzare o trasformare previsto come obiettivo finale degli investimenti.

I contratti di filiera devono essere di norma di durata triennale a partire dalla data di fine investimento; in particolari situazioni produttive, la durata può essere annuale, ma con impegno al rinnovo per i due anni successivi sempre con produttori di base.

Al termine della realizzazione degli investimenti in progetto, prima dell'erogazione del saldo del contributo previsto, tutti i contratti di filiera preliminari inseriti nel progetto devono essere confermati in contratti definitivi registrati tra le parti assicurando le medesime o più favorevoli condizioni per i produttori di base rispetto a quelle già previste nei contratti preliminari.

Alla realizzazione degli obiettivi previsti dal progetto possono partecipare altri soggetti che devono sottoscrivere i contratti di filiera, specificando il loro ruolo all'interno della filiera, e impegnarsi a fornire la documentazione relativa alle modalità di pagamento dei produttori di base, su richiesta specifica della Regione Lombardia.

Nel comparto della silvicoltura, per la peculiare dinamica della filiera produttiva, non è obbligatorio che i contratti di filiera siano stipulati con produttori di base e prevedano vantaggi economici espliciti; inoltre la capacità di approvvigionamento può essere dimostrata al termine degli investimenti.

I richiedenti devono dimostrare che non si trovino in difficoltà finanziarie tali da non permettere la continuità aziendale e il conseguimento dei risultati attesi.

La verifica della solidità e della redditività dei richiedenti avviene attraverso l'analisi ex ante dei bilanci storici, oltre che mediante valutazioni prospettiche basate sulle aspettative di reddito derivanti dagli investimenti previsti.

La valutazione *ex ante* si basa sull'analisi dei bilanci dei tre anni precedenti l'investimento verificando l'equilibrio patrimoniale, il corretto ricorso alle fonti di finanziamento ed il grado di liquidità dell'azienda.

Il mancato rispetto di due dei seguenti indici comporta la non ammissibilità della domanda di finanziamento:

- incidenza degli oneri finanziari sul fatturato che non deve superare il 4%;
- indice di disponibilità (capitale circolante lordo/passività correnti esigibili entro il successivo esercizio) che non deve essere inferiore a 1;
- grado di copertura delle immobilizzazioni con capitale proprio (capitale netto/attività fisse) che non deve essere inferiore a 0,33.

La valutazione della redditività *ex post* avviene attraverso la stesura di bilanci previsionali riferiti ai tre anni successivi alla conclusione degli investimenti con l'obiettivo di verificare la capacità dell'azienda di mantenere o raggiungere sia il reddito ed i flussi di cassa necessari a remunerare i fattori della produzione, sia un'equilibrata struttura finanziaria tale da assicurare la competitività aziendale nel settore di riferimento.

Nei bilanci previsionali viene valutato l'equilibrio dell'incidenza del valore aggiunto sul fatturato, del margine operativo lordo sul fatturato e degli oneri finanziari sul fatturato.

Tutti i richiedenti devono inoltre garantire le fonti di finanziamento necessarie alla realizzazione degli investimenti mediante un piano finanziario puntuale.

Nel settore latte vaccino, il richiedente deve essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto.

I soggetti richiedenti che risultano essere primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte.

L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi.

Gli organismi delegati verificano il rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte.

Inoltre, prima della liquidazione del saldo del contributo, le imprese devono dimostrare di:

- svolgere attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali;
- aver sostenuto l'onere finanziario delle iniziative;
- trasformare e commercializzare materia prima di provenienza extra-aziendale per almeno il 60% (tale condizione non si applica alle cooperative agricole e alle organizzazioni di prodotto riconosciute ai sensi della normativa nazionale).

Il beneficiario deve utilizzare un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'operazione finanziata.

4. INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammessi all'aiuto esclusivamente gli investimenti riguardanti:

- la trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato 1 del Trattato (esclusi i prodotti della pesca) e dei prodotti della silvicoltura;
- lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie connessi ai prodotti di cui all'allegato 1 del Trattato (esclusi i prodotti della pesca) e ai prodotti della silvicoltura.

La trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del Trattato in prodotti non compresi nel medesimo sono esclusi dal sostegno.

Le spese ammissibili comprendono:

- la costruzione o il miglioramento di immobili;
- l'acquisto di immobili, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, alle seguenti condizioni:
 - attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure si specifichino gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
 - l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
 - esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi dell'operazione e sia fissato un periodo minimo di destinazione;
- l'acquisto di nuovi impianti e macchinari che abbiano durata superiore a cinque anni;
- apparecchiature e strumentazioni informatiche direttamente connesse agli investimenti finanziati;
- costi connessi alle spese di cui ai punti precedenti fino ad un massimo del 12% e così suddivise:
 - costi relativi all'introduzione di sistemi di gestione per la qualità, sistemi di gestione ambientale e sistemi di rintracciabilità;
 - altre spese generali, fino ad un totale massimo del 6% dei costi connessi alle spese di cui ai punti precedenti, quali gli onorari di architetti, ingegneri, agronomi e forestali e consulenti, gli studi di fattibilità, l'acquisizione di diritti di brevetti e licenze, spese per la costituzione di polizze fidejussorie di cui al successivo punto 20, spese di apertura, gestione e chiusura di conti bancari dedicati al finanziamento, spese inerenti l'obbligo di informare e pubblicizzare gli interventi finanziati dal FEASR (cartelli e targhe per un massimo di 200 euro).

Gli interventi per la certificazione di sistemi di gestione per la qualità, sistemi di gestione ambientale e sistemi di rintracciabilità previsti al punto precedente sono ammissibili secondo le tipologie di spesa ed i relativi massimali riportati nella seguente tabella:

| SPESE AMMISSIBILI | TIPOLOGIA DI SPESA | MASSIMALE DI SPESA |
|---|---|--------------------|
| Spese per l'introduzione di sistemi di rintracciabilità (UNI EN ISO 22005), di qualità (norme ISO 9001:2000 e 14001:2004), di audit ambientale (Reg. CE n. 761/2000-EMAS) e di gestione dei laboratori di prova (ISO/IEC 17025) | Consulenze esterne | euro 20.000 |
| Spese per la formazione del personale | Programma dettagliato per corsi/seminari esterni | euro 10.000 |
| Spese per il rilascio della certificazione iniziale | Rilascio del primo certificato e visite di pre-verifica | euro 5.000 |

Per il presente bando, nel settore della silvicoltura sono ammessi esclusivamente:

- l'acquisto di macchine ed equipaggiamenti mobili destinate alla prima lavorazione in bosco o in aree di primo stoccaggio per la produzione di tronchi, assortimenti da spacco e fasciatura, paleria, tronchetti, legna, resti e cascami, cippato;
- l'ammodernamento o la creazione delle strutture di ricovero relative al punto precedente e l'acquisto di macchine combinate per la produzione di legna da ardere.

4.1 Interventi non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti tipologie di interventi e spese:

- investimenti per la cui realizzazione è necessaria l'esecuzione di opere edili per le quali non si sia in possesso del permesso di costruire o della D.I.A. (dichiarazione in alternativa al permesso di costruire, ai sensi degli artt. 41 e 42 della l.r. 12/2005) al momento della presentazione della domanda informatizzata;
- investimenti iniziati in data antecedente la presentazione della domanda informatizzata di contributo, da considerare per lotti omogenei;
- le iniziative che prevedano una data di fine lavori oltre il 30 giugno 2012;
- investimenti non in diretta relazione con gli obiettivi del progetto di filiera;
- investimenti oggetto di altri finanziamenti pubblici previsti da normative regionali, nazionali o comunitarie;
- interventi per acquisto terreni;
- interventi per acquisto di impianti solari fotovoltaici;
- interventi per abitazioni e per lavori di abbellimento;
- interventi per opere provvisorie di apertura cantieri, per riparazioni, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- interventi relativi a lavori edili realizzati in economia;
- investimenti di sostituzione intesi come quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata; non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente; non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali; il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato;
- investimenti riguardanti il livello di commercio al dettaglio (vedi definizione al paragrafo 31), ad eccezione degli investimenti destinati alla creazione di punti vendita diretta sostenuti da imprese costituite da imprenditori agricoli associati (filiera corta);
- investimenti per mezzi utilizzabili per il trasporto esterno del prodotto trasformato, ad eccezione degli investimenti previsti per la filiera corta e per il settore della silvicoltura;
- interventi per acquisto ed installazione di macchinari ed impianti usati;
- investimenti per attrezzature ricreative, attrezzature di ufficio e altri arredi, tranne impianti telefonici, hardware, software, telefax e attrezzature di laboratorio;
- investimenti che prevedano la realizzazione di impianti frigoriferi e di magazzino non funzionali al ciclo di trasformazione dell'unità produttiva.

4.2 Spese non ammissibili

- Spese sostenute prima della presentazione della domanda, ad eccezione delle spese di progettazione degli interventi oggetto della domanda, che devono essere comunque sostenute dopo il 30 giugno 2009;
- spese sostenute al di fuori di un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'operazione finanziata;
- spese sostenute mediante pagamenti in contanti;
- spese di acquisto in leasing con riscatto oltre il termine di realizzazione degli interventi e superiori al valore di mercato del bene, oltre ai costi connessi al contratto, quali il margine del locatore, i costi di finanziamento, costi indiretti ed assicurativi;
- spese non iscritte a cespite (con eccezione degli investimenti in leasing, delle spese per certificazioni e dei beni, con durata pluriennale secondo la norma civilistica, portati a costo ai sensi dell'art. 67 del T.U.I.R.);
- spese di acquisto di beni immobili per valori superiori a 1 milione di euro e comunque superiori al 30% della spesa globale dell'investimento ammesso a finanziamento (l'immobile da acquisire deve essere comunque esistente al momento della presentazione della domanda, aver una destinazione d'uso diversa da quella per cui verrà utilizzato e non può essere acquisito da società associate e collegate);
- spese per IVA ed altre imposte/tasse recuperabili da parte del beneficiario;
- spese per gli oneri finanziari di qualunque natura sostenuti dai beneficiari per pratiche di finanziamento dell'investimento, per le spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti e per indennità versate dal beneficiario a terzi per espropri, frutti pendenti, ecc.;
- spese amministrative, di personale e oneri sociali a carico dei beneficiari del contributo.

5. LIMITI E DIVIETI

Il contributo finanziario viene accordato agli investimenti realizzati sul territorio regionale.

Non sono ammessi investimenti se non conformi alle norme comunitarie applicabili agli investimenti interessati.

Sono esclusi dal sostegno gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari.

Il richiedente può chiedere che gli interventi previsti dalla Misura 123 siano finanziati anche con altre "fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, presentando domande di finanziamento anche per bandi previsti da altre "fonti di aiuto".

Tuttavia, gli aiuti non sono cumulabili con altre fonti di finanziamento e pertanto, in caso di ammissione a finanziamento di due o più domande, il richiedente deve optare per una di esse e rinunciare formalmente alle altre; copia della comunicazione di rinuncia deve essere inviata anche all'Amministrazione che ha ammesso la domanda a finanziamento. Di seguito vengono elencate le priorità specifiche per i principali comparti d'intervento e per zone del territorio lombardo, individuando anche limiti ed esclusioni, in coerenza con le restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle Organizzazioni Comuni di Mercato.

| Comparto | Priorità | Limiti |
|--------------------------|--|--|
| CARNI BOVINE | <ul style="list-style-type: none"> Investimenti finalizzati a incrementare l'immissione sul mercato di prodotti alimentari di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1974/06; adozione di tecnologie finalizzate ad un miglior impiego dei sottoprodotti delle lavorazioni nelle zone A e B. | Sono esclusi investimenti che prevedono l'aumento della capacità di macellazione, a meno che non venga documentato l'abbandono nel territorio dell'A.S.L. di competenza o confinante, nei due anni precedenti l'investimento, di una capacità produttiva superiore all'aumento previsto. |
| CARNI SUINE | <ul style="list-style-type: none"> Investimenti finalizzati a incrementare l'immissione sul mercato di prodotti alimentari di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1974/06; adozione di tecnologie finalizzate ad un miglior impiego dei sottoprodotti delle lavorazioni nelle zone A e B. | Sono esclusi investimenti che prevedono l'aumento della capacità di macellazione, a meno che non venga documentato l'abbandono nel territorio dell'A.S.L. di competenza o confinante, nei due anni precedenti l'investimento, di una capacità produttiva superiore all'aumento previsto. |
| CARNI AVICOLE | <ul style="list-style-type: none"> Investimenti finalizzati a incrementare l'immissione sul mercato di prodotti alimentari di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1974/06; Adozione di tecnologie finalizzate ad un miglior impiego o all'eliminazione dei sottoprodotti delle lavorazioni nelle zone A e B. | |
| LATTIERO CASEARIO | <ul style="list-style-type: none"> Investimenti finalizzati ad organizzare ed integrare il processo di trasformazione e commercializzazione nelle zone A, B e C; investimenti finalizzati a incrementare l'immissione sul mercato di prodotti alimentari di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1974/06. | Per quanto riguarda il latte vaccino e i suoi derivati sono esclusi: <ul style="list-style-type: none"> investimenti che comportino un aumento della capacità di trasformazione di prodotti oggetto di aiuti comunitari all'ammasso; investimenti realizzati da soggetti che non rispettano le norme comunitarie, nazionali e regionali relative alle quote latte e che non garantiscano il rispetto delle quote di produzione imposte al produttore agricolo di base. |
| UOVA | Investimenti finalizzati a incrementare l'immissione sul mercato di prodotti alimentari di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1974/06. | |
| VITIVINICOLO | <ul style="list-style-type: none"> Investimenti finalizzati ad organizzare ed integrare il processo di trasformazione e commercializzazione nelle zone C e D; investimenti finalizzati a incrementare l'immissione sul mercato di prodotti alimentari di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1974/06 nelle zone C e D. | Sono ammessi esclusivamente investimenti riguardanti le strutture di trasformazione ubicate nelle zone di produzione della materia prima. Per essere considerati prodotti di qualità, le uve e i vini a denominazione d'Origine o IGP devono costituire almeno l'85% del prodotto finale. |
| ORTOFRUTTA | <ul style="list-style-type: none"> Investimenti finalizzati ad organizzare ed integrare il processo di trasformazione e commercializzazione; investimenti finalizzati a incrementare l'immissione sul mercato di prodotti alimentari di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1974/06. | Sono esclusi gli investimenti che possono essere attuati nell'ambito dei programmi operativi delle Organizzazioni di Prodotto, riconosciute ai sensi del Regolamento (CE) 2200/1996 proposte da imprese di trasformazione e/o commercializzazione che aderiscono ad O.P. e/o svolgono esse stesse ruolo di O.P. per: personale al servizio dell'O.P. per il programma operativo, attività commerciale e creazione di nuovi uffici commerciali; assistenza tecnica lotta integrata; imballaggi riciclabili, innovativi e riutilizzabili; macchinari ed attrezzature per movimentazione interna prodotto, adeguamenti impianti e macchinari esistenti; spese di noleggio e acquisto per trasporti in atmosfera controllata, logistica; hardware e software relativi a impianti e macchinari già esistenti. Il PSR interviene a livello di: <ul style="list-style-type: none"> imprese di trasformazione e/o commercializzazione che non aderiscono a O.P. e non svolgono esse stesse ruolo di O.P. per tutte le tipologie di intervento; imprese di trasformazione e/o commercializzazione che aderiscono a O.P. e/o svolgono esse stesse ruolo di O.P. per: il finanziamento di interventi strutturali relativi a attività di lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti; nuovi impianti e macchinari specifici per lavorazione e trasformazione del prodotto (es. selezionatrici, calibratrici ecc.); strutture e relativi nuovi impianti per il condizionamento e la conservazione del |

| Comparto | Priorità | Limiti |
|-----------------------------|---|--|
| | | prodotto; hardware e software connessi a nuovi macchinari e impianti. |
| CEREALI | <ul style="list-style-type: none"> Investimenti finalizzati ad organizzare ed integrare il processo di trasformazione e commercializzazione nelle zone A e B; adozione di tecnologie finalizzate ad un miglior impiego o all'eliminazione dei sottoprodotti delle lavorazioni nelle zone A e B. | Sono esclusi: <ul style="list-style-type: none"> investimenti riguardanti gli impianti di magazzinaggio e insilamento che non siano funzionali al ciclo di trasformazione dell'unità produttiva; nel caso di destinazione ad alimenti per animali, vigono anche le esclusioni previste per lo specifico settore. |
| OLIO DI OLIVA | Investimenti finalizzati a incrementare l'immissione sul mercato di prodotti alimentari di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1974/06. | Sono ammessi esclusivamente investimenti riguardanti le strutture di trasformazione ubicate nelle zone di produzione della materia prima. |
| ALIMENTI PER ANIMALI | <ul style="list-style-type: none"> Investimenti finalizzati a incrementare l'immissione sul mercato di prodotti alimentari di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1974/06; investimenti finalizzati al miglioramento dei controlli sulla qualità e la sicurezza dei prodotti. | Sono esclusi investimenti che prevedano l'aumento della capacità produttiva, a meno che non venga documentato l'abbandono nella Regione Lombardia o in Regioni limitrofe, nei due anni precedenti l'investimento, di una capacità produttiva (a destinazione alimentazione animale) superiore all'aumento previsto. |
| SILVICOLTURA | | Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima sono limitati all'insieme delle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale. |

Gli investimenti finalizzati alla generazione di energia da materia prima agricola e/o forestale:

- sono limitati alla potenza massima di 1 MW;
- devono trattare prevalentemente materia prima agricola e/o forestale;
- l'energia prodotta deve essere utilizzata esclusivamente nel ciclo produttivo dell'azienda.

In caso di applicazione della presente Misura nell'ambito dei Piani di Sviluppo Locale (PSL), predisposti ed attuati dai Gruppi di Azione Locale secondo l'approccio Leader e limitatamente ai territori di competenza, l'applicazione della Misura potrà essere soggetta ad ulteriori condizioni e limiti espressi dal GAL in coerenza con gli obiettivi del proprio PSL.

6. A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO

6.1 Massimale di spesa

È fissato un limite minimo ed un limite massimo della spesa ammissibile a finanziamento per ogni domanda, pari rispettivamente a 200.000 euro e a 5.000.000 euro; il limite minimo per le aree svantaggiate dell'all. 12 del PSR è fissato a 100.000 euro con esclusione delle domande presentate da Organizzazioni di prodotto nel comparto ortofrutta, per le quali il limite minimo di spesa è di 200.000 euro.

I progetti che presentano un piano di spesa ammissibile inferiore al limite minimo suddetto non vengono ammessi a finanziamento, mentre è ammessa la possibilità di presentare progetti per importi superiori al limite massimo indicato; in tal caso viene preso in considerazione, ai fini della valutazione e dell'ammissibilità a finanziamento, il progetto complessivo che dovrà obbligatoriamente essere completato dal richiedente, mentre si provvederà d'ufficio all'abbattimento dell'importo ammissibile a contributo.

6.2 Tipologia d'aiuto

L'aiuto è concesso secondo le seguenti modalità:

- per investimenti che, in sede di spesa riconosciuta ammissibile, risultino inferiori a 2.000.000 euro, i richiedenti devono scegliere, in sede di presentazione della domanda di finanziamento sulla misura 123, tra contributo in conto capitale o contributo in conto interesse sul mutuo concesso da un istituto di credito;
- per investimenti che, in sede di spesa riconosciuta ammissibile, risultino uguali o superiori a 2.000.000 euro, il contributo è concesso in conto interessi sul mutuo concesso da un istituto di credito.

Le due tipologie di aiuto sono mutuamente esclusive.

La tipologia di aiuto stabilita nella fase istruttoria di ammissibilità della domanda di finanziamento non è modificabile.

6.3 Contributo in conto capitale

Il valore del sostegno espresso in percentuale del volume degli investimenti ammessi a finanziamento, è fissato:

- al 30% per le micro, piccole e medie imprese;
- al 20% per le grandi imprese (limitatamente per quelle che occupano meno di 750 addetti o con un fatturato annuo inferiore ai 200 milioni di euro).

Nel settore dei prodotti forestali il valore del sostegno espresso in percentuale del volume degli investimenti ammessi a finanziamento, è fissato:

- al 30% per le microimprese per investimenti sino a 1.300.000 euro e, comunque, con applicazione del regime "de minimis" (Reg. CE n. 1998/2006 che prevede un massimale di 200.000 euro di contributo pubblico nel triennio, ridotto dell'entità di eventuali contributi già percepiti in regime di "de minimis" nel periodo considerato);

- al 15% per le microimprese per investimenti superiori a 1.300.000 euro, in applicazione del Reg. CE n. 70/2001 e dell'aiuto in esenzione n. XS 298/07 ovvero, per investimenti sino a 1.300.000 euro, nel caso in cui l'impresa abbia già raggiunto la soglia del regime "de minimis" con contributi pubblici in altri ambiti.

6.4 Contributo in conto interesse

Il beneficiario deve stipulare il contratto di mutuo con un istituto di credito, che abbia sottoscritto l'apposita convenzione con l'Organismo Pagatore Regionale (OPR), alle condizioni previste nella convenzione stessa.

L'importo del mutuo non può essere superiore all'importo del progetto ammesso a finanziamento.

Il contratto di mutuo deve essere stipulato a tasso fisso e deve avere durata compresa tra i 7 e i 15 anni.

Il tasso da applicare per la stipula del mutuo è identificato nel I.R.S. (Interest Rate Swap – tasso di riferimento per i mutui a tasso fisso) in vigore alla stipula del contratto di mutuo, eventualmente maggiorato di un'aliquota (spread) che non sia superiore a quella stabilita nella convenzione sottoscritta.

Il contributo in conto interesse viene erogato mediante un abbattimento di cinque punti percentuali del tasso fisso di riferimento utilizzato per il calcolo degli interessi.

L'importo del contributo è calcolato sommando:

- l'importo corrispondente all'attualizzazione dell'abbattimento di cinque punti percentuali degli interessi sulle rate di ammortamento del mutuo successive alla data di elaborazione dell'elenco di liquidazione del contributo;
- l'importo corrispondente all'abbattimento di cinque punti percentuali sugli interessi relativi alle rate di prefinanziamento/preammortamento già rimborsate alla data di elaborazione dell'elenco di liquidazione del contributo;
- l'importo degli eventuali costi delle garanzie fornite dal sistema regionale delle garanzie (Federfidi, Cofal, Agrifidi) sino ad un massimo del 6% dell'importo garantito.

L'importo spettante, erogato in unica soluzione a seguito di accertamento finale, viene attualizzato utilizzando il tasso di riferimento, applicabile al momento dell'erogazione e periodicamente fissato dalla Commissione U.E. in base a criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito Internet dell'Unione Europea.

Il contributo in conto interessi, calcolato in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) in percentuale del volume degli investimenti ammessi a finanziamento, viene concesso sino ad un massimo corrispondente alle percentuali di sostegno stabilite per il contributo in conto capitale di cui al paragrafo precedente 6.3.

L'importo dell'aiuto viene liquidato dall'OPR in un'unica soluzione all'istituto di credito col quale è stato stipulato il mutuo.

Nel caso di erogazione del contributo in conto interessi, non sono previsti pagamenti di anticipi su fidejussione.

7. PRIORITÀ D'INTERVENTO

La valutazione complessiva del progetto tiene conto di elementi qualificanti di carattere generale di seguito riportati, coerentemente con l'approccio strategico e le priorità previste nel PSR.

Criteri orizzontali

| CRITERI | OBIETTIVI PSR | ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO |
|---|--|--|----------------|
| 1 Ubicazione del progetto | Favorire lo sviluppo e l'insediamento di imprese in zone svantaggiate | Ubicazione della sede produttiva oggetto degli investimenti nelle aree svantaggiate dell'all. 12 del PSR | punti 5 |
| 2 Potenziamento dello sviluppo e della immissione sul mercato di prodotti tipici e biologici | Rispondere alla domanda crescente e diversificata dei consumatori di prodotti alimentari di alta qualità | Il progetto deve prevedere come obiettivo una percentuale di materia prima destinata a prodotto tipico o biologico, riconosciuto ai sensi della normativa comunitaria, superiore al 50% del totale | punti 5 |

Criteri specifici di valutazione progettuale

| CRITERI | OBIETTIVI PSR | ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO |
|----------------------------------|--|--|---|
| 3 Innovazione tecnologica | Incrementare il valore aggiunto delle produzioni agro alimentari e forestali e accrescere la solidità e la competitività delle imprese agro alimentari e forestali | Investimenti con obiettivo di innovazioni di processo e di prodotto | punti 10 |
| | | In alternativa: Rapporto costi innovazione tecnologica (sono escluse opere edili, impianti generici e spese generali) e costo totale degli investimenti | superiore all'80%: punti 5 superiore al 50%: punti 2 |
| 4 Fiera corta | Favorire l'integrazione di filiera e l'avvicinamento di produttori e consumatori | Investimenti realizzati da imprenditori agricoli associati con l'obiettivo della commercializzazione dei prodotti | punti 10 |
| 5 Agroenergia | Incentivare la creazione di sistemi agro energetici ad uso aziendale con l'utilizzo prevalente di materia prima agricola e/o forestale | Gli investimenti devono prevedere l'obiettivo dell'impiego prevalente di materia prima agricola e/o forestale per la creazione di energia da utilizzare nel ciclo produttivo aziendale | punti 10 |

| CRITERI | OBIETTIVI PSR | ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO |
|---|--|--|---|
| 6 Integrazione di filiera | Garantire l'integrazione di filiera, l'orientamento delle produzioni, l'organizzazione e la concentrazione dell'offerta dei prodotti | Gli investimenti devono essere proposti da Organizzazioni di Prodotto riconosciute ai sensi del Reg. (CE) n. 2200/96 | punti 10 |
| 7 Ricadute economiche sui produttori di base | Garantire il miglioramento del reddito dei produttori di base attraverso la loro partecipazione ed integrazione nella filiera della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali | Società di cui all'art. 10 del d.lgs. 18 maggio 2001 n. 228 con obbligo statutario di conferimento e le Organizzazioni di Prodotto riconosciute ai sensi del Reg. CE n. 2200/96 | fino a punti 10 calcolati proporzionalmente al prodotto conferito dai soci. (La parte di prodotto conferito da fornitori non soci viene valutata, sempre proporzionalmente, con le modalità di seguito previste per le altre tipologie d'impresa). |
| | | In alternativa: Per le altre imprese il punteggio viene attribuito se il contratto di filiera prevede, per almeno tre anni, una maggiore remunerazione della materia prima ai produttori di base rispetto al prezzo di mercato di riferimento e, comunque, con garanzia che la prevista maggiorazione di remunerazione al produttore non sia inferiore a quella pagata nei due anni precedenti la richiesta di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori (il punteggio è calcolato proporzionalmente alla percentuale di materia prima acquisita con contratti di filiera) Inoltre, se viene previsto il conferimento di almeno il 50% della materia prima con contratti di filiera sottoscritti da Organizzazioni di Prodotto | Se tale maggiorazione è: - superiore al 3%: punti 7 - > 2% fino al 3%: punti 5 - > 1% fino al 2%: punti 3 Altre congrue modalità di remunerazione della materia prima che garantiscano vantaggi economici espliciti per i produttori di base: punti 1 Nessuna remunerazione: progetto non ammissibile punti 2 |
| 8 Priorità di settore | Coerenza con le strategie regionali di sviluppo prioritario settoriale e territoriale | Gli investimenti devono prevedere la coerenza con le priorità specifiche individuate dalla Misura 123 per i principali comparti d'intervento e per le zone del territorio lombardo | punti 30 |
| 9 Introduzione di sistemi di rintracciabilità e di gestione ambientale | Miglioramento e controllo della sicurezza dei prodotti alimentari per la tutela dei consumatori e dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali | Gli investimenti devono prevedere il conseguimento delle seguenti certificazioni (o essere già certificati): Certificazione UNI EN ISO 22005 Certificazione ISO 14000/EMAS | punti 1 punti 1 |
| 10 Economie di scala | Promuovere lo sviluppo e l'integrazione orizzontale o verticale nella catena agro alimentare delle imprese agricole e forestali | Gli investimenti devono avere l'obiettivo di aggregare unità produttive di società di cui all'art. 10 del d.lgs. 18 maggio 2001 n. 228 con obbligo statutario di conferimento | punti 4 |
| 11 Redditività e solidità dell'impresa | Favorire la penetrazione e l'insediamento nel mercato globale di imprese agro alimentari e forestali di comprovata solidità e competitività | Risultati di bilancio: indice relativo all'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato (considerando la media degli ultimi 3 bilanci) | inferiore a 1%: punti 2 da 1% a 3%: punti 1 superiore 3%: punti 0 |
| 12 Cantierabilità del progetto | Favorire le imprese agro alimentari che garantiscano una puntuale attuazione degli investimenti | Per progetti con investimenti relativi esclusivamente a impianti e/o macchinari | punti 2 |
| | | In alternativa: Per progetti che prevedono opere edili, con Permesso di costruire o D.I.A. che attesti la possibilità di eseguire tutti i lavori edili | punti 1 |

Il punteggio previsto dal criterio di valutazione 8 "Priorità di settore" viene riconosciuto esclusivamente ai progetti con investimenti prevalentemente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prioritari individuati al paragrafo 5 per ogni comparto d'intervento.

A parità di punteggio di due o più progetti in graduatoria, viene data priorità ai soggetti che prevedono interventi con importi di spesa inferiori.

8. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D'AIUTO

8.1 Quando presentare la domanda

La domanda telematica deve essere presentata a decorrere dal primo giorno successivo alla data di pubblicazione delle presenti disposizioni attuative sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) al **15 febbraio 2010**.

8.2 Il fascicolo aziendale

I soggetti che intendono presentare domanda di contributo sulla misura 123, devono preventivamente aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale previsto dal d.P.R. n. 503 del 1° dicembre 1999.

La sua costituzione e i successivi aggiornamenti sono obbligatori e non è possibile attivare alcun procedimento amministrativo in assenza del fascicolo aziendale.

Il fascicolo aziendale, gestito in forma esclusivamente informatica tramite il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL)¹, raccoglie l'insieme dei dati aziendali ed è parte integrante dell'anagrafe delle imprese.

I soggetti privati che non esercitano attività agricola devono chiedere la costituzione e/o l'aggiornamento del fascicolo aziendale presso:

- i Centri di Assistenza Agricola (CAA) (l'elenco delle sedi regionali dei CAA autorizzati è disponibile sul sito www.agricoltura.regione.lombardia.it - SIARL);

oppure

- la Struttura regionale competente per territorio:
 - Sedi Territoriali Regionali (STeR) ubicate nei capoluoghi di provincia;
 - Direzione Generale Agricoltura (per il territorio provinciale di Milano).

Per la costituzione e/o l'aggiornamento del fascicolo aziendale occorre presentare i documenti necessari per la compilazione, sul SIARL, delle fasi obbligatorie relative ai dati anagrafici e fiscali (FA_AZI), del legale rappresentante (FA_CON) e della localizzazione dell'azienda (FA_UTE):

- copia del certificato di attivazione della partita I.V.A.,
- copia del certificato di iscrizione al registro imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A.,
- copia del documento d'identità del legale rappresentante, in corso di validità.

I soggetti che svolgono anche attività agricola, e come tali possono essere interessati anche ad altre misure del PSR 2007–2013, per la costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale devono rivolgersi esclusivamente ai CAA.

Una volta che il fascicolo aziendale è regolarmente costituito o aggiornato, il richiedente può procedere all'inoltro della domanda telematica di contributo.

8.3 A chi e come inoltrare la domanda

La domanda telematica deve essere inviata alle Sedi Territoriali Regionali (STeR) ovvero alla Direzione Generale Agricoltura sul cui territorio si attua l'investimento.

Fasi dell'inoltro della domanda:

- accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al SIARL, previa registrazione (il sistema rende disponibile agli utenti non registrati un modulo di registrazione da inviare per posta elettronica e, successivamente, la login e la password che permetteranno la presentazione della domanda di contributo per via telematica e l'accesso in visualizzazione al proprio fascicolo aziendale ed a tutti i procedimenti ad esso collegati); oppure tramite un soggetto abilitato, cui va attribuita specifica delega, con una procedura automatica gestita sul SIARL;
- accedere al sito www.siarl.regione.lombardia.it, selezionare e compilare il modello di domanda per la misura 123;
- compilare on-line anche la scheda della misura 123;
- inoltrare la domanda e la scheda di misura (il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta che coincide con l'**avvio del procedimento**) attestante: amministrazione competente, oggetto del procedimento, ufficio competente e responsabile del procedimento, ufficio presso il quale prendere visione o accedere agli atti e data di presentazione della domanda; le informazioni eventualmente non trasmesse sono fornite al momento della prima comunicazione prevista dal procedimento amministrativo);
- stampare la domanda e la scheda di misura e firmare entrambe in originale;
- far pervenire **la copia cartacea della domanda** e della scheda di misura e la documentazione di cui al successivo paragrafo, entro il **25 febbraio 2010**, 10 giorni di calendario dall'invio telematico della domanda, alle Sedi Territoriali Regionali ai seguenti indirizzi:

| | | | | |
|-----------|---|---------------------------------------|---|-------|
| ○ BERGAMO | - | Via XX settembre 18/A | - | 24100 |
| ○ BRESCIA | - | Via Dalmazia, 92/94 | - | 25100 |
| ○ COMO | - | Via Einaudi, 1 | - | 22100 |
| ○ CREMONA | - | Via Dante, 136 | - | 26100 |
| ○ LECCO | - | C.so Promessi Sposi, 132 | - | 22053 |
| ○ LODI | - | Via Hausmann, 11 | - | 26900 |
| ○ MANTOVA | - | C.so Vittorio Emanuele 57 | - | 46100 |
| ○ MONZA | - | P.za Cambiagli, 3 | - | 20052 |
| ○ PAVIA | - | Viale Cesare Battisti, 150 | - | 27100 |
| ○ SONDRIO | - | Via del Gesù, 17 | - | 23100 |
| ○ VARESE | - | Via Belforte 22 | - | 21100 |
| ○ MILANO | - | c/o D.G. Agricoltura - Via Pola 12/14 | - | 20124 |

¹ Nell'ambito del SIARL sono stati costituiti l'anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare le domande di finanziamento relative alla misura 123. La costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di misura che contiene dati e informazioni specifiche della misura.

La data di riferimento è certificata dal timbro del Protocollo se la domanda è presentata a mano, dal timbro postale se inviata tramite posta.

Il ritardo dell'inoltro della copia cartacea della domanda compreso tra l'11° ed il 20° giorno comporta l'infrazione prevista dal Manuale delle procedure dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale (Manuale delle procedure OPR); mentre il ritardo oltre il 20° giorno comporta la non ricevibilità della domanda.

8.4 Documentazione da presentare

Insieme con la copia cartacea della domanda e della scheda di misura il richiedente deve inviare alla Direzione Generale Agricoltura, o alla Sede Territoriale regionale, tutta la documentazione prevista in funzione della tipologia di progetto di filiera, utilizzando i riferimenti sotto elencati, pena l'inammissibilità della domanda stessa:

- a scheda di progetto relativa agli aspetti anagrafici, finanziari, progettuali e di monitoraggio dell'investimento utilizzando l'allegato 1;
- b contratti preliminari di filiera sottoscritti con i produttori di base che soddisfino le condizioni stabilite al paragrafo 3;
- c scheda di adesione al progetto di filiera, utilizzando l'allegato 2: compilata obbligatoriamente da tutti i produttori di base sottoscrittori dei contratti di filiera che devono indicare quale parte della loro materia prima è interessata al progetto di filiera;
- d certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. (anche nel caso di associazioni temporanee d'impresa) attestante l'iscrizione e la vigenza, che la ditta non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o concordato preventivo e che non abbia in corso procedimenti che possano determinare una delle predette procedure;
- e per le società di cui all'art. 10 del d.lgs. 18 maggio 2001 n. 228, statuto della società ed elenco dei soci con i quantitativi di materia prima conferiti nell'ultimo anno specificando, nel caso, quale parte di materia prima è interessata all'investimento;
- f delibera degli organi societari o dichiarazione del titolare riportante:
 - approvazione dell'iniziativa prevista nella domanda di contributo;
 - impegno a non richiedere altri contributi pubblici per gli investimenti oggetto della domanda;
 - impegno a terminare l'investimento nei tempi previsti;
 - impegno a tenere un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'operazione finanziata;
 - impegno a collaborare con gli incaricati dei controlli, a consentire l'accesso alla propria azienda e a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti;
 - (per gli operatori del settore lattiero caseario) impegno a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale riguardante le quote latte e a garantire il rispetto delle quote di produzione imposte ai produttori di base conferenti;
- g copia dei bilanci (o documenti equivalenti) relativi agli ultimi tre anni di attività, regolarmente depositati presso la C.C.I.A.A., completi di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione del Collegio sindacale;
- h documentazione relativa alle modalità di reperimento delle risorse finanziarie a copertura della parte di investimento a carico del richiedente:
 - nel caso di fondi propri: individuazione analitica delle voci dell'ultimo bilancio utilizzabili o atti attestanti l'impegno di apportare capitali (prestito soci o aumenti di capitale),
 - nel caso di prestiti da terzi: mutui o fidi concessi ovvero comunicazioni di istituti di credito di concessione della copertura finanziaria, sempre con indicazione dei relativi importi;
- i dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 attestante la tipologia d'impresa (microimpresa, piccola impresa, media impresa o grande impresa) secondo quanto definito dalla Raccomandazione 2003/361/CE, utilizzando l'allegato 3;
- l documentazione comprovante il titolo di godimento dell'area e/o dell'immobile oggetto dell'investimento e visura catastale in corso di validità; nel caso di affitto, autorizzazione della proprietà a realizzare gli investimenti;
- m ove necessario, permesso di costruire o D.I.A. (dichiarazione in alternativa al permesso di costruire, ai sensi degli artt. 41 e 42 della l.r. 12/2005);
- n (nel settore degli alimenti di origine animale e nel settore dei mangimi, ove è previsto il riconoscimento) parere preventivo dell'autorità sanitaria in merito alla conformità delle opere da realizzare alle direttive comunitarie in materia sanitaria, completo delle planimetrie allegate;
- p ove necessario, documentazione dell'ASL competente che comprovi dismissioni, potenziamenti e nuovi insediamenti di unità produttive nel settore interessato negli ultimi due anni;
- q relazione che illustri l'obiettivo e le finalità del progetto e gli sbocchi di mercato previsti per i prodotti interessati a firma di un tecnico qualificato o del legale rappresentante;
- r descrizione tecnico/economica dell'investimento, articolata per capitoli di spesa, con riepilogo di spesa e dettaglio delle motivazioni di scelta dei preventivi previsti al successivo punto s), il tutto a firma di un tecnico qualificato;
- s progetto esecutivo composto da:
 - per le opere edili, il computo metrico analitico, a firma di un tecnico qualificato, a cui siano applicati i prezzi unitari non superiori a quelli contenuti nel Listino prezzi delle opere edili della C.C.I.A.A. della provincia di appartenenza in vigore alla data di presentazione della domanda, forfettariamente scontati del 20%; per le voci del computo riguardanti materiali e lavori speciali, non compresi nel Listino prezzi, è necessario fornire tre offerte comparative in originale;
 - tavole progettuali quotate riportanti le opere edili e gli impianti (elettrico, idrico sanitario, condizionamento, ecc.) rispondenti alla documentazione da fornire o già fornita al Comune di competenza per l'ottenimento dei necessari permessi urbanistici; nel caso di progetti che prevedano opere di ristrutturazione le tavole quotate devono riprodurre anche la situazione prima dell'intervento e/o le demolizioni;

- per gli impianti generici, i macchinari e le attrezzature specifiche, tre preventivi comparativi in originale (nel caso di beni altamente specializzati o di investimenti a completamento di forniture preesistenti per le quali sia impossibile reperire più fornitori, un tecnico qualificato deve fornire una dichiarazione specifica attestante l'impossibilità di individuare ditte concorrenti, allegando una relazione tecnica giustificativa) e layout dell'unità produttiva con evidenziata la collocazione dettagliata dei nuovi investimenti;
- per l'acquisto di beni immobili esistenti:
 - a) perizia giurata riportante il valore di mercato e il costo di costruzione del bene, rettificato sulla base del coefficiente di vetustà, per il quale viene richiesto il contributo, con attestazione della conformità del bene immobile alla normativa urbanistica vigente e con allegati i relativi disegni;
 - b) promessa di vendita rilasciata dal venditore, in cui siano definiti i tempi di acquisto ed il valore dell'immobile; il valore dell'immobile risultante dalla promessa di vendita viene ammesso a finanziamento sino ad un massimo dei valori risultanti dalla perizia giurata;
 - c) dichiarazione del venditore che lo stesso non ha beneficiato, nei 10 anni precedenti, di finanziamenti pubblici e che non è soggetto a vincoli e ipoteche, con fotocopia del Documento d'Identità del dichiarante;
 - d) documentazione attestante la destinazione d'uso dell'immobile da acquisire;
- per i sistemi certificati:
 - a) relazione tecnica firmata di un tecnico qualificato che illustri in dettaglio il progetto nelle sue fasi, le finalità e i risultati attesi, indicando le singole attività e i tempi di attuazione; nello specifico, per l'implementazione di sistemi di rintracciabilità la relazione dovrà evidenziare:
 - il prodotto e/o le materie prime per i quali si vuole garantire la rintracciabilità;
 - il capo filiera, i soggetti coinvolti e il loro ruolo nel sistema della rintracciabilità;
 - la descrizione dei flussi materiali lungo la filiera e del trasferimento delle informazioni collegate all'unità da tracciare;
 - le modalità di comunicazione dell'informazione legata al prodotto tracciato.
 - b) tre preventivi di spesa dettagliati e in originale per le spese previste nella tabella del paragrafo 4, indicando il preventivo considerato e le motivazioni della scelta.

Il beneficiario che si avvale della modalità di erogazione del contributo in conto interessi deve farne richiesta all'atto della presentazione della domanda di aiuto.

I richiedenti possono fare riferimento a documentazione già presentata alla Regione Lombardia ed allegare ulteriore documentazione ritenuta utile alla valutazione del progetto.

Ulteriore documentazione può essere formalmente richiesta dalle competenti strutture regionali per acquisire elementi utili all'istruttoria e alla valutazione dell'iniziativa proposta.

8.5 Errore sanabile o palese

Per la definizione e le modalità di correzione di eventuali **errori sanabili o palesi**, si rimanda al documento dell'OPR "Linee guida per la valutazione dell'errore palese" approvato con decreto n. 10943 del 27 ottobre 2009, disponibile sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.

8.6 Documentazione incompleta

La domanda deve essere completa di tutta la documentazione tecnica e amministrativa, prevista al paragrafo 8.4, indispensabile per poter avviare l'istruttoria, pena la pronuncia di non ricevibilità della domanda che viene comunicata al richiedente.

9. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA

Le strutture regionali competenti per territorio, entro 60 giorni dalla data di scadenza ultima prevista al paragrafo 8.3, effettuano i controlli amministrativi delle domande di contributo, verificando la presenza, la completezza e la correttezza di tutta la documentazione richiesta per comprovare la presenza di condizioni e requisiti di ammissibilità e la conformità della domanda alle presenti disposizioni attuative, trasmettendola alla Direzione Generale Agricoltura, corredata altresì da una lista di controllo che individui gli interventi ammissibili e/o non ammissibili con i relativi importi.

Entro i successivi 60 giorni, il Nucleo di Selezione, formalmente costituito presso la Direzione Generale Agricoltura e composto da funzionari nominati con decreto D.G. Agricoltura, verifica l'ammissibilità dei progetti e assegna i punteggi con le priorità d'intervento stabilite al paragrafo 7.

Per essere ammissibile un progetto deve avere un punteggio minimo pari a 15 punti; per il comparto della silvicoltura il punteggio minimo di ammissibilità è pari a 8 punti.

9.1 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

La Direzione Generale Agricoltura, entro 20 giorni dalla data del verbale conclusivo del Nucleo di Selezione, comunica ad ogni richiedente l'esito della valutazione, nonché le modalità di riesame.

9.2 Richiesta di riesame

Indipendentemente dalle possibilità di ricorso, il richiedente, entro 15 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito istruttorio, può, ai sensi della legge n. 241/90, presentare alla Direzione Generale Agricoltura memorie scritte al fine di riesaminare la domanda e ridefinire la propria posizione.

Ove il richiedente non si avvalga della possibilità di riesame, la valutazione istruttorio assume carattere definitivo, salvo le ulteriori possibilità di ricorso previste dalla legge.

10. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI

Il Nucleo di Selezione risolve il riesame di norma entro 30 giorni dalla sua presentazione, salvo comprovate necessità istruttorie della Regione, che devono essere comunicate tempestivamente al richiedente, e redige la proposta di graduatoria dei soggetti finanziati, l'eventuale graduatoria dei soggetti ammissibili ma non finanziati e l'elenco dei soggetti non ammissibili.

Per il comparto della silvicoltura, contraddistinto da una specifica situazione strutturale e da una peculiare dinamica produttiva, vengono redatte specifiche graduatorie di settore.

11. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

La dotazione finanziaria complessiva della Misura che si ipotizza di impiegare per il presente bando è pari a € 15.000.000.

La Direzione generale Agricoltura con proprio atto approva le graduatorie dei soggetti finanziati, le eventuali graduatorie dei soggetti ammissibili ma non finanziati e gli elenchi dei soggetti non ammissibili che vengono pubblicate sul BURL e comunicate a OPR.

Le disponibilità finanziarie vengono ripartite proporzionalmente all'entità richieste per ogni singola graduatoria.

La Direzione generale Agricoltura comunica a tutti i soggetti che hanno presentato domanda l'esito finale dell'istruttoria e, per le ditte finanziate, nella nota di concessione del finanziamento vengono indicati l'importo ammesso, l'importo finanziato e il relativo contributo concesso.

12. PERIODO DI VALIDITÀ DELLE DOMANDE

Qualora i soggetti finanziati non utilizzassero per qualsiasi motivo, totalmente o in parte, le risorse loro assegnate, le economie vengono destinate al finanziamento dei soggetti inclusi nella graduatoria dei soggetti ammissibili ma non finanziati.

Le graduatorie dei progetti ammissibili a finanziamento ma non finanziati decadono automaticamente alla pubblicazione del successivo bando di apertura dei termini di presentazione delle domande di finanziamento.

13. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere conclusi, fatturati e pagati entro e non oltre la data prevista di fine lavori.

13.1 Proroghe

Eventuali modifiche alla data di fine lavori indicata nel progetto approvato, sempre nel limite del 30 giugno 2012, devono essere richieste, motivandone la necessità, alla Struttura regionale competente per territorio.

Mentre, per motivate cause di forza maggiore o indipendenti dalla volontà del beneficiario, su richiesta del beneficiario, la Struttura regionale competente può disporre un'unica proroga alla data di fine lavori fino al limite massimo del 31 dicembre 2012.

Il mancato rispetto della data di fine lavori comporta la revoca del contributo concesso e la restituzione dell'anticipo percepito o, nel caso gli obiettivi progettuali siano stati comunque conseguiti, il recupero delle somme erogate corrispondenti agli interventi non ancora realizzati.

14. VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare:

- modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
- modifiche della tipologia di operazioni approvate;
- cambio della sede dell'investimento;
- cambio del beneficiario;
- modifiche del quadro economico originario, con una diversa suddivisione della spesa tra i singoli lotti funzionali omogenei.

Per lotto funzionale omogeneo si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di una singola struttura (nuova costruzione edile, ristrutturazione di singolo reparto esistente), un singolo impianto, attrezzatura o macchinario (es. impianto elettrico, impianto di refrigerazione, attrezzature di uno specifico reparto o linea di lavorazione, una tipologia di macchinario).

Nel caso in cui si presentasse la necessità di richiedere una variante, il beneficiario deve inoltrare, tramite SIARL, alla Struttura regionale competente, un'apposita domanda.

La domanda in forma cartacea deve pervenire entro 10 giorni di calendario dall'invio della domanda elettronica (comunque entro i termini stabiliti dal Manuale delle procedure OPR) e deve essere corredata da una relazione tecnica, a firma di un tecnico

qualificato, nella quale si faccia esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato, oltre ad un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante.

La domanda dovrà inoltre contenere un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare una riconciliazione tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta.

Ogni richiesta di variante deve essere obbligatoriamente presentata prima di procedere all'acquisto dei beni o all'effettuazione delle operazioni che rientrano nella variante stessa e, in ogni caso, tassativamente prima della scadenza del progetto.

Il beneficiario che proceda ad eseguire le varianti richieste senza attendere l'autorizzazione della Struttura regionale competente si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non venga autorizzata.

La Struttura regionale competente autorizza la variante, a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non vengano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di lotti di spesa funzionali non previsti dal progetto originario.

14.1 Modifiche di dettaglio

Durante la realizzazione di ogni singolo lotto omogeneo di spesa non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative e i cambi di fornitore che comportano una variazione compensativa tra le singole voci di spesa che compongono il lotto non superiore al 10%, rispetto alla spesa ammessa per il lotto omogeneo, nel limite di 20.000 euro.

Le modifiche all'interno di queste soglie sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Nel caso in cui le modifiche siano superiori al 10% della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo o a 20.000 euro, deve essere preventivamente richiesta una variante alla Struttura regionale competente con le modalità previste al paragrafo 14.

15. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO SU FIDEIUSSIONE

I beneficiari possono presentare alla Struttura regionale competente la domanda di pagamento di anticipo su fideiussione per un importo pari al 20% del contributo concesso per l'investimento ammesso a finanziamento.

Nel caso di erogazione del contributo in conto interessi non è previsto il pagamento dell'anticipo su fideiussione.

Per ottenere l'erogazione dell'anticipo, il beneficiario deve presentare alla Struttura regionale competente la seguente documentazione:

- domanda di pagamento di anticipo su fideiussione;
- garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, stipulata esclusivamente con le modalità previste al paragrafo 19;
- dichiarazione della data di inizio dell'intervento sottoscritta dal richiedente;
- documentazione in materia di "antimafia" prevista al paragrafo 16, punto 14;
- nel caso di opere edili, certificato di inizio lavori inoltrato al Comune o dichiarazione di inizio lavori rilasciato e firmato dal direttore degli stessi.

L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi.

Concluso l'esame della documentazione con le modalità stabilite dal Manuale delle procedure OPR, la Struttura competente per territorio, redige il verbale di accertamento e, tramite l'applicativo ELEPAG, la proposta di liquidazione del contributo.

Una volta generati in ELEPAG gli elenchi ed i relativi report di accompagnamento sono stampati, firmati ed inviati a OPR, in copia cartacea fino a che non sarà implementata a SIARL la firma digitale.

16. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO

Il beneficiario presenta la domanda di pagamento del saldo alla Struttura regionale competente entro 30 giorni dalla data prevista di fine lavori, corredata dalla seguente documentazione in relazione alla tipologia di iniziative previste in progetto:

- 1 contratti di filiera confermati in contratti definitivi e registrati che assicurino le medesime o più favorevoli condizioni rispetto a quelle già previste nei contratti preliminari;
- 2 elenco dei documenti giustificativi delle spese sostenute, utilizzando l'allegato 4, nel quale si chiede l'importo del contributo da erogare;
- 3 copie delle fatture esposte nell'elenco, con contratti, preventivi, ordini e conferme cui fanno riferimento le fatture stesse (le fatture devono indicare con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e l'eventuale numero seriale o di matricola); inoltre, allegata a ciascuna fattura:
 - copia dei documenti di trasporto;
 - originale della dichiarazione liberatoria del fornitore, compilata utilizzando l'allegato 5;
 - copia del bonifico, ricevuta bancaria o altro documento equiparabile rilasciata dall'istituto di credito (per "home banking": stampa dell'operazione con data, numero transazione, causale dell'operazione e relativo estratto conto) oppure eventuale fotocopia dell'assegno "non trasferibile" emesso e relativo estratto conto;

- si rammenta che in nessun caso è ammesso il pagamento in contanti e che, per tutte le transazioni relative all'operazione finanziata, deve essere tenuto un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile (codice da utilizzare: "PSR - misura 123");**
- 4 relazione tecnico-amministrativa che illustri ogni intervento realizzato per singola voce di preventivo e evidenzi le motivazioni delle differenze tecniche e di costo tra il progetto previsto e quello realizzato;
 - 5 layout dell'unità produttiva con evidenziata la collocazione dei nuovi investimenti e le relative matricole di identificazione;
 - 6 per le opere edili:
 - contabilità analitica raffrontata con i prezzi unitari della CCIAA della provincia di appartenenza in vigore alla data di presentazione della domanda, forfettariamente scontati del 20% (eventuali libretti delle misure, sommari, stati di avanzamento, certificati di pagamento);
 - disegni esecutivi quotati, con ben evidenziate le opere realizzate, comprese le demolizioni;
 - permesso di costruire o D.I.A. (dichiarazione in alternativa al permesso di costruire, ai sensi degli artt. 41 e 42 della l.r. 12/2005), agibilità (dichiarazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l.r. 1/2007) con relazione tecnica e ricevuta di deposito presso l'amministrazione comunale, dichiarazione inizio attività produttiva (D.I.A.P.: dichiarazione ai sensi degli artt. 3 e 5 della l.r. 8/2007) con ricevuta di deposito presso l'amministrazione comunale e dichiarazione del comune della regolarità della D.I.A.P. presentata;
 - 7 per gli impianti generici (elettrico ed idro termo sanitario), contabilità analitica con gli eventuali specifici rapporti giornalieri (in alternativa, elenco fatture con distinta del materiale utilizzato);
 - 8 contabilità finale delle opere edili e degli impianti generici (elettrico ed idro termo sanitario) redatta in forma asseverata o giurata da un tecnico abilitato attestante che le tipologie di lavori e le quantità corrispondono a quanto realizzato in esecuzione del progetto finanziato;
(la documentazione di cui ai successivi punti 9 e 10 e del precedente punto 6, ultimo accapo, è necessaria per l'attestazione della conformità alle norme comunitarie applicabili agli investimenti);
 - 9 descrizione di tutti gli impianti, attrezzature e macchinari oggetto di finanziamento con dichiarazione di un tecnico abilitato che gli investimenti stessi e le strutture nelle quali sono stati realizzati risultano conformi alle normative vigenti in materia urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, igiene e tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro e che sussistono le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti previsti dalla normativa vigente;
 - 10 autorizzazioni sanitarie:
 - per i settori degli alimenti di origine animale e il settore dei mangimi, soggetti all'obbligo del riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) 853/2004 e del Regolamento (CE) 183/2005:
nuove attività, ampliamento o modifica del ciclo tecnologico: copia del provvedimento di riconoscimento condizionato rilasciato dalla ASL;
attività già in corso: copia del provvedimento di riconoscimento condizionato rilasciato dalla ASL e dichiarazione dell'autorità sanitaria in merito alla conformità degli investimenti realizzati alle norme comunitarie;
 - per gli altri settori, soggetti unicamente all'obbligo di registrazione ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 e del Regolamento (CE) 183/2005:
nuove attività, ampliamento o modifica del ciclo tecnologico: copia della scheda di notifica ai fini della registrazione da parte della ASL competente;
attività già in corso: copia dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività rilasciata dall'autorità sanitaria;
 - 11 in caso di acquisto di un immobile, atto di acquisto dell'immobile nel quale risulti il valore del bene oggetto di finanziamento al netto di eventuali altre acquisizioni; il prezzo di acquisto viene ammesso a finanziamento sino a un massimo dei valori risultanti dalla promessa di vendita e dalla relativa perizia giurata presentate in sede di domanda;
 - 12 per i sistemi certificati:
 - relazione relativa all'attività svolta, ai risultati conseguiti e ai costi sostenuti, con riferimento agli obiettivi progettuali, firmata da un tecnico qualificato;
 - copia del manuale della qualità, su supporto informatico;
 - attestati di partecipazione a corsi rilasciati a fronte di una partecipazione dei propri addetti alla qualità ad almeno il 75% del tempo di durata del corso;
 - copia del documento di certificazione rilasciato da organismi abilitati;
 - 13 delibera degli organi societari o dichiarazione del titolare ad ottemperare e a mantenere gli impegni previsti dalla misura 123 del PSR 2007-2013 ed, in particolare a:
 - rispettare, per tre anni successivi alla conclusione dell'investimento, gli obblighi contrattuali relativi all'acquisizione della materia prima e, nel caso di cambio dei soggetti conferenti, a stipulare contratti di sostituzione con produttori di base alle medesime condizioni contrattuali;
 - non richiedere altri contributi pubblici per gli investimenti oggetto del finanziamento;
 - non richiedere, per le spese sostenute per l'investimento, sconti, ribassi e restituzioni dopo l'erogazione del contributo;
 - non distogliere dalla destinazione prevista le opere edili, gli impianti e i macchinari per cinque anni, a partire dalla data di erogazione del contributo finale;
 - iscrivere a cespiti pluriennali tutte le fatture ammesse a finanziamento per le quali è previsto l'obbligo di registrazione;
 - pubblicizzare e informare il pubblico circa il ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato;

- (per le certificazioni di sistemi) mantenere le certificazioni oggetto di finanziamento nei tre anni successivi alla data del rilascio;
 - (per prodotti tipici, biologici o sistemi di qualità riconosciuti dallo Stato) continuare a produrre, per cinque anni dalla data di erogazione del contributo finale, quantitativi di prodotti tipici e/o biologici, (riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria, e/o da sistemi di qualità alimentare, riconosciuti dallo Stato) percentualmente non inferiori a quelli previsti dagli obiettivi dell'investimento;
 - collaborare con gli incaricati dei controlli, a consentire l'accesso alla propria azienda e a fornire, per cinque anni dalla data di erogazione del contributo finale, la documentazione richiesta dalla Regione Lombardia, in merito ai controlli sugli impegni di cui ai punti precedenti e la documentazione in merito ai risultati degli investimenti da redigere con le modalità stabilite dalla Regione Lombardia;
- 14 per importi di contributo complessivi superiori a 154.937,00 euro, presentazione alla Prefettura competente della documentazione necessaria per il rilascio dell'informativa del prefetto relativa alla legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni in materia di "antimafia"; per importi inferiori a 154.937,00 euro, certificato di iscrizione alla CCIAA recante la dicitura antimafia;
- 15 affissione in loco di un cartello o di una targa informativa (per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 1 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013);
- 16 polizza fidejussoria stipulata esclusivamente con le modalità stabilite al successivo paragrafo 19 nei seguenti casi: assenza di agibilità e dichiarazione di inizio attività produttiva previste al precedente punto 6; assenza delle autorizzazioni sanitarie previste al precedente punto 10;
- 17 (per i contratti del settore lattiero caseario) documentazione relativa alle quote assegnate ai produttori di latte che hanno sottoscritto i contratti di filiera per la verifica del rispetto delle quote di produzione imposte ai produttori di base conferenti;
- 18 (per gli immobili non in proprietà) contratto col quale le parti garantiscano il vincolo di destinazione per cinque anni dalla data di erogazione del contributo finale;
- 19 (per contributi in conto interesse) indicazione dell'istituto di credito convenzionato col quale viene stipulato il mutuo ed eventuale documentazione relativa al costo sostenuto per garanzie (per le modalità vedi paragrafi 6.4 e 17.1).
- Ulteriore documentazione può essere formalmente richiesta dalle competenti strutture regionali per acquisire elementi utili ad approfondire gli aspetti specifici del singolo intervento.

17. CONTROLLI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI

L'accertamento dell'esecuzione dei lavori e il controllo della completezza e correttezza della documentazione presentata dai beneficiari è eseguita da funzionari delle Strutture regionali che non abbiano partecipato all'istruttoria, entro 90 giorni dalla data di presentazione di tutta la documentazione prevista per la richiesta di accertamento.

Il controllo si svolge con le modalità stabilite dal Manuale operativo dei controlli *in loco* per le misure connesse a investimenti di OPR (Manuale operativo OPR), prevede la visita *in situ* e si articola con le seguenti modalità:

- (per il settore latte vaccino) verifica del rispetto del regime delle quote latte;
- (per il settore silvicoltura, nei casi in cui ricorre) verifica del rispetto del regime "de minimis";
- controllo tecnico amministrativo;
- verifica del rispetto e del raggiungimento degli impegni accertabili al momento del controllo.

Il controllo tecnico amministrativo avviene con le modalità stabilite dal Manuale operativo OPR e comprende anche:

- la verifica che l'impresa svolge attività di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli e/o forestali;
- la verifica che l'impresa ha sostenuto l'onere finanziario delle iniziative e che il beneficiario ha utilizzato un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'operazione finanziata;
- (per i soggetti che non siano cooperative agricole o organizzazioni di prodotto riconosciute ai sensi della normativa nazionale) la verifica che l'impresa trasforma e/o commercializza materia prima di provenienza extra-aziendale per almeno il 60%.

La risoluzione delle anomalie deve essere sempre supportata da specifica documentazione acquisita formalmente, mediante richiesta scritta al richiedente, e conservata nel fascicolo relativo alla domanda.

Concluse le procedure di esame della documentazione ed effettuato il sopralluogo, la Struttura competente per territorio, secondo le modalità stabilite nel Manuale delle procedure OPR, redige i verbali di controllo della visita *in situ* e il verbale nel SIARL.

17.1 Domanda di pagamento del saldo per contributi in conto interessi

Le modalità e le procedure di pagamento del contributo in conto interessi sono definiti dal Manuale delle procedure OPR.

Per l'erogazione del contributo in conto interessi, il beneficiario deve stipulare un mutuo definitivo con un istituto di credito che abbia sottoscritto la convenzione con l'Organismo Pagatore Regionale (OPR) alle condizioni illustrate al paragrafo 6.4.

L'importo del mutuo non può essere superiore all'importo del progetto ammesso a finanziamento.

Il beneficiario deve comunicare alla Struttura regionale competente l'istituto di credito erogatore del mutuo e produrre l'eventuale documentazione relativa ai costi pagati per garanzie e controgaranzie.

La Struttura regionale competente, determina l'importo ammesso a finanziamento, con le modalità stabilite al paragrafo 17, e lo comunica all'istituto di credito.

L'istituto di credito comunica alla Struttura regionale competente i dati relativi al mutuo stipulato e agli interessi già pagati dal beneficiario.

La Struttura regionale competente acquisisce copia del mutuo definitivo e verifica che rispetti le regole generali previste per la sua stipula, che sia finalizzato all'investimento e che il pagamento della prima rata non sia anteriore alla data di presentazione della domanda di finanziamento (la finalità del mutuo si ritiene acquisita nel caso sia assistito dal sistema garanzie agricolo).

L'importo dell'aiuto viene calcolato sommando progressivamente i seguenti importi, fino alla copertura dell'importo del contributo accertato in sede di controllo di accertamento finale:

- l'importo corrispondente all'attualizzazione dell'abbattimento di cinque punti percentuali degli interessi sulle rate di ammortamento del mutuo successive alla data di elaborazione dell'elenco di liquidazione del contributo;
- l'importo corrispondente all'abbattimento di cinque punti percentuali sugli interessi relativi alle rate di prefinanziamento/preammortamento già rimborsate alla data di elaborazione dell'elenco di liquidazione del contributo;
- l'importo degli eventuali costi delle garanzie fornite dal sistema regionale delle garanzie (Federfidi, Cofal, Agrifidi) sino ad un massimo del 6% dell'importo garantito.

La Struttura regionale competente redige lo specifico verbale in SIARL, per la successiva produzione dell'elenco di liquidazione in ELEPAG, e trasmette all'istituto di credito copia del prospetto del calcolo del contributo.

L'importo dell'aiuto viene liquidato dall'O.P.R. in un'unica soluzione all'istituto di credito col quale è stato stipulato il mutuo.

Prima dell'erogazione del contributo, O.P.R. verifica eventuali riduzioni o compensazioni da applicare; nel caso di riduzioni, il piano di ammortamento deve essere ridefinito.

18. RIDUZIONI DEI PAGAMENTI DEL SALDO

Nella domanda di pagamento del saldo si rendiconta la spesa sostenuta, a fronte della quale si chiede l'erogazione del contributo.

La Struttura regionale competente controllando le domande di pagamento determina:

- il contributo richiesto (CR): cioè il contributo richiesto nella domanda di pagamento, sulla base della spesa rendicontata (nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore al massimale di spesa finanziabile, il contributo richiesto viene comunque calcolato sul massimale di spesa finanziabile);
- il contributo ammissibile (CA): cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile a seguito delle verifiche effettuate dalla Struttura regionale competente (spesa ammissibile).

Nel caso in cui il contributo richiesto superi il contributo ammissibile di oltre il 3%, al contributo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi (δC).

La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile, espressa in percentuale, è così calcolata:

$$\delta C = 100(CR - CA)/CA$$

Se δC risulta superiore al 3%, il contributo erogabile (CE) è così calcolato:

$$CE = CA - (CR - CA)$$

Esempio: nella domanda di pagamento il beneficiario richiede un contributo di 10.000 euro.

Il funzionario sulla base dei controlli amministrativi o *in loco* accerta un contributo ammissibile di 9.000 euro.

La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile risulta superiore al 3%:

$$\delta C = 100 (10.000 - 9.000)/9.000 = 11\%; \text{ pertanto il contributo erogabile è pari a } CE = 9.000 - (10.000 - 9.000) = 8.000 \text{ euro.}$$

Non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione nella rendicontazione di spese non ammissibili, che hanno causato la richiesta di un contributo (CR) superiore a quello ammissibile (CA).

L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli *in loco* ed *ex post*.

19. FIDEIUSSIONI

Nei seguenti casi l'erogazione dei contributi può essere effettuata solo a fronte della presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in originale:

- erogazione di anticipo su fidejussione previsto al paragrafo 15;
- assenza della documentazione per la conformità alle norme comunitarie applicabili agli investimenti prevista al paragrafo 16, punto 6 ultimo a capo e punto 10.

La polizza deve essere intestata all'Organismo Pagatore Regionale della Regione Lombardia.

La polizza deve essere redatta esclusivamente secondo lo schema previsto dal Manuale delle procedure OPR riportata nell'allegato 6.

L'importo garantito deve essere pari a quello da erogare, maggiorato del 10% comprensivo delle spese di escussione a carico del soggetto intestatario e degli interessi legali eventualmente dovuti.

Qualora fosse stato già erogato un anticipo, al momento del saldo la polizza dovrà garantire l'importo complessivo spettante.

La durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari a un anno, automaticamente rinnovata di sei mesi in sei mesi.

La polizza fideiussoria intestata all'OPR è svincolata dalla funzione di Autorizzazione dell'OPR previo ricevimento del nulla osta allo svincolo da parte della Struttura regionale delegata all'istruttoria.

La comunicazione di svincolo deve essere inviata al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario.

La garanzia fideiussoria deve essere corredata dalla conferma della sua validità.

Non è necessario richiedere la conferma di validità, qualora la garanzia sia emessa direttamente dalla Sede Centrale o da una filiale dell'Ente Garante (di norma un Istituto Bancario) con poteri analoghi a quelli della sede centrale.

Le garanzie stipulate presso filiali o agenzie devono essere validate dalle sedi centrali delle rispettive Compagnie Assicuratrici o Istituti Bancari.

La richiesta di conferma della garanzia fideiussoria deve essere inoltrata dalla Struttura regionale competente all'ufficio dell'Ente garante autorizzato all'emissione della validazione utilizzando esclusivamente il fac-simile previsto dal Manuale delle procedure OPR.

La conferma della validità della garanzia dovrà essere rinviata in originale o a mezzo fax alla Struttura regionale richiedente utilizzando esclusivamente il fac-simile previsto dal Manuale delle procedure OPR.

Alla conferma di validità dovrà essere allegata copia del documento di identità del firmatario della conferma stessa.

20. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE

La Struttura Regionale competente, dopo la compilazione dei verbali di controllo, redige tramite l'applicativo ELEPAG la relativa proposta di liquidazione del contributo secondo le modalità stabilite nel Manuale delle procedure OPR.

Una volta generati in ELEPAG, gli elenchi ed i relativi report di accompagnamento sono stampati, firmati ed inviati a OPR, anche in copia cartacea fino a che non sarà implementata a SIARL la firma digitale.

21. COMUNICAZIONI AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La Struttura Regionale competente per territorio comunica al beneficiario le risultanze del controllo nel rispetto delle procedure stabilite dal Manuale operativo OPR.

22. CONTROLLI IN LOCO

I controlli *in loco* si effettuano con le modalità stabilite dal Manuale dei controlli OPR.

Il controllo *in loco* interessa un campione pari almeno al 5% della spesa pubblica ammessa a finanziamento, selezionato annualmente da OPR sulla base di un'analisi del rischio.

Nel controllo *in loco* si verificano le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o di autocertificazione riguardanti informazioni ed elementi inseriti nella domanda di contributo relativi a stati di fatto che la normativa vigente prevede vengano autocertificati o dichiarati, sotto la responsabilità del richiedente, in quanto a sua conoscenza diretta.

Il controllo *in loco* viene effettuato contestualmente ai rilievi della visita *in situ*.

Il funzionario che realizza il controllo *in loco* non può coincidere con chi svolge il controllo tecnico amministrativo e il controllo del rispetto degli impegni.

Al termine del controllo effettuato il funzionario redige il verbale specifico e la relativa check-list.

Qualora si accerti una falsa dichiarazione, fatte salve le eventuali conseguenze penali previste dall'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000:

- l'operazione in esame è esclusa dal contributo, con il recupero degli importi eventualmente già erogati;
- il richiedente è escluso da qualsiasi contributo relativo alla misura per l'esercizio finanziario FEARS in corso e per quello successivo.

23. CONTROLLI EX-POST

Le procedure dei controlli *ex post* e gli elementi da verificare sono approfonditi nel Manuale operativo OPR.

I controlli *ex post* sono effettuati per verificare il mantenimento di impegni da parte dei beneficiari dopo il completo pagamento del contributo; gli impegni *ex post* decorrono dalla data di liquidazione dell'ultimo pagamento a favore del beneficiario.

Almeno l'1% della spesa ammessa per le operazioni che hanno ricevuto interamente il contributo è sottoposta ogni anno ai controlli *ex post*, a partire dall'anno successivo all'ultimo pagamento e fino al termine dell'impegno.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione alla Struttura regionale competente, pena la revoca del contributo.

I controlli *ex post* devono essere effettuati da funzionari che non abbiano preso parte ai controlli precedenti al pagamento, relativamente alla stessa operazione.

24. ESITO DEI CONTROLLI

Il regime di controllo e le conseguenti decadenze dall'aiuto sono improntati a principi di efficacia, proporzionalità rispetto all'irregolarità riscontrata e capacità dissuasiva.

Qualora, durante il controllo siano rilevate irregolarità (difformità o inadempienze) la Struttura regionale competente pronuncia la decadenza parziale o totale dagli aiuti.

Oltre alla decadenza, l'esito negativo del controllo può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla l. 898/86 di cui al paragrafo 29.

La decadenza totale viene pronunciata anche nel caso in cui il beneficiario, o un suo rappresentante, impediscano il regolare svolgimento delle operazioni di controllo, salvo che l'inadempienza sia dipesa da cause di forza maggiore o da altre cause indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Qualora si accerti una falsa dichiarazione relativa:

- alle condizioni di accesso alla misura,

• all'attribuzione del punteggio di priorità che ha consentito l'ammissione a finanziamento del dichiarante, fatte salve le eventuali conseguenze penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, la Struttura regionale competente pronuncia la decadenza totale dalla misura.

Qualora si accerti una falsa dichiarazione relativa all'attribuzione del punteggio di priorità che ha comportato il raggiungimento di una posizione superiore in graduatoria rispetto alla posizione effettivamente spettante, pur non incidendo sull'ammissione a finanziamento del dichiarante, fatte salve le eventuali conseguenze penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, la Struttura regionale competente pronuncia la decadenza parziale relativamente alla misura.

L'entità delle penalità da applicare sono definite nel Manuale operativo OPR.

25. IMPEGNI

Gli impegni assunti dal richiedente individuano le sue responsabilità in merito alla realizzazione di un'operazione.

In relazione al raggiungimento degli obiettivi perseguiti da un'operazione gli impegni si distinguono in essenziali e accessori:

- a. sono essenziali gli impegni che, se disattesi, non consentono il raggiungimento degli obiettivi della operazione realizzata;
- b. sono accessori gli impegni che, se disattesi, consentono il raggiungimento parziale degli obiettivi dell'operazione realizzata.

Il mancato rispetto di impegni essenziali comporta la decadenza totale relativamente alla operazione sulla quale si è verificata l'irregolarità.

Il mancato rispetto di impegni accessori comporta la decadenza parziale relativamente alla operazione sulla quale si è verificata l'irregolarità.

Le modalità di applicazione delle riduzioni del contributo dovute a inadempimento degli impegni sono definite dal Manuale operativo OPR.

25.1 Inadempienze a impegni essenziali

Di seguito sono elencate le inadempienze ad impegni essenziali che comportano la decadenza totale:

- impedimento al regolare svolgimento dei controlli *in loco* e/o delle visite *in situ*;
- invio della copia cartacea della domanda informatizzata oltre il 20° giorno continuativo successivo al termine di presentazione fissato dalle disposizioni attuative;
- invio delle correzioni di errori sanabili successivamente al termine fissato dalla richiesta (20 giorni);
- (per il settore latte vaccino) mancato rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte e alle quote di produzione imposte ai produttori di base conferenti;
- mancata realizzazione dell'operazione nei tempi che consentono il raggiungimento delle finalità della misura, in conformità agli obblighi derivanti dalla normativa vigente, dal Programma di Sviluppo Rurale e dalle Disposizioni attuative, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- mancato rispetto del vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- realizzazione dell'operazione in modo difforme rispetto alle finalità della misura e al progetto approvato, fatte salve eventuali varianti concesse;
- mancata comunicazione alla Struttura regionale competente, della cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore;
- mancato raggiungimento degli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento; in questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
- mancato rispetto degli obblighi contrattuali relativi all'acquisizione della materia prima;
- mancato invio della documentazione richiesta dalla Regione Lombardia in merito agli impegni e ai risultati dell'investimento.

Inoltre, nel caso in cui la documentazione integrativa richiesta dalla Struttura regionale competente pervenga successivamente al termine fissato dalla richiesta, è prevista la decadenza totale per singolo lotto omogeneo.

25.2 Inadempienze ad impegni accessori

Di seguito sono elencate le inadempienze ad impegni accessori che comportano una decadenza parziale (penalità):

- fare pervenire la copia cartacea della domanda di contributo oltre il 10° giorno di calendario dall'invio della domanda informatizzata, e comunque con un ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno successivo al termine fissato per la presentazione di quella informatizzata;
- mancata informazione e pubblicità circa il ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato (per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 1 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013);

- mancato raggiungimento degli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento; in questo caso la decadenza parziale dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi non incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
- mancata iscrizione a cespiti pluriennali delle fatture ammesse a finanziamento per le quali è previsto l'obbligo di registrazione;
(per i sistemi certificati) mancato rispetto del vincolo triennale di mantenimento delle certificazioni oggetto di finanziamento;
- (per prodotti tipici, biologici o sistemi di qualità riconosciuti dallo Stato) mancato rispetto del vincolo di produzione di quantitativi di prodotti tipici e/o biologici, riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria, e/o da sistemi di qualità alimentare, riconosciuti dallo Stato, percentualmente non inferiori a quelli previsti dagli obiettivi dell'investimento.

Le modalità di applicazione delle riduzioni del contributo dovute a inadempimento degli impegni accessori sono definite dal Manuale operativo OPR.

26. RECESSO E TRASFERIMENTO IMPEGNI

26.1 Recesso dagli impegni assunti

Il recesso parziale o totale, dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o *in loco*, se la rinuncia riguarda le parti della domanda che presentano irregolarità.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui l'autorità competente abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo *in loco*.

Il recesso, totale o parziale, comporta la decadenza totale o parziale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali (ad esclusione di cause di forza maggiore).

La rinuncia deve essere presentata a SIARL tramite una domanda di rinuncia totale o tramite una domanda di variante o modifica, nel caso di rinuncia parziale; una copia cartacea della rinuncia deve essere inoltrata alla struttura regionale competente.

Il recesso parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 70% del contributo ammesso; oltre tale percentuale di riduzione, il recesso diviene automaticamente totale.

Indipendentemente dalla percentuale calcolata, la rinuncia diventa totale quando l'impegno, ancora in essere dopo la richiesta di rinuncia, è inferiore al valore finanziario minimo d'intervento.

In caso di recesso parziale il beneficiario dovrà mantenere gli impegni per le operazioni ancora assoggettate agli impegni ed il contributo verrà erogato in modo proporzionale.

Il recesso parziale non è previsto nei confronti di obblighi che sono requisito per l'ammissibilità a contributo.

26.2 Cause di forza maggiore

Le cause di forza maggiore e la relativa documentazione probante sono:

- il decesso del beneficiario:
 - certificato di morte;
- l'impossibilità a svolgere l'attività lavorativa da parte del beneficiario per lungo periodo (almeno sei mesi) per malattie, incidenti, ecc.:
 - eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lunga degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentano lo svolgimento della specifica attività professionale;
- l'esproprio, non prevedibile al momento della domanda, di parte rilevante dell'azienda, tale da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento:
 - provvedimento dell'autorità pubblica che attesta lo stato di somma urgenza e dispone l'esproprio o l'occupazione indicando le particelle catastali interessate;
- le calamità naturali che coinvolgono parte rilevante dell'azienda tale da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento o che coinvolgono i territori interessati dalle opere oggetto dei lavori o che comportino variazioni dell'assetto territoriale, idraulico e geologico tali da pregiudicare la funzionalità dell'intervento:
 - provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o in alternativa;
 - certificato rilasciato da autorità pubbliche;
- la provata distruzione fortuita di fabbricati aziendali;
 - denuncia alle forze dell'ordine.

Altre situazioni non citate, potranno essere eventualmente riconosciute dalla D.G. Agricoltura e comunicate ad OPR.

Ulteriori cause di forza maggiore devono essere intese come "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà".

In caso di richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore, la documentazione relativa deve essere notificata per iscritto alla struttura regionale competente entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.

26.3 Cessazione totale dell'attività

La cessazione totale di attività senza possibilità di subentro da parte di un altro soggetto rappresenta un caso particolare di rinuncia o recesso per il quale si procede al recupero dei contributi già erogati maggiorati degli interessi legali.

In ogni caso si procederà al recupero dei contributi già erogati, maggiorati degli interessi legali, se il beneficiario non comunica per iscritto la cessazione dell'attività alla Struttura regionale competente entro 90 giorni continuativi dal momento della cessazione di attività.

Il trasferimento degli impegni assunti o il cambio del beneficiario può avvenire solo nei casi e con le modalità stabilite dal Manuale delle procedure OPR.

27. PRONUNCIA DI DECADENZA DEL CONTRIBUTO

La domanda ammessa a finanziamento decade a seguito di:

- irregolarità (difformità e/o inadempienze) accertate nell'ambito dell'attività dei controlli previsti dalle normative vigenti;
- rinuncia da parte del beneficiario.

Nel caso di accertamento di irregolarità, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede l'invio all'interessato del provvedimento di decadenza, cui si allega copia del verbale di controllo, tramite raccomandata con avviso di ricevimento; il provvedimento descrive le irregolarità riscontrate, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e contiene l'invito a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento.

Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni il provvedimento assume carattere definitivo.

Nel caso in cui siano presentate controdeduzioni, il riesame dei presupposti della decadenza è da compiersi entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni mediante accertamento (il limite è di 60 giorni nel caso nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo si renda necessaria l'attività di Commissioni collegiali).

Entro e non oltre i 15 giorni successivi al termine previsto per il riesame, deve essere inviato all'interessato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento:

- il provvedimento definitivo di decadenza parziale o totale dal contributo nel caso in cui il riesame confermi almeno parzialmente il permanere dei presupposti della decadenza,

oppure

- la comunicazione di accoglimento delle controdeduzioni e la revoca del provvedimento di decadenza.

Nel caso di rinuncia da parte del beneficiario, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede:

- che nessuna comunicazione debba essere fatta all'interessato, se la rinuncia parziale o totale precede l'erogazione del primo pagamento; la rinuncia del beneficiario viene acquisita nel fascicolo di domanda;
- che debba essere inviato all'interessato il provvedimento di decadenza parziale o totale, se la rinuncia è presentata dopo il primo pagamento (provvedimento a carattere definitivo, non essendo prevista la possibilità di presentare controdeduzioni).

Le procedure di emissione del provvedimento di decadenza e le modalità e i tempi di per il recupero delle somme indebitamente percepite sono stabilite dal Manuale delle procedure OPR.

28. RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione Lombardia dalle province, dall'Organismo Pagatore Regionale e dalla Direzione Generale Agricoltura è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

1. contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, al soggetto interessato è data facoltà, oltre alla possibilità di riesame della domanda in fase istruttoria con le modalità previste al 9.2, di esperire due forme alternative di ricorso, come di seguito indicato:
 - ricorso giurisdizionale al TAR competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
 - ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di utilizzare le seguenti possibilità:
 - richiesta di riesame alla Regione Lombardia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, che deve risolversi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte della Regione, le quali devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente; trascorsi i 90 giorni e in assenza di comunicazione da parte della Regione, opera il silenzio diniego e, pertanto, il ricorso si intende respinto;
 - ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

29. SANZIONI

In base a quanto disposto dalla Legge 689/81 al capo I, sezione I art. 9 "Principio di specialità" le sanzioni applicabili al Programma di Sviluppo Rurale 2007–2013 sono quelle previste dalla Legge 898/86 il cui sistema sanzionatorio prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative, fatti salvi i casi di applicazione del Codice Penale.

L'irrogazione di sanzioni amministrative avviene qualora si verifichi la presenza di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento di aiuti a carico totale o parziale del FEASR.

In base al combinato disposto dell'art. 1, capo I, sezione I della Legge 689/81 e dell'articolo 4, comma 1 della Legge 898/86 le sanzioni amministrative, fatti salvi i casi previsti dal Codice Penale, si applicano solo in presenza di false dichiarazioni.

In base all'articolo 4 – lettera c – Legge 898/86, l'autorità competente a determinare l'entità della sanzione amministrativa e ad emettere l'ingiunzione di pagamento è il presidente della Giunta Regionale della Regione Lombardia o un funzionario da lui delegato ed avviene seguendo le procedure stabilite dal Manuale delle procedure OPR.

Le sanzioni amministrative non sono dovute per importi indebitamente percepiti inferiori a 51,65 euro; per importi indebitamente percepiti superiori a 4.000,00 euro oltre alle sanzioni amministrative, è necessario provvedere alla comunicazione presso l'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) competente per l'eventuale avvio dell'azione penale.

30. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg CE n. 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).

Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento “Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali” approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni, disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.

31. DEFINIZIONI

PRODUTTORI DI BASE

Soggetti che effettuano tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici.

ORGANIZZAZIONI DI PRODOTTO

Le società costituite in forma di società di capitali, consortili e cooperative riconosciute dalla Regione o dallo Stato ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore.

TRASFORMAZIONE

Per trasformazione di un prodotto agricolo si intende qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

COMMERCIALIZZAZIONE

Per commercializzazione di un prodotto agricolo si intende la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività.

COMMERCIO AL DETTAGLIO

La movimentazione e/o trasformazione dei prodotti agricoli e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati.

PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) E GRANDI IMPRESE

| | |
|-----------------|---|
| Microimpresa | occupati < 10 persone e fatturato o totale di bilancio < 2 milioni di euro |
| Piccola impresa | occupati < 50 persone e fatturato o totale di bilancio < 10 milioni di euro |
| Media impresa | occupati < 250 persone e fatturato < 50 milioni di euro oppure totale di bilancio < 43 milioni di euro |
| Grande impresa | le altre imprese |

Per un'impresa di nuova costituzione si effettua una stima in buona fede del primo esercizio.

La determinazione dei dati dell'impresa (occupati effettivi e fatturato) si calcola, per le imprese “associate” e/o “collegate” con le modalità stabilite dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U. L 124 del 20 maggio 2003, pag. 36).

Allegato 1 – SCHEDA DI PROGETTO



FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

SCHEDA DI PROGETTO

MISURA 123

della ditta

1 Informazioni generali

Numero produttori di base interessati dal progetto di filiera

Numero dei soci o detentori di quote di capitale

Principali detentori di quote di capitale (in percentuale)

| Cognome e nome | Codice fiscale | % |
|----------------|----------------|---|
| | | |
| | | |
| | | |

Altri finanziamenti

| Normativa di riferimento | Importo contribuito | Anno |
|--------------------------|---------------------|------|
| | | |
| | | |
| | | |

Piano finanziario del progetto

| | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Costo complessivo del progetto (2+3) | <input style="width: 100%;" type="text"/> | |
| 2 | Contributo richiesto (20% o 30%) | <input style="width: 80%;" type="text"/> | <input style="width: 20%;" type="text"/> |
| 3 | Partecipazione del richiedente (4+5) | <input style="width: 80%;" type="text"/> | <input style="width: 20%;" type="text"/> |
| 4 | di cui fondi propri (liquidità, aumenti di capitale) | <input style="width: 80%;" type="text"/> | <input style="width: 20%;" type="text"/> |
| 5 | di cui prestiti da terzi (mutui e fidi bancari) | <input style="width: 80%;" type="text"/> | <input style="width: 20%;" type="text"/> |

suddivisione dei prestiti

| | | | | | |
|---------|---|-------|---|------|---|
| importo | <input style="width: 100%;" type="text"/> | tasso | <input style="width: 100%;" type="text"/> | anni | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| importo | <input style="width: 100%;" type="text"/> | tasso | <input style="width: 100%;" type="text"/> | anni | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| importo | <input style="width: 100%;" type="text"/> | tasso | <input style="width: 100%;" type="text"/> | anni | <input style="width: 100%;" type="text"/> |

Modulazione della spesa per anno

| | | | | |
|--------------------|--|--------------------------------|---------|--|
| Data inizio lavori | | Anno 2010 | importo | |
| Data fine lavori | | Anno 2011 | | |
| | | Anno 2012 | | |
| | | Costo complessivo del progetto | | |

2 Costi previsionali di esercizio di profitti e perdite (in migliaia di euro)

| Mese di chiusura esercizio finanziario | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Anno | | | | |
| VOCI CONTO ECONOMICO | | | | |
| A | 1) Ricavi vendite e prestazioni | | | |
| A | 2) Variazioni semilavorati e finiti | | | |
| A | 3) + 4) Lavoro per conto proprio | | | |
| A | 5) Altri ricavi | | | |
| Totale A - Produzione totale | | | | |
| B | 6) Costo delle materie prime e accessorie | | | |
| B | 7) + 8) Altri costi di esercizio | | | |
| B | 11) Variazioni materie prime | | | |
| Valore aggiunto | | | | |
| Valore aggiunto – A5 (da inserire al punto 2 della scheda di monitoraggio) | | | | |
| B | 9) Costi del lavoro | | | |
| Risultato di esercizio al lordo degli ammortamenti (MOL) | | | | |
| B | 10) Accantonamenti per ammortamenti, immobilizzazioni materiali e immateriali e svalutazioni | | | |
| Risultato di esercizio al netto degli ammortamenti | | | | |
| B | 12) 13) 14) Accantonamenti per rischi e oneri diversi di gestione | | | |
| C | 15) Proventi da partecipazioni | | | |
| C | 16) Altri proventi finanziari | | | |
| C | 17) Interessi e altri oneri finanziari – a breve periodo | | | |
| C | 17) Interessi e altri oneri finanziari – a medio lungo periodo | | | |
| D | 18) 19) Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | |
| E | 20) 21) Proventi e oneri straordinari | | | |
| Risultato al lordo delle tasse | | | | |
| 22) Imposte d'esercizio | | | | |
| Risultato al netto delle tasse | | | | |

3 Materie prime utilizzate prima e dopo l'investimento

| Unità di lavorazione:..... | (A) Impresa nel suo insieme | | | | | (B) Materia prima interessata dall'investimento |
|--|--------------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|------------------|--|
| | Anni anteriori alla domanda | | Anni successivi al termine dell'investimento | | | |
| | - 2 anno..... | - 1 anno..... | + 1 anno..... | + 2 anno..... | + 3 anno..... | + 3 anno |
| Quantità (tons) | | | | | | |
| Quantità complementare (.....) | | | | | | |
| Valore (Migliaia di euro) | | | | | | |
| Provenienza del prodotto al termine dell'investimento (%): | Lombardia <input type="text"/> | Italia <input type="text"/> | Paesi comunitari <input type="text"/> | Paesi terzi <input type="text"/> | | |
| Quantità (tons) | | | | | | |
| Quantità complementare (.....) | | | | | | |
| Valore (Migliaia di euro) | | | | | | |
| Provenienza del prodotto al termine dell'investimento (%): | Lombardia <input type="text"/> | Italia <input type="text"/> | Paesi comunitari <input type="text"/> | Paesi terzi <input type="text"/> | | |
| Quantità (tons) | | | | | | |
| Quantità complementare (.....) | | | | | | |
| Valore (Migliaia di euro) | | | | | | |
| Provenienza del prodotto al termine dell'investimento (%): | Lombardia <input type="text"/> | Italia <input type="text"/> | Paesi comunitari <input type="text"/> | Paesi terzi <input type="text"/> | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Totale materie prime (tons) | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

4 Prodotti trasformati/commercializzati prima e dopo l'investimento

| Unità di lavorazione:..... | (A) Impresa nel suo insieme | | | | | (B) Prodotto finito interessato dall'investimento |
|--|------------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|------------------|--|
| | Anni anteriori alla domanda | | Anni successivi al termine dell'investimento | | | |
| | - 2 anno | - 1 anno | + 1 anno..... | + 2 anno | + 3 anno..... | + 3 anno..... |
| Quantità (tons) | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Solo commercializzato <input type="checkbox"/> | Quantità complementare (.....) | | | | | |
| | Valore (Migliaia di euro) | | | | | |
| Destinazione del prodotto al termine dell'investimento (%): | Lombardia <input type="checkbox"/> | Italia <input type="checkbox"/> | Paesi comunitari <input type="checkbox"/> | Paesi terzi <input type="checkbox"/> | | |
| Quantità (tons) | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Solo commercializzato <input type="checkbox"/> | Quantità complementare (.....) | | | | | |
| | Valore (Migliaia di euro) | | | | | |
| Destinazione del prodotto al termine dell'investimento (%): | Lombardia <input type="checkbox"/> | Italia <input type="checkbox"/> | Paesi comunitari <input type="checkbox"/> | Paesi terzi <input type="checkbox"/> | | |
| Quantità (tons) | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Solo commercializzato <input type="checkbox"/> | Quantità complementare (.....) | | | | | |
| | Valore (Migliaia di euro) | | | | | |
| Destinazione del prodotto al termine dell'investimento (%): | Lombardia <input type="checkbox"/> | Italia <input type="checkbox"/> | Paesi comunitari <input type="checkbox"/> | Paesi terzi <input type="checkbox"/> | | |
| Totale prodotti finiti (tons) | | | | | | |

5 Costi dell'investimento

Sede dell'investimento

Prezziario opere edili utilizzato

Data delle stime

Data del prezziario

LOTTE OMOGENEE della domanda in SIARL (inserire le spese generali al punto 5)

1 Acquisto immobili

| | | | |
|-----|--|---------------|---|
| 1.1 | | € | |
| | | Totale voce 1 | € |

2 Costruzione e miglioramento di immobili

| | | | |
|-----|--|---------------|---|
| 2.1 | | € | |
| 2.2 | | € | |
| 2.3 | | € | |
| 2.4 | | € | |
| | | Totale voce 2 | € |

3 Impianti generici

| | | | |
|-----|--|---------------|---|
| 3.1 | | € | |
| 3.2 | | € | |
| 3.3 | | € | |
| 3.4 | | € | |
| | | Totale voce 3 | € |

Totale parziale A (1+2+3) € _____

4 Nuovi impianti tecnologici e macchinari

| | | | |
|-----|--|---------------|---|
| 4.1 | | € | |
| 4.2 | | € | |
| 4.3 | | € | |
| 4.4 | | € | |
| 4.5 | | € | |
| 4.6 | | € | |
| 4.7 | | € | |
| 4.8 | | € | |
| | | Totale voce 4 | € |

Totale parziale B (1+2+3+4) € _____

5 Spese generali

| | | | |
|-----|------------------------------------|------------------------------|---|
| 5.1 | Spese per sistemi certificati | € | |
| 5.2 | Altre spese generali (max 6% di B) | € | |
| | | Totale voce 5 (max 12% di B) | € |

Totale domanda di finanziamento € _____

Tutti gli importi devono essere indicati al centesimo senza arrotondamenti, come da preventivi, e al netto dell'I.V.A.

6 Scheda di monitoraggio

| | | | | |
|----------------|--|------------------------|--|------------------|
| Ditta | | | | |
| Settore | | Sede intervento | | Provincia |

| | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | PRE investimento | OBIETTIVO investimento |
| Anno di riferimento | | |

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| PRE investimento | OBIETTIVO investimento |
|-------------------------|-------------------------------|

| | | |
|---------------------|--|--|
| 1 Dipendenti | | |
| Maschi (ULA) | | |
| Femmine (ULA) | | |
| Totale | | |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| 2 Dati di bilancio | | |
| Valore della produzione* | | |
| Altri costi d'esercizio** | | |
| Valore aggiunto*** | | |
| Margine Oper.Lordo**** | | |

| | | |
|------------------|--|--|
| Manodopera (ULA) | | |
| Tecnici (ULA) | | |
| Impiegati (ULA) | | |
| Totale | | |

| | | |
|-------------------------|--|--|
| 3 Certificazioni | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|--|--|
| 4 Materia prima totale | | |
| quantità (tons) | | |
| valore (euro) | | |
| di cui Lombardia(%) | | |
| az. agr. fornitrici (n) | | |
| Modalità di remunerazione (nella colonna obiettivo, indicare il miglioramento, in termini di remunerazione della materia prima, previsto nei contratti preliminari coi produttori di base presentati per la realizzazione del progetto) | | |

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| 5 Prodotti finiti totali | | |
| Produzione totale | | |
| quantità (tons) | | |
| valore (euro) | | |
| di cui tipica | | |
| quantità (tons) | | |
| valore (euro) | | |
| di cui biologica | | |
| quantità (tons) | | |
| valore (euro) | | |
| di cui per l'estero | | |
| quantità (tons) | | |
| valore (euro) | | |
| Acquirenti totali (n) | | |

N.B. I successivi punti 6 e 7 vanno compilati esclusivamente se gli investimenti riguardano solo una parte delle produzioni aziendali.

| | | |
|--|--|--|
| 6 Materia prima interessata dall'investimento | | |
| quantità (tons) | | |
| valore (euro) | | |
| di cui Lombardia (%) | | |
| Az. Agr. fornitrici (n) | | |

| | | |
|--|--|--|
| 7 Prodotti finiti interessati dall'investimento | | |
| Produzione interessata | | |
| quantità (tons) | | |
| valore (euro) | | |
| di cui tipica | | |
| quantità (tons) | | |
| valore (euro) | | |
| di cui biologica | | |
| quantità (tons) | | |
| valore (euro) | | |
| di cui per l'estero | | |
| quantità (tons) | | |
| valore (euro) | | |
| Acquirenti (n) | | |

| |
|----------------------------|
| Note di chiarimento |
| |

* Voce A del conto econ; ** Voci 7 + 8 del conto econ. ; *** Conto econ: voce A – (5+6+7+8+11); **** Conto econ: voce A – (5+6+7+8+9+11)

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI PROGETTO

La scheda ha lo scopo di fornire nel modo più preciso possibile le informazioni occorrenti per la valutazione ed il monitoraggio dei progetti.

Tenuto conto della molteplicità dei settori di attività, delle persone giuridiche, delle situazioni esistenti, sussistono dei casi in cui certe informazioni non sono disponibili o non si adattano completamente a situazioni particolari o casi individuali; il richiedente può pertanto allegare delle spiegazioni complementari necessarie ad illustrare più completamente la particolarità della propria situazione.

1 Informazioni generali

Numero produttori di base

Coincide col numero di contratti di filiera presentati, conteggiando però, nei casi di contratti con cooperative, il numero dei produttori di base che effettivamente conferiscono materia prima alla ditta richiedente.

Le cooperative devono invece riportare il numero dei soci conferenti la materia prima.

Numero soci o detentori di quote di capitale

Riportare il numero dei soggetti partecipanti alla società.

Detentori di quote di capitale

Fra i principali detentori di quota di capitale, non menzionare i detentori la cui quota è inferiore al 10% del capitale.

Altri finanziamenti

Riportare gli interventi a carattere strutturale degli ultimi 5 anni per i quali si è usufruito di contributi pubblici, specificando la normativa di riferimento, l'importo del contributo e l'anno di erogazione dello stesso.

Piano finanziario

Il piano finanziario deve coprire l'importo necessario per la realizzazione di tutti gli investimenti.

Per liquidità aziendale: voci del conto economico B10a, B10b, B12 e utile d'esercizio.

Negli allegati alla domanda è prevista la presentazione di documentazione a sostegno dei dati riportati: per i fondi propri, liquidità di bilancio, prestiti soci, aumenti di capitale; per prestiti da terzi, conferma di istituti di credito della concessione di mutui e fidi, che riporti l'importo, la durata e le condizioni.

Modulazione della spesa

Le date d'inizio e fine lavori devono essere indicate con precisione e deve essere indicata la ripartizione annuale delle spese per la realizzazione dell'investimento.

2 Costi previsionali

Il formulario deve essere compilato con riferimento alle voci del conto economico riportate a sinistra della singola voce.

Questo formulario costituisce una previsione stabilita in base ai dati disponibili al momento della compilazione della domanda; ne consegue che questa stima, sia pur elaborata, ha carattere relativo e altro non è che un'approssimazione dello sviluppo prevedibile dell'impresa.

Compilare questo prospetto a **prezzi costanti (trascurando cioè l'inflazione)**, riempiendo le colonne da sinistra a destra, cominciando dal primo anno di attività successivo all'ultimazione dell'investimento.

In caso di riattamenti o razionalizzazioni di unità produttive esistenti, l'investimento influisce sulla gestione propriamente detta mediante riduzioni o aumenti dei costi e dei ricavi; occorre allora mettere in evidenza gli effetti dell'investimento sulla redditività globale, in termini di ricavi (voci positive) e di costi (voci negative) supplementari, indotti: per esempio un aumento del ricavato delle vendite sarà contato positivamente, così come una riduzione dei costi di manodopera, mentre invece un aumento di tali costi sarà contato negativamente, e così via; ne risulterà, in definitiva, un avanzo o un disavanzo di esercizio, indotto dall'investimento progettato.

Il formulario va perciò riempito antepoendo a ciascuno degli importi iscritti il segno + o il segno -, secondo il caso.

3 Materie prime

Specificare l'unità di lavorazione; nel caso l'investimento ne interessi più di una, specificare, a fianco dei dati riportati, l'unità di lavorazione di riferimento.

Compilare un riquadro per ogni tipologia di materia prima utilizzata nel processo produttivo, **indicando separatamente la materia prima biologica certificata e la materia prima destinata a produzioni tipiche ai sensi della normativa comunitaria.**

Se necessario, utilizzare più pagine del modello 3.

Per gli anni +1, +2, +3 (anni successivi alla data di fine investimento) i valori vanno espressi a prezzi costanti trascurando cioè l'inflazione.

Nella colonna A devono figurare la quantità in tonnellate, il valore in euro e la quantità complementare (es: numero suini) delle materie prime utilizzate dall'impresa nel suo insieme mentre nella colonna B unicamente le materie prime utilizzate nel quadro dell'investimento progettato.

Per ogni tipologia di materia prima interessata dall'investimento indicare in percentuale la provenienza prevista al termine dell'investimento.

4 Prodotti finiti

Specificare l'unità di lavorazione; nel caso l'investimento ne interessi più di una, specificare, a fianco dei dati riportati, l'unità di lavorazione di riferimento.

Compilare un riquadro per ogni tipologia di prodotti trasformati/commercializzati nel processo produttivo, **indicando separatamente il prodotto biologico certificato e le produzioni tipiche ai sensi della normativa comunitaria.**

Se necessario, utilizzare più pagine del modello 4.

Per gli anni +1, +2, +3 (anni successivi alla data di fine investimento) i valori vanno espressi a prezzi costanti trascurando cioè l'inflazione.

Nella colonna A devono figurare la quantità in tonnellate, il valore in euro e le quantità complementari (es: hl di vino) dei prodotti trasformati o commercializzati dall'impresa nel suo insieme e nella colonna B unicamente i prodotti trasformati o commercializzati nel quadro dell'investimento progettato.

Barrare la casella "solo commercializzato" nel caso in cui il prodotto non è soggetto a lavorazione e/o trasformazione da parte dell'unità di lavorazione; se una tipologia di prodotto è in parte trasformato e in parte commercializzato, compilare due righe distinte.

Per ogni tipologia di prodotto finito interessato dall'investimento indicare in percentuale la destinazione prevista al termine dell'investimento.

5 Costi dell'investimento

Indicare tutti i lotti omogenei inseriti nella domanda informatica a SIARL; le spese generali vanno indicate alla voce 5.

La compilazione deve essere effettuata sulla base dei costi riportati nei preventivi ed allegati alla domanda ad eccezione della voce 5.2 relativa ad "altre spese generali", per le quali la documentazione giustificativa verrà presentata in sede di accertamento finale.

Tutti gli importi devono essere indicati al centesimo di euro, come da preventivi senza arrotondamenti e al netto di IVA.

6 Scheda di monitoraggio

Per i valori monetari deve essere indicato l'intero importo arrotondato all'euro.

La scheda deve fornire un quadro complessivo dell'azienda e pertanto i dati ai punti 1, 2, 4 e 5 devono essere riferiti all'azienda nel suo insieme; fanno eccezione il punto 3 ed i punti 6 e 7; i punti 6 e 7 sono da compilare solo nel caso in cui gli investimenti non riguardino tutta l'azienda; in tal caso vanno specificate quali parti della produzione totale descritta in precedenza (punti 4 e 5) sono interessate dall'investimento.

Il formulario è strutturato su due colonne nelle quali vanno indicati gli anni di riferimento: nella prima (pre investimento) vanno indicati i valori relativi all'ultimo anno prima dell'inizio dell'investimento, mentre nella seconda (obiettivo investimento) deve essere stimato il valore dopo tre anni dal termine dell'investimento sulla base dello sviluppo prevedibile dell'impresa.

Pertanto i dati devono essere coerenti con la documentazione allegata alla domanda (bilanci aziendali) e con quelli riportati nei punti precedenti della scheda di progetto (in particolare "costi previsionali", "materie prime" e "prodotti finiti").

- 1 Si richiede il numero di dipendenti maschi e femmine in Unità Lavorative Annue.
Indicare inoltre la suddivisione degli addetti totali inquadrati nelle qualifiche di manodopera, tecnico, impiegato.
- 2 Riportare i dati dell'ultimo bilancio e del bilancio previsionale (anno +3) del punto 2 della scheda di progetto;
valore della produzione: totale voce A del conto economico;
altri costi d'esercizio comprendono sia i costi dei servizi ricevuti sia il godimento di beni di terzi (voci 7 e 8 del conto economico);
il **valore aggiunto** scaturisce dalla seguente formula ottenuta dalle voci del conto economico, Totale voce A – (5+6+7+8+11);
il **marginale operativo lordo** scaturisce dalle voci del conto economico, Totale voce A – (5+6+7+8+9+11).
- 3 Deve essere segnalato il possesso di certificazioni ISO 9000, ISO 14000-EMAS, UNI EN ISO 22005, ISO/IEC 17025, ma esclusivamente quelle relative alle produzioni interessate dall'investimento.
- 4 I valori devono concordare con quelli riportati al **punto 3 (anno –1 e anno +3)** della scheda di progetto e, come detto in precedenza, i dati devono riferirsi all'insieme della ditta.
Nella prima riga va riportato il totale della materia prima trasformata; mentre alla seconda riga va riportato il valore in euro del totale della materia prima trasformata.
Alla riga successiva va segnalata la percentuale di tale materia prima prodotta sul territorio della regione Lombardia.
Alla quarta riga, colonna "pre", va riportato il numero di aziende agricole (o di soci) dalle quali l'azienda ha acquisito la materia prima (nel caso di fornitori cooperative va conteggiato il numero delle aziende agricole effettivamente fornitrici); mentre nella colonna "obiettivo" va riportato il numero di aziende agricole (o di soci) dalle quali l'azienda acquisirà la materia prima (anche sulla base dei contratti preliminari di fornitura allegati alla domanda di finanziamento).
Modalità di remunerazione: nella colonna "pre" indicare le modalità di pagamento della materia prima ai produttori di base utilizzata nell'anno precedente la domanda (prezzo di mercato ecc.), mentre nella colonna "obiettivo" indicare il miglioramento, in termini di remunerazione della materia prima, previsto nei contratti preliminari coi produttori di base allegati alla domanda di finanziamento.
- 5 I valori devono concordare con quelli riportati al **punto 4 (anno –1 e anno +3)** della scheda di progetto e, come detto in precedenza, i dati devono riferirsi all'insieme della ditta.
Per ogni voce riportare la quantità in tonnellate e il rispettivo valore in euro.
Nella prima riga va riportato il totale dei prodotti finiti cioè trasformati/commercializzati.
Nelle righe successive vanno riportati i dati relativi alla parte di prodotti finiti che hanno la caratteristica, rispettivamente, di essere biologici ai sensi del Reg CEE n 2092/91, di essere tipici ai sensi delle normative comunitarie e di essere destinati all'esportazione.
Nell'ultima riga riportare il numero di soggetti ai quali viene venduto il prodotto finito.

I successivi punti 6 e 7 vanno compilati solo nel caso in cui gli investimenti non riguardino tutta l'azienda; in tal caso nei punti 6 e 7 vanno specificate quali parti della produzione totale descritta in precedenza (punti 4 e 5) sono interessate dall'investimento; i valori riportati nella colonna "obiettivo" devono concordare con quelli riportati al **punto 3 e 4 colonna B (anno +3 interessato dall'investimento)** della scheda di progetto.

Nel riquadro delle note riportare eventuali chiarimenti necessari ad illustrare la particolarità dei dati riportati nella scheda di monitoraggio.

Allegato 2 – SCHEDA DI ADESIONE AL PROGETTO DI FILIERA



Regione Lombardia

FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013**MISURA 123****SCHEDA DI ADESIONE AL PROGETTO DI FILIERA
DELLA DITTA _____**

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante della ditta:

RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

INDIRIZZO

COMUNE

PROV

CAP

TELEFONO

TELEFAX

E-MAIL

DICHIARA

- di aderire al progetto di filiera previsto dalla misura 123 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Lombardia;
- di essere a conoscenza del contenuto delle disposizioni attuative della misura 123 e degli impegni specifici che assume a proprio carico con la presente adesione;
- i dati relativi alla situazione aziendali di seguito riportati;
- di autorizzare l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nella presente scheda, anche ai fini dei controlli da parte di organismi comunitari e nazionali, nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, del d.lgs. n 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

SITUAZIONE AZIENDALE

| | |
|------------------------------|----|
| TERRENI IN CONDUZIONE | ha |
|------------------------------|----|

| |
|-------------------|
| IN FILIERA |
| ha |

| PRODUZIONI VEGETALI (specificare tipologia) | |
|--|---|
| | t |
| | t |
| | t |
| | t |
| | t |
| | t |

| |
|---|
| t |
| t |
| t |
| t |
| t |
| t |

| PRODUZIONI ZOOTECNICHE (specificare tipologia) | N capi | Peso medio |
|---|---------------|-------------------|
| | | kg |

| |
|---|
| t |
| t |
| t |
| t |
| t |
| t |

| | |
|--|------|
| QUOTE LATTE UFFICIALMENTE ASSEGNATE | q.li |
|--|------|

| |
|------|
| q.li |
|------|

Barrare la casella nel caso di soggetto ex bieticoltore ai sensi del Reg. CE n 320/2006, che nel corso della campagna 2006 ha dovuto ridurre o abbandonare la produzione bieticola rispetto al triennio ante riforma (2003-2004-2005).

Data _____

Firma del legale rappresentante

N.B. 1. Nella colonna "in filiera" devono essere riportati i quantitativi delle produzioni aziendali oggetto del contratto di filiera stipulato con il trasformatore.

2. Allegare fotocopia del documento d'identità.

Allegato 3 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ**

(art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____, Cod. Fisc. _____,
nato/a _____, prov. _____, il _____, residente a _____,
prov. _____, Via/C.na/P.zza _____, legale rappresentante della ditta _____,

in riferimento al progetto presentato ai sensi della misura 123 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

che, in base a quanto stabilito dalla Raccomandazione 2003/361/CE, in merito anche a relazioni esistenti con imprese associate e/o collegate, la predetta ditta è definita nella categoria d'impresa:*

microimpresa

piccola impresa

media impresa

grande impresa che occupa meno di 750 dipendenti (ULA) o con un fatturato annuo inferiore ai 200 milioni di Euro;

di essere stato previamente informato sul trattamento dei dati che vengono trattati nelle diverse fasi procedurali nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo n 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

luogo _____ (___)

data _____

IL DICHIARANTE

(timbro della ditta)

* Barrare la casella corrispondente alla categoria della ditta.

Allegato 5 – DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Fac simile (da redigere su carta intestata della Ditta fornitrice)

DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Si dichiara che le opere e/o le forniture di cui alle sotto elencate fatture sono state interamente pagate e la Ditta sottoscritta non vanta alcun credito o patto di riservato dominio o prelazione sulle stesse.

Si dichiara altresì che per le stesse forniture non sono state emesse note di credito a favore della ditta

Si precisa inoltre che il materiale fornito è nuovo di fabbrica e che per la costruzione o l'assemblaggio non sono state utilizzate parti usate.

Elenco fatture:

n.....del.....

n.....del.....

Data e Timbro della ditta

Firma del legale rappresentante

Allegato 6 – SCHEMA DI FIDEIUSSIONE**SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI CONCESSI NELL'AMBITO DELLA MISURA 123 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 - REG. (CE) N. 1698/2005**

**All'Organismo Pagatore Regionale
Regione Lombardia
Via F. Filzi, 22
20124 MILANO**

PREMESSO

- a. che la Ditta _____ con sede in _____ Cod. Fiscale _____ P. IVA _____ iscritta nel registro delle imprese di _____ al numero _____ (di seguito indicato **Contraente**) ha richiesto all'Organismo Pagatore Regionale – Regione Lombardia il pagamento di ⁽²⁾ _____ per un importo pari a euro _____ per l'investimento relativo alla misura 123 prevista dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia;
- b. che detto pagamento relativo a ⁽¹⁾ _____ è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione per un importo complessivo di euro _____ pari al 110% del pagamento richiesto a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo erogato ove risultasse che la Ditta non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte;
- c. che qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche o da corpi di Polizia giudiziaria l'insussistenza totale o parziale del diritto al contributo, l'Organismo Pagatore Regionale – Regione Lombardia, ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 2220/85 e successive modifiche e integrazioni, deve procedere all'immediato incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto.

CIÒ PREMESSO

L'Assicurazione / Banca _____ P. IVA _____ con sede in _____ (di seguito indicata **Fideiussore**), nella persona del legale rappresentante pro tempore / procuratore speciale _____ nato a _____ il _____ dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore nell'interesse del Contraente, a favore del Organismo Pagatore Regionale – Regione Lombardia (di seguito indicato **OPR**) dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dal OPR in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino a concorrenza della somma massima di euro _____.

1. Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare ad OPR quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Il pagamento dell'importo richiesto da OPR sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad OPR alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.
3. La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. e di quanto contemplato agli artt. 1955 - 1957 del C.C., volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 – 1247 del C.C. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di OPR.
4. La presente garanzia avrà durata pari a un anno, automaticamente rinnovata di sei mesi in sei mesi. Lo svincolo della fideiussione è di competenza dell'OPR ed avviene con apposita dichiarazione scritta e comunicata alla società.
5. In caso di controversie fra OPR e il Fideiussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Milano.

IL CONTRAENTE**LA SOCIETÀ**

⁽²⁾ Inserire una delle seguenti causali:

- Anticipazione sul contributo concesso.
- Erogazione del saldo in assenza del certificato di agibilità e dichiarazione di inizio attività produttiva e/o autorizzazioni sanitarie.
- Altri casi da specificare.

NB: In caso di erogazione del saldo successivo ad un anticipo, l'importo da garantire è pari al 110% dell'intero contributo concesso.

ALLEGATO 2



FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

MISURA 216 Investimenti non produttivi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

INDICE

- 1. OBIETTIVI**
- 2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA**
 - 2.1 Chi non può presentare la domanda
- 3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO**
- 4. TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO**
 - 4.1 Collegamenti con la misura 214
- 5. SPESE AMMISSIBILI E AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI**
 - 5.1 Spese ammissibili:
 - 5.2 Spesa ammissibile ed entità del contributo
- 6. LIMITI E DIVIETI**
- 7. CUMULABILITÀ E COMPATIBILITÀ DEI FINANZIAMENTI**
- 8. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**
- 9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO**
 - 9.1 Quando presentare la domanda
 - 9.2 A chi presentare la domanda
 - 9.3 Come presentare la domanda
 - 9.4 Documentazione da presentare
 - 9.5 Errori sanabili o palesi
 - 9.6 Documentazione incompleta
 - 9.7 Documentazione integrativa
 - 9.8 Progetto definitivo
 - 9.9 Responsabilità del tecnico progettista
 - 9.10 Pareri di compatibilità delle aree protette e siti Natura 2000
- 10. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE**
 - 10.1. Criteri di selezione dei beneficiari
 - 10.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente
 - 10.3 Richieste di riesame
 - 10.4 Completamento delle istruttorie e graduatorie delle domande
- 11. SUDDIVISIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO**
- 12. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI**
- 13. ESECUZIONE DEI LAVORI**
 - 13.1 Proroghe
 - 13.2 Varianti
 - 13.2.1 Varianti in corso d'opera
 - 13.2.2 Varianti nei limiti del 10%
 - 13.2.3 Modifiche di dettaglio
 - 13.2.4 Varianti non ammesse e limiti alle varianti
- 14. STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)**
- 15. ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI E SALDO**
 - 15.1 Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari privati
 - 15.2 Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari pubblici

- 15.3 Controlli amministrativi per l'accertamento dei lavori
 - 15.4 Controlli tecnici per l'accertamento dei lavori
 - 15.5 Penalità e decadenze in fase di accertamento dei lavori
 - 15.5.1 Decadenze in fase di accertamento dei lavori
 - 15.5.2 Penalità in fase di accertamento dei lavori
 - 16. CONTROLLO IN LOCO**
 - 17. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (SAL O SALDO)**
 - 18. CONTROLLI "EX-POST"**
 - 19. EROGAZIONE DEI PREMI PER MANTENIMENTO**
 - 20. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE**
 - 21. DECADENZA DAL CONTRIBUTO**
 - 22. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI**
 - 22.1 Recesso dagli impegni
 - 22.2 Trasferimento degli impegni
 - 23. IMPEGNI (OBBLIGHI DEI BENEFICIARI)**
 - 23.1 Impegni essenziali
 - 23.1.1 Definizioni preliminari
 - 23.1.2 Definizione di fallimento dell'impianto
 - 23.2 Impegni accessori
 - 24. RICORSI**
 - 24.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda
 - 24.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo
 - 25. SANZIONI**
 - 26. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
- Allegato 1 – COSTI STANDARD**
Allegato 2 – ALLEGATO TECNICO
-

1. OBIETTIVI

La Misura si propone di:

- supportare gli investimenti aziendali non remunerativi necessari alla realizzazione degli obiettivi delle misure agro ambientali;
- valorizzare le funzioni ambientali e di pubblica utilità dei Siti Natura 2000 e delle aree protette, attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:
- contribuire alla tutela dell'ambiente e al miglioramento del paesaggio;
- tutelare la qualità delle risorse idriche superficiali e profonde;
- conservare la biodiversità, tutelare e diffondere sistemi agro-silvo-forestali ad alto valore naturalistico.

La Misura 216 è strettamente connessa con la Misura 214 "Pagamenti agroambientali", in particolare con le azioni F "Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate" e G "Miglioramento ambientale del territorio rurale".

2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

- a) imprese individuali:**
 - titolari di partita IVA;
 - iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti").
- b) società agricole:**
 - titolari di partita IVA;
 - iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprese agricole").
- c) società cooperative:**
 - titolari di partita IVA;
 - iscritte all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento.
- d) altri soggetti**
 - persone fisiche
 - persone giuridiche di diritto pubblico o privato gestore del territorio.

2.1 Chi non può presentare la domanda

- gli agricoltori che beneficino del sostegno al prepensionamento;
- le persone, fisiche o giuridiche, considerate “non affidabili” dall’Organismo Pagatore Regionale (OPR).

3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO

Il richiedente deve essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto.

I soggetti richiedenti che risultano essere primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte.

Gli organismi delegati verificano il rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte.

L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi.

4. TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

Azione A: Realizzazione strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate

- A.1 Costituzione di siepi e filari;
- A.2 Costituzione di fasce tampone boscate.

Attraverso questa azione è possibile realizzare nuove siepi, filari e fasce tampone boscate come di seguito definite e comunque attenendosi alle indicazioni previste nel documento tecnico allegato alle presenti disposizioni attuative:

- **siepe:** struttura vegetale plurispecifica ad andamento lineare, che può essere costituita con specie arbustive e/o arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona;
- **filare:** formazione vegetale ad andamento lineare e regolare, generalmente a fila semplice o doppia, composta da specie arboree governate ad alto fusto;
- **fascia tampone boscata:** area tampone ad andamento lineare coperta da vegetazione arborea arbustiva localizzata lungo scoline, fossi, rogge e canali di bonifica o altri corsi d'acqua che drenano acque dai campi coltivati, realizzata con specie appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona con particolare attitudine alla captazione degli inquinanti.

Le specifiche tecniche per le diverse tipologie di intervento, con l'indicazione delle modalità di realizzazione delle strutture e delle specie vegetali utilizzabili, sono indicate nel documento tecnico allegato alle presenti disposizioni attuative.

Azione B: Miglioramento ambientale del territorio rurale

B.1 - Recupero dei fontanili

Questa tipologia di intervento prevede il recupero ambientale e funzionale di fontanili, compresi gli interventi finalizzati a ripristinare o a incrementare la portata idrica prodotta, mediante interventi di manutenzione straordinaria sulla testa o sull'asta dei fontanili.

B.2 - Rinaturalizzazione di altri tipi di zone umide

Gli interventi sono finalizzati alla realizzazione di zone umide d'interesse vegetazionale e faunistico su terreni agricoli.

Le specifiche tecniche per le diverse tipologie di intervento sono indicate nel documento tecnico allegato alle presenti disposizioni attuative.

4.1 Collegamenti con la misura 214

Le azioni A e B2 agiscono in sinergia con la Misura 214 “Pagamenti agroambientali”, attraverso la quale si concedono contributi pari a € 450/ha per il mantenimento di queste strutture vegetali.

I beneficiari di queste azioni potranno quindi, negli anni successivi a quello di impianto delle strutture, aderire alla Misura 214 per l'azione F “Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate” e per l'azione G “Miglioramento ambientale del territorio rurale”.

La durata degli impegni è di 10 anni per l'azione A e di 15 anni per l'azione B2, così come precisato nel successivo paragrafo 23 “Impegni” (obblighi dei beneficiari).

5. SPESE AMMISSIBILI E AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI

Sono finanziabili solo gli interventi conformi alle specifiche riportate nel documento tecnico.

Possono essere finanziati solo interventi iniziati e spese sostenute dopo la presentazione informatica della domanda.

¹ L'affidabilità del richiedente è legata alla sua condotta durante altre operazioni, finanziate dal PSR 2000-2006 o dal PSR 2007-2013. I casi in cui il richiedente risulta non affidabile sono specificati nella parte II, par. 15.3.1 del Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale (4° S.S. BURL 29 febbraio 2008).

5.1 Spese ammissibili:

Tipologia A - Costituzione di siepi, filari e fasce tampone boscate

- lavori di preparazione del terreno e di allestimento degli impianti (lavorazioni agronomiche per la preparazione del terreno, tracciamento filari, apertura buche, concimazione di fondo, pacciamatura, tutori, utilizzo di apparati di difesa per le piante, etc.), l'acquisto del materiale vegetale arbustivo e arboreo, corredato da certificazione d'origine e fitosanitaria, quando richiesta.

Tipologia B.1 - Recupero dei fontanili

- lavori di ripristino della funzionalità della testa e dell'asta del fontanile;
- operazioni necessarie a consentire il deflusso delle acque;
- interventi di stabilizzazione delle sponde mediante l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica², compresi quelli a carico della vegetazione arborea ed arbustiva;
- interventi di riequipaggiamento vegetazionale laddove carente.

Tipologia B.2 - Rinaturalizzazione di altri tipi di zone umide

Sono ammissibili solo gli interventi realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica².

- scavi e movimenti di terra, compreso il rimodellamento del terreno;
- altri interventi di sistemazione idraulica e/o di regimazione delle acque, comprese le opere necessarie a ;
- semine e piantumazioni per la creazione di praterie umide;
- lavori di sistemazione di alberi ed arbusti;
- piantumazioni.

Per tutte le tipologie di intervento:

- le seguenti spese generali, che possono costituire al massimo il 15% delle spese ammissibili, per:
 - progettazione;
 - consulenze specialistiche di supporto alla progettazione e/o direzione dei lavori;
 - spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR (posa di cartelli, targhe o pannelli informativi) fino ad un massimo di € 200;
 - analisi del terreno.

L'IVA non è mai spesa ammissibile.

5.2 Spesa ammissibile ed entità del contributo

Per tutte le tipologie di intervento è riconosciuto un contributo pari al **100%** delle spese totali ammissibili, comprensive di spese generali.

La spesa massima ammissibile totale unitaria è variabile in relazione alla tipologia di intervento, come di seguito precisato:

- € 8.900,00/km per A1.1 (siepi);
- € 2.400,00/km per A1.2 (filari semplici);
- € 11.400/ha per A2 (fasce tampone boscate);
- € 60.000 per B1 (fontanile);
- € 35.000/ha per B2 (rinaturalizzazione).

Per le siepi la lunghezza minima deve essere di almeno 400 m, derivante dalla somma di più elementi lunghi almeno 25 m ciascuno.

Per i filari la lunghezza minima del singolo filare (sia per le azioni A.1.3 che A.2) deve essere di almeno 300 m, derivante dalla somma di più elementi lunghi almeno 50 m ciascuno.

Per la rinaturalizzazione di altri tipi di zone umide la superficie minima è di 0,2 ha.

L'importo massimo di spesa ammessa per ciascuna domanda è fissato in € 300.000,00.

6. LIMITI E DIVIETI

Gli interventi non dovranno contrastare con le norme previste dalla pianificazione degli enti competenti sul cui territorio ricade l'intervento.

Nelle fasce tampone boscate (A.1.2), nei fontanili recuperati (B.1) e nelle zone umide realizzate (B.2) con il contributo della presente misura non deve essere precluso l'accesso al pubblico se non per comprovati motivi di pubblica sicurezza o di tutela della biodiversità.

7. CUMULABILITÀ E COMPATIBILITÀ DEI FINANZIAMENTI

Il richiedente può presentare domande di finanziamento anche per altre "misure" previste da fonti di finanziamento diverse dal Programma di Sviluppo Rurale. Tuttavia gli aiuti non sono cumulabili e pertanto, in caso di ammissione a finanziamento di

² Realizzati in conformità a quanto descritto nel *Quaderno delle opere tipo di ingegneria naturalistica*, approvato con d.g.r. 6/48740 del 29 febbraio 2000, pubblicato sul 1° Supplemento Straordinario al n. 19 del BURL 9 maggio 2000 e alla *Direttiva sull'impiego dei materiali vegetali vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia*, approvata con d.g.r. 6/29567 dell'1 luglio 1997, pubblicata sul 1° Supplemento Straordinario al n. 31 del BURL 29 luglio 1997.

due o più domande, il richiedente deve optare per una di esse e rinunciare formalmente alle altre. Copia della comunicazione di rinuncia deve essere inviata anche all'Amministrazione che ha ammesso la domanda a finanziamento.

8. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Tutte le tipologie di intervento della misura si applicano nel territorio dei comuni classificati da ISTAT come pianura. Per la tipologia di intervento B2, gli interventi devono interessare gli elementi di primo livello della Rete Ecologica Regionale, approvata con d.g.r. 8/8515 del 26 novembre 2008 situati in pianura.

9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

9.1 Quando presentare la domanda

Le domande possono essere presentate **ininterrottamente dal giorno di pubblicazione del presente bando sul BURL al 31 marzo 2010**. Tuttavia, al fine della redazione delle graduatorie e delle istruttorie delle domande, il periodo di presentazione di queste ultime è suddiviso in intervalli, denominati **periodi, individuati di seguito**:

| CRONO - PROGRAMMA | 1° periodo | 2° periodo |
|-------------------|--|-----------------------|
| Apertura periodo | Data di pubblicazione del presente bando sul BURL | 2 gennaio 2010 |
| Chiusura periodo | 31 dicembre 2009 | 31 marzo 2010 |

9.2 A chi presentare la domanda

La domanda di aiuto deve essere inviata alla **Provincia** sul cui territorio si trovano i terreni agricoli o, se il terreno si estende su più province, alla Provincia nella quale si trova la maggior parte dei terreni inseriti in domanda. La Provincia che riceve la domanda è tenuta ad informare le altre Province interessate.

9.3 Come presentare la domanda

Fasi dell'inoltro della domanda:

- accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it (indirizzo attuale), nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL);
- registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (login e password).

Le informazioni relative alla presentazione della domanda informatizzata sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola riconosciuti (CAA);

- accedere al sito www.siarl.regione.lombardia.it, selezionare e compilare il modello di domanda per la Misura 216.

I dati inseriti durante la compilazione della domanda vengono incrociati, per verificarne la correttezza, con le informazioni certificate contenute nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale istituiti nell'ambito del SIARL;

- compilare on line anche la scheda della Misura 216 in cui riportare:
 - gli investimenti previsti con i tempi di realizzazione degli interventi e del piano finanziario in base al quale saranno erogati i contributi. Sono ammesse non più di due liquidazioni per ogni progetto: stato di avanzamento dei lavori e saldo, come meglio specificato nei paragrafi 14 e 15;
 - un'autodichiarazione relativa ai requisiti posseduti;
 - gli impegni assunti per la realizzazione del programma di investimento.

Il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione, che coincide con l'avvio del procedimento, e l'avvenuta ricezione della domanda da parte della Provincia;

- stampare domanda e scheda di Misura e firmare entrambe in originale;
- far pervenire alla Provincia competente la copia cartacea della domanda, della scheda di Misura e la documentazione di cui al paragrafo successivo, entro 10 giorni di calendario dall'invio elettronico della domanda tramite SIARL. La data di riferimento è certificata dal timbro del Protocollo se la domanda è presentata a mano, dal timbro postale se inviata tramite posta.

I termini ultimi entro i quali far pervenire alla Provincia competente la copia cartacea della domanda e la documentazione allegata sono pertanto:

| CRONO - PROGRAMMA | 1° periodo | 2° periodo |
|---|------------------------|-----------------------|
| Presentazione documentazione alla Provincia entro 10 giorni dalla trasmissione della domanda a SIARL e comunque entro il: | 10 gennaio 2010 | 10 aprile 2010 |

9.4 Documentazione da presentare

1. **copia cartacea** della domanda firmata in originale con fotocopia di documento di identità in corso di validità;

2. **autocertificazione**³, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, relativa a:
 - autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente non sia proprietario dei terreni, ad effettuare gli interventi oppure esito della procedura prevista dall'art. 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";
 - per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione (o richiesta di rinnovo della concessione se scaduta) e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;
3. **Progetto definitivo** redatto da un tecnico abilitato per la categoria di lavori prevista;
4. se ricorre il caso, **dichiarazione** di avere richiesto per gli interventi previsti dalla presente Misura, il finanziamento anche con altre "fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, specificando quali;
5. **lettera di incarico** del tecnico;
6. qualora l'intervento ricada in tutto o in parte in siti Natura 2000 e nelle aree protette, **parere di compatibilità** del progetto definitivo emesso dall'ente di gestione (le cui eventuali prescrizioni devono essere recepite nel progetto allegato).

Qualora il progetto, la direzione lavori o l'assistenza tecnica siano effettuate da un Ente Pubblico o da una Società, è indispensabile che sia individuato un professionista o un dipendente responsabile dell'intervento in possesso dei necessari requisiti professionali.

Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nella scheda di Misura sono resi ai sensi del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, articoli 46 e 47, e costituiscono "dichiarazioni sostitutive di certificazione" e "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà". I richiedenti possono fare riferimento a documentazione già presentata all'ente competente ed allegare ulteriore documentazione ritenuta utile alla valutazione del progetto. Eventuale documentazione integrativa può essere formalmente richiesta dall'ente competente per acquisire elementi utili all'istruttoria e alla valutazione dell'iniziativa proposta.

9.5 Errori sanabili o palesi

Per la definizione e le modalità di correzione di eventuali **errori sanabili o palesi**, si rimanda al documento dell'OPR "Linee guida per la valutazione dell'errore palese" approvato con decreto n. 10943 del 27 ottobre 2009, disponibile sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.

9.6 Documentazione incompleta

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta e la documentazione mancante non sia indispensabile all'avvio dell'istruttoria, l'Ente competente può richiederne la presentazione al richiedente entro un termine non superiore a 20 giorni. Nel caso in cui la domanda sia priva di documentazione tecnica e amministrativa indispensabile per poter avviare l'istruttoria, l'Ente competente pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente.

9.7 Documentazione integrativa

Nel caso in cui si evidenzi la necessità di documentazione integrativa, rispetto a quella prevista dalle presenti disposizioni attuative, l'Ente competente deve inoltrare richiesta formale indicando i termini temporali di presentazione.

9.8 Progetto definitivo

Il progetto definitivo deve essere redatto in conformità alla vigente normativa in materia di lavori pubblici e di sicurezza dei cantieri di lavoro, essere completo degli elaborati tecnici che dovranno descrivere analiticamente le diverse opere e gli scopi degli interventi, nonché i risultati attesi che ne giustificano la realizzazione, per consentire la corretta valutazione del progetto e la realizzazione dello stesso.

Questo deve essere firmato dal tecnico che lo ha redatto sotto la propria responsabilità e **deve contenere**:

- a) la **localizzazione** dell'intervento tramite:
 - corografia su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, riportante l'area oggetto dell'intervento;
 - estratto di mappa delle superfici interessate prodotto in un'unica tavola;
 - planimetria con l'indicazione dell'esatta estensione delle superfici interessate dalla realizzazione della zona umida e dei tratti di fontanile oggetto di intervento;
- b) la **relazione tecnica** contenente la descrizione dell'intervento da realizzare ed in particolare gli obiettivi, la motivazione dell'intervento, l'elenco delle specie da impiegare, il modulo di impianto, gli interventi colturali, le modalità ed i tempi di esecuzione dei lavori, etc., specificando:
 - **le caratteristiche stazionali**;
 - **la scelta delle specie**, da motivare in base alle loro attitudini ecologiche;
 - **messa a dimora delle piante**: apertura delle buche, concimazioni localizzate, eventuale pacciamatura, eventuale uso di tutori e di protezioni individuali, etc.;
- c) l'analisi dei prezzi, se per la stima dei lavori **non** si fa riferimento ai costi standard allegati alle presenti disposizioni attuative;

³ Redatta secondo quanto previsto dal d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, articoli 46 e 47.

- d) il computo metrico estimativo dei lavori se per la stima dei lavori **non** si fa riferimento ai costi standard allegati alle presenti disposizioni attuative. Al posto del computo metrico estimativo per la **tipologia di intervento A** può infatti essere adottata una delle voci di spesa elencate nell'allegato 1 al presente bando e denominate come **“costi standard”**.

9.9 Responsabilità del tecnico progettista

Il progettista è responsabile per le sue scelte tecniche, quali la scelta delle specie, degli ecotipi, del sesto d'impianto e del crono-programma di cure colturali.

9.10 Pareri di compatibilità delle aree protette e siti natura 2000

Come precedentemente stabilito, qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in parchi o riserve o in siti natura 2000, i relativi enti gestori esprimono il parere di compatibilità entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto. Il termine è ridotto a trenta giorni in caso di varianti (paragrafo 13.2).

Il parere di compatibilità ha come oggetto:

- le possibili conseguenze negative dell'intervento sulle zone facenti parte della rete “Natura 2000” (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale);
- le possibili conseguenze negative dell'intervento sull'area protetta o la scelta delle specie vegetali da utilizzare.

In tutti i casi, il parere si intende provvisoriamente acquisito qualora l'ente gestore non comunichi il diniego entro i termini sopra indicati: la Provincia proseguirà l'istruttoria tenendo conto di eventuali pareri che dovessero giungere prima della chiusura del procedimento.

10. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria delle domande è affidata alla Provincia e prevede:

- il controllo amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
- il controllo dell'affidabilità del richiedente;
- il controllo del rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di contributo;
- il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello informatizzato di domanda presentata a SIARL;
- un sopralluogo, se necessario;
- la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda.

10.1. Criteri di selezione dei beneficiari

La selezione dei beneficiari e la graduatoria di priorità per l'ammissione a finanziamento terrà conto dei seguenti elementi:

- Ambito territoriale in cui sono localizzati gli interventi, con le seguenti priorità (punteggi **cumulabili**, punteggio massimo = 14):

| Ambito territoriale | A1.1 Siepi/ filari | A.1.2 FTB | B1 | B2 |
|--|--------------------------|--------------|----|----|
| Siti Natura 2000 (allegato 1 al PSR) | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Zone Vulnerabili ai nitrati (d.g.r. 8/3439 del 7 novembre 06 BURL n. 46, 3° S.S. del 16 novembre 2006) | 1 | 8 | 1 | 1 |
| Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) e aree vincolate in base all'art. 136 d.lgs. 42/2004 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Rete Ecologica Regionale, (d.g.r. 8/6415 del 27 dicembre 2007), individuata come “infrastruttura prioritaria” del PTR di cui alla d.g.r. 16 gennaio 2008 n. 8/6647 | 8 | 3 | 8 | 8 |

- intervento previsto dalla pianificazione territoriale e settoriale della provincia e/o degli Enti Gestori (punteggi **non cumulabili**, punteggio massimo = 3):

| | |
|--|---|
| Piano di settore agricolo/forestale, Piano di Indirizzo Forestale, ecc. provinciale | 1 |
| Piano di settore agricolo/forestale, Piano di Indirizzo Forestale, ecc. dell'area protetta | 2 |
| Piano di gestione del sito Natura 2000 | 3 |

- interventi che ricadono all'interno dei corridoi primari della Rete Ecologica regionale (punti: 6).

10.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

La Provincia comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria allegando copia del verbale stesso.

Per le domande istruite positivamente, sono indicati:

- il punteggio assegnato;
- l'importo totale dell'investimento ammesso a contributo;
- la superficie/sviluppo lineare ammesso, specificando gli eventuali interventi non ammessi;
- il contributo concedibile;
- come il richiedente potrà sapere se sarà ammesso a finanziamento.

In caso di istruttoria con esito negativo, la provincia ne motiva le cause.

10.3 Richieste di riesame

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria, può presentare alla Provincia memorie scritte **per chiedere il riesame**⁴ della domanda e la ridefinizione della propria posizione.

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, anche se il richiedente può comunque presentare ricorso secondo le modalità indicate nel paragrafo 24.

La Provincia ha 15 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare al richiedente l'esito positivo o negativo del riesame.

10.4 Completamento delle istruttorie e graduatorie delle domande

Le Province, una volta concluse le istruttorie delle eventuali richieste di riesame, approvano le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento, classificate per punteggio di priorità decrescente, e le trasmettono alla Direzione Generale Agricoltura entro la scadenza indicata nella seguente tabella:

| CRONO - PROGRAMMA | 1° periodo | 2° periodo |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Termine per invio alla Regione delle graduatorie (entro tale date devono essere terminate le istruttorie, compresi i riesami) | 15 aprile 2010 | 30 giugno 2010 |

Nella graduatoria devono essere indicati, fra l'altro:

- il punteggio ottenuto dalla domanda;
- la spesa ammissibile e il relativo contributo.

In caso di parità di punteggio sarà data priorità alle domande che prevedono interventi che ricadono all'interno di siti Natura 2000, di aree protette o di corridoi primari della rete ecologica regionale. Se dopo l'applicazione di tali priorità dovessero ancora sussistere domande a parità di punteggio, sarà data preferenza alle domande di importo inferiore.

11. SUDDIVISIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO

La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, dopo il ricevimento dalle Province del provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili di cui al precedente paragrafo 10, con proprio atto provvede alla:

- suddivisione delle risorse finanziarie e definizione, in relazione alla dotazione finanziaria disponibile, della quota di risorse assegnata alle domande ammissibili a finanziamento di ciascuna provincia;
- approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento di ciascuna provincia.

In tale provvedimento, per le domande ammesse a finanziamento e per le domande istruite positivamente ma non finanziate, sono indicati:

- il punteggio assegnato;
- l'importo totale dell'investimento ammesso a contributo per le domande ammesse a finanziamento;
- l'importo totale dell'investimento ammissibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate;
- il contributo concesso per le domande ammesse a finanziamento;
- il contributo concedibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate.

La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, comunica alle Province e all'Organismo Pagatore Regionale l'ammissione a finanziamento delle domande.

Il suddetto provvedimento di ammissione a finanziamento:

- diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL e rappresenta la comunicazione ai richiedenti dell'ammissione a finanziamento, ai sensi della legge 241/1990;
- deve essere pubblicato sull'albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni consecutivi;
- deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (<http://www.agricoltura.regione.lombardia.it>) (indirizzo attuale), e sul sito internet della Provincia.

⁴ Le richieste di riesame sono regolamentate dalla l. 241/1990.

12. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI

La dotazione finanziaria complessiva della Misura che si ipotizza di impiegare per il presente bando è pari a € 34.000.000.

Il provvedimento di riparto delle risorse e l'elenco delle domande ammesse a finanziamento viene pubblicato sul BURL nelle date indicate nella tabella sottostante.

| CRONO - PROGRAMMA | 1° periodo | 2° periodo |
|---|-------------------|-------------------|
| Data di pubblicazione del provvedimento | 20/05/2010 | 05/08/2010 |

13. ESECUZIONE DEI LAVORI

Gli interventi devono essere realizzati entro e non oltre un anno dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento, che costituisce la comunicazione ai richiedenti dell'avvenuto finanziamento.

13.1 Proroghe

La Provincia, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga di sei mesi.

13.2 Varianti

13.2.1 Varianti in corso d'opera

Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare:

- modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
- modifiche della tipologia di operazioni approvate;
- cambio della sede dell'investimento;
- cambio del beneficiario;
- modifiche del quadro economico originario, con una diversa suddivisione della spesa tra i singoli lotti funzionali omogenei.

Per lotto funzionale omogeneo si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di un singolo intervento (es. siepe, filare, area umida).

La variante può essere effettuata, attraverso il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia, solo dopo aver ottenuto il formale assenso della provincia in base a quanto indicato nella parte I del Manuale PSR.

Le province informano la Direzione Generale Agricoltura circa le varianti concesse che comportino una riduzione dei contributi concessi superiore al 10%.

Nel caso in cui si presentasse la necessità di richiedere una variante, il beneficiario deve inoltrare tramite SIARL alla Provincia, un'apposita domanda corredata di una relazione tecnica del direttore dei lavori nella quale si faccia esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato, oltre ad un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante. Ciascuna domanda dovrà inoltre contenere un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare una riconciliazione tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta.

Ogni richiesta di variante deve essere preventivamente presentata dal beneficiario prima di procedere all'acquisto dei beni o all'effettuazione delle operazioni che rientrano nella variante stessa e, in ogni caso, tassativamente prima della scadenza del progetto.

Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione della Provincia si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non venga autorizzata.

La Provincia autorizza la variante, a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non vengano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di lotti di spesa funzionali non previsti dal progetto originario.

La domanda di richiesta di variante deve essere accompagnata dal parere favorevole da parte dell'ente gestore dell'area protetta o del sito Natura 2000 (se del caso e secondo le modalità previste nel paragrafo 9.4).

13.2.2 Varianti nei limiti del 10%

Se la variazione compensativa tra gli importi preventivati per i singoli lotti di spesa funzionali rientra nel campo di tolleranza del 10% - calcolato sull'importo della spesa complessiva ammessa a contributo – e nel limite di € 20.000, il beneficiario richiede preventivamente la variante alla Provincia.

Trascorsi 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di variante, in assenza di riscontro da parte della Provincia, la variante si intende accolta.

13.2.3 Modifiche di dettaglio

Durante la realizzazione di ogni singolo lotto omogeneo di spesa non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative e i cambi di fornitore che comportano una variazione compensativa tra le singole voci di spesa che compongono il lotto non superiore al 10%, rispetto alla spesa prevista per il lotto omogeneo, nel limite di € 20.000.

Le modifiche all'interno di queste soglie sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Nel caso in cui le modifiche siano superiori al 10% della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo o a € 20.000, deve essere preventivamente richiesta una variante alla Provincia con le modalità sopra descritte.

13.2.4 Varianti non ammesse e limiti alle varianti

Non sono ammesse varianti:

- che comportino la modifica della tipologia di intervento prevalente per superficie o sviluppo lineare o della tipologia prevalente per contributo;
- che non rispettino le caratteristiche tecniche degli interventi indicate nel precedente paragrafo 4;
- prive del parere favorevole dell'ente gestore dell'area protetta o dell'ente gestore del sito Natura 2000, laddove necessario;
- che, comportando la riduzione del punteggio di priorità assegnato, facciano uscire la domanda dall'elenco delle domande finanziabili.

Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto inizialmente ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.

14. STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

I beneficiari possono presentare alla Provincia una sola domanda di pagamento per lavori parzialmente eseguiti relativa ad una porzione dell'intervento finanziato completamente realizzata.

La domanda di SAL deve essere compilata su apposito modulo cartaceo ed inviata alla provincia competente (che provvede ad inserirla nel Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia), allegando:

- fatture originali accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dai fornitori; nel caso di fatture con importo inferiore a 200,00 €, è sufficiente la quietanza (dicitura “pagato”, la data e il timbro e firma della ditta fornitrice, sulla fattura originale);
- tracciabilità⁵ dei pagamenti effettuati (non sono mai ammessi pagamenti in contanti);
- stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori.

L'importo relativo allo stato di avanzamento è determinato in percentuale sulla base delle opere realizzate.

Al termine della verifica della documentazione presentata il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

La “domanda di pagamento” deve essere compilata con la massima attenzione, evitando assolutamente di richiedere il pagamento per un importo maggiore rispetto a quanto si ha diritto a percepire.

Per i controlli tecnici e amministrativi, si fa riferimento a quanto previsto per il saldo e nella parte II del Manuale PSR.

La Provincia propone ad OPR la liquidazione del SAL secondo le procedure e le regole stabilite nel Manuale PSR.

15. ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI E SALDO

Per richiedere il saldo del contributo per le spese di impianto, il beneficiario deve presentare una “**domanda di pagamento**” ed inviarla alla provincia competente (che provvede ad inserirla nel SIARL), allegando la documentazione indicata nei paragrafi 15.1 o 15.2. La domanda deve essere presentata entro 30 e 70 giorni, rispettivamente dai beneficiari privati e pubblici, dalla data di scadenza del termine di esecuzione dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe. In caso di mancata richiesta la Provincia sollecita il beneficiario a presentarla entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione per lettera raccomandata. Nel caso in cui la domanda di pagamento non venga presentata o venga presentata oltre i termini (20gg) è prevista la decadenza totale.

La “domanda di pagamento” deve essere compilata con la massima attenzione, evitando assolutamente di richiedere il pagamento per un importo maggiore rispetto a quanto si ha diritto a percepire.

⁵ Le modalità di “tracciabilità dei pagamenti” sono riportate nella parte I del Manuale PSR.

15.1 Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari privati

- Fatture originali quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dai fornitori o, nel caso di fatture con importo inferiore a 200,00 €, riportanti il timbro “pagato”, la data e il timbro e firma della ditta fornitrice⁶, qualora non si sia optato per l'applicazione dei costi standard (come indicati in allegato);
- tracciabilità⁷ dei pagamenti effettuati (non sono mai ammessi pagamenti in contanti), qualora non si sia optato per l'applicazione dei costi standard (come indicati in allegato);
- dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua responsabilità, sull'esatta dimensione delle strutture vegetali lineari (siepi e filari) e delle superfici oggetto di contributi (indicando chiaramente per ogni particella catastale la superficie e/o la lunghezza impiantata), nonché sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione/progetto o con variante in corso d'opera o comunque in base a quanto indicato nel paragrafo 13.2;
- certificato principale di identità ai sensi del d.lgs. 386/2003, passaporto delle piante (“passaporto verde”) sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione qualora previsto, fattura indicante numero e specie delle piante acquistate;
- per le tipologie B1 e B.2 relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori.

15.2 Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari pubblici

- Atto di approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione;
- fatture quietanzate⁸ accompagnate da mandati di pagamento;
- tracciabilità⁹ dei pagamenti effettuati (non sono mai ammessi pagamenti in contanti);
- per i beneficiari pubblici che realizzino i lavori in amministrazione diretta prospettati di spesa analitici (contributi previdenziali, listini paga e altro, come da Manuale PSR) firmati dal direttore dell'ente e dal direttore dei lavori;
- dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua responsabilità, sull'esatta estensione delle superfici impiantate, indicando chiaramente per ogni particella catastale la superficie impiantata, nonché sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nel progetto o con variante in corso d'opera;
- certificato principale di identità ai sensi del d.lgs. 386/2003 e passaporto delle piante (“passaporto verde”) sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione;
- stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.

15.3 Controlli amministrativi per l'accertamento dei lavori

Al termine della verifica della documentazione presentata, la Provincia effettua i controlli previsti dalla parte II del manuale PSR. In particolare, è sempre necessario un sopralluogo (visita “*in situ*”) per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori e la redazione del relativo verbale.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

La Provincia comunica al beneficiario, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, la concessione del pagamento, l'entità del contributo concesso, gli obblighi a suo carico, con relativa durata temporale, ed altre eventuali prescrizioni.

La Provincia propone ad OPR la liquidazione del saldo secondo le procedure e le regole stabilite nel manuale PSR. L'Organismo Pagatore Regionale autorizza il saldo a seguito dei controlli effettuati secondo le modalità stabilite dal manuale PSR.

15.4 Controlli tecnici per l'accertamento dei lavori

Durante il sopralluogo per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori, indicato nel paragrafo precedente, la Provincia effettua un controllo tecnico dell'intervento realizzato verificando in particolare:

- se l'intervento è stato realizzato in conformità al progetto approvato o comunque autorizzato con variante in corso d'opera o a quanto indicato nel paragrafo 15.2;
- l'effettiva lunghezza/estensione delle superfici dichiarate con la domanda di pagamento (mediante misura con GPS);
- la percentuale di mortalità delle piante messa a dimora;
- il rispetto degli impegni accessori e essenziali.

15.5 Penalità e decadenze in fase di accertamento dei lavori

15.5.1 Decadenze in fase di accertamento dei lavori

La domanda è considerata decaduta totalmente qualora si verifichi anche una sola delle seguenti situazioni:

- mancata presentazione della domanda di pagamento comprensiva di tutta la documentazione indicata ai paragrafi 15.1 e 15.2 entro i termini stabiliti;
- mancata ultimazione dei lavori entro il termine previsto, comprensivo di eventuali proroghe;
- all'intervento sono state apportate varianti non permesse indicate nel paragrafo 13.1.2 ;

⁶ Ovviamente, qualora si opti per il “computo a corpo”, l'importo delle fatture non può superare quello delle spese ammissibili previste per la singola voce di costo a corpo.

⁷ Le modalità di “tracciabilità dei pagamenti” sono riportate nella parte I del Manuale PSR.

⁸ Le spese documentate devono corrispondere alle voci riportate sulla contabilità finale dei lavori.

⁹ Le modalità di “tracciabilità dei pagamenti” sono riportate nella parte I del Manuale PSR.

- per le tipologie A e B2 la lunghezza e la superficie oggetto di intervento dichiarate dal tecnico differisce di oltre il 20% dalla superficie/lunghezza effettivamente realizzata, misurata durante l'accertamento da parte della provincia nel caso la domanda sia costituita da un'unica tipologia di intervento;
- per le tipologie A e B2, la lunghezza e la superficie oggetto di intervento dichiarata dal tecnico differisce di oltre il 30% dalla superficie effettivamente realizzata, misurata durante l'accertamento da parte della Provincia nel caso la domanda sia costituita da più tipologie di intervento; qualora la differenza fosse superiore al 50% il richiedente è inoltre escluso dagli aiuti richiesti negli anni successivi per l'importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie accertata;
- la percentuale di mortalità delle piante messe a dimora supera il 20%. Qualora la mortalità superi tale percentuale solo su parte dell'impianto o della struttura vegetale lineare, la decadenza sarà pronunciata solo per quest'ultima;
- la superficie/lunghezza impiantata vitale (vedi punto precedente) è inferiore alla "superficie e alla lunghezza minima per singola domanda" indicata nel paragrafo 5.2.

In tutti questi casi, la domanda decade e si recuperano gli importi eventualmente già versati. Il beneficiario non potrà presentare alcuna domanda di finanziamento per la misura 216 per il periodo aperto al momento della decadenza: eventuali domande già presentate decadono automaticamente.

15.5.2 Penalità in fase di accertamento dei lavori

Se l'esame delle domande di pagamento fa rilevare che il contributo richiesto supera il contributo ammissibile di oltre il 3% (e fino al 20%), al contributo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi.

Qualora la lunghezza e la superficie oggetto di intervento dichiarata dal tecnico differisse di oltre il 3% (e fino al 20%) dalla superficie effettivamente impiantata, misurata durante l'accertamento da parte della provincia, si applica la penalità stabilita dal Manuale PSR.

Inoltre, saranno applicate penalità, stabilite dal Manuale PSR, nei casi seguenti:

1. mancata presentazione della domanda di pagamento comprensiva di tutta la documentazione indicata ai paragrafi precedenti oltre la data di scadenza;
2. varianti realizzate prima di aver ottenuto l'autorizzazione.

16. CONTROLLO IN LOCO

Il controllo *in loco* viene effettuato, secondo le modalità riportate nel manuale PSR parte II, su un campione che rappresenti almeno il 5% della spesa ammessa a contributo, estratto da OPR sulla base dell'analisi del rischio definita all'interno del Manuale.

Il controllo *in loco* viene eseguito dalle Province prima dell'erogazione del saldo del contributo.

Per le domande estratte, il controllo *in loco* prevede verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto e delle autocertificazioni rese, in conformità con quanto previsto dal manuale PSR.

Al termine del controllo *in loco* è prevista la compilazione del relativo verbale.

17. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (SAL O SALDO)

Qualora i controlli amministrativi o tecnici previsti dai paragrafi 15 e 16 portino ad un esito negativo o parzialmente negativo, la Provincia, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, comunica al beneficiario l'importo del contributo erogabile oppure i motivi per i quali il contributo non può essere erogato.

18. CONTROLLI "EX-POST"

Si definisce periodo "*ex post*" quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e la conclusione del periodo dell'impegno relativo ad ogni tipologia.

Nel periodo "*ex post*", le province effettuano un controllo, secondo le modalità riportate nel manuale PSR parte II, per verificare il rispetto degli impegni da parte dei beneficiari, la consistenza e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario e che lo stesso investimento non sia stato finanziato tramite altri fondi nazionali o comunitari.

A tal fine, ogni anno viene controllato un campione, scelto sulla base dell'analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività (cfr. Manuale PSR), che rappresenti almeno l'1% delle spese per realizzare l'intervento ammesse a liquidazione relativamente alle domande in corso di impegno. I controlli sono effettuati secondo i tempi e le modalità indicate nel manuale PSR.

19. EROGAZIONE DEI PREMI PER MANTENIMENTO

Successivamente all'accertamento dei lavori, i beneficiari che rispettino gli obblighi assunti con la domanda di adesione possono ricevere gli aiuti per il mantenimento delle strutture vegetali e delle aree umide realizzate, presentando alla Provincia una domanda sulla misura 214 "Pagamenti agroambientali", azioni F e G. Per la presentazione della domanda di pagamento valgono le disposizioni attuative della misura 214.

20. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE

La Provincia, dopo aver stabilito l'importo pagabile a ciascun beneficiario, predispone gli elenchi di liquidazione¹⁰, che devono pervenire all'Organismo Pagatore Regionale entro il 15 novembre al fine di permettere la liquidazione entro il 31 dicembre di ogni anno.

Le province comunicano alla Direzione Generale Agricoltura gli estremi degli elenchi di liquidazione inviati all'OPR (numero, data, importo e natura dei pagamenti).

21. DECADENZA DAL CONTRIBUTO

Nel caso in cui si rilevino, a seguito di controlli, la mancanza di requisiti, l'inosservanza di impegni o altre irregolarità che comportino la decadenza parziale o totale della domanda di contributo, la Provincia, anche su segnalazione dell'OPR, avvia nei confronti del beneficiario il relativo procedimento¹¹.

I provvedimenti di decadenza, emessi dalla Provincia, devono essere comunicati per conoscenza anche all'OPR e alla Direzione Generale Agricoltura.

22. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

22.1 Recesso dagli impegni

Il recesso o la rinuncia anticipata, parziale¹² o totale, dagli impegni conseguenti al ricevimento degli aiuti è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Il recesso parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 70% del contributo ammesso (solo spese di impianto) sulla singola tipologia di intervento.

Il recesso diviene automaticamente totale sulla singola tipologia di intervento:

- in caso di recesso "parziale" superiore 70% del contributo ammesso (solo spese di impianto);
- qualora la lunghezza e la superficie residua dopo il recesso scenda sotto la lunghezza e/o la superficie minima (pari a 400 m per le siepi e 300 m per i filari).

La domanda di recesso deve essere compilata informaticamente ed inviata per via telematica attraverso il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia.

Il recesso o la rinuncia anticipata comportano la restituzione delle somme percepite e dei relativi interessi, a meno che recesso o rinuncia anticipata non avvengano:

- per cause di forza maggiore;
- per cessazione totale dell'attività agricola. In questo caso è però necessario che sia trascorso almeno il 60% del periodo di impegno.

Le cause di forza maggiore, le modalità e i tempi per la comunicazione di recesso e l'eventuale riconoscimento delle cause di forza maggiore sono riportate nel manuale PSR, parte I.

22.2 Trasferimento degli impegni

Le richieste di cambio del beneficiario ("trasferimento degli impegni") devono essere effettuate secondo quanto indicato nel Manuale PSR, parte I, capitolo 12.

23. IMPEGNI (OBBLIGHI DEI BENEFICIARI)

Chi riceve gli aiuti è obbligato a conservare e a mantenere nelle migliori condizioni gli impianti e a rispettare gli obblighi indicati nei successivi sottoparagrafi per un periodo (chiamato "periodo di impegno") di:

- 10 anni per gli interventi di tipologia A;
- 15 anni per gli interventi di tipologia B2.

Per gli interventi di tipologia B1, il fontanile deve essere conservato almeno per 3 anni.

Il "periodo di impegno" è così calcolato:

- nel caso in cui l'intervento sia stato completato nel primo semestre dell'anno, parte dal 1° gennaio dell'anno corrente;
- nel caso in cui l'intervento sia stato completato nel secondo semestre dell'anno, parte dal 1° gennaio dell'anno successivo¹³.

In caso di mancato rispetto degli impegni assunti l'aiuto viene ridotto o revocato secondo quanto indicato nel Manuale PSR.

La percentuale di riduzione dell'aiuto è determinata in base alla gravità, all'entità e alla durata dell'inadempienza constatata:

- la gravità dipende dalle conseguenze dell'inadempienza sul perseguimento degli obiettivi dell'operazione;
- l'entità dipende dagli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo insieme e può essere commisurata alla superficie per cui l'impegno non è stato mantenuto;

¹⁰ In base a quanto previsto dal "Manuale PSR".

¹¹ L'iter procedurale è previsto dal "Manuale PSR".

¹² Il recesso "parziale" per motivi non riconducibili alle cause di forza maggiore può interessare al massimo una superficie corrispondente al 70% del contributo ammesso con la domanda di aiuto iniziale. Oltre a tale limite, è possibile solo il recesso totale.

¹³ In altri termini, il periodo di impegno parte sempre dal 1° gennaio della stagione autunno-invernale in cui si effettua l'impianto.

- la durata dipende dal lasso di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'inadempienza e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Inoltre la percentuale di riduzione dell'aiuto aumenta in caso di ripetizione dell'inadempienza.

La modalità di verifica di applicazione delle riduzioni sono definite nel Manuale operativo dei controlli *in loco* per le misure connesse a investimenti pubblicato sul BURL 3° Supplemento Straordinario al n. 21 del 28 maggio 2009 ed approvato con d.d.u.o. n. 4844 del 15 maggio 2009 e successive modifiche ed integrazioni.

23.1 Impegni essenziali

Oltre agli "impegni essenziali" indicati nel Manuale PSR, parte II, il beneficiario deve:

1. Conservare per 10 anni le siepi, i filari, le fasce tampone boscate, 3 anni i fontanili oggetto di intervento e 15 anni le aree umide.
2. Evitare il fallimento dell'intervento (la definizione di "fallimento" è nel paragrafo 23.1.2).
3. Non effettuare coltivazioni agricole, ad eccezione del prato, sulle fasce di rispetto e sulle aree effettivamente oggetto di intervento.
4. Rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte.
5. Consentire il regolare svolgimento dei controlli.
6. Presentare la domanda di pagamento del saldo e la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo, entro i tempi previsti.
7. Inviare la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia per la liquidazione del saldo entro e non oltre i termini.
8. Richiedere il contributo per una superficie pari a quella effettivamente realizzata (la difformità tra la superficie richiesta e la superficie misurata non può superare il 20% in caso di unica tipologia d'intervento).
9. Richiedere il contributo per una superficie pari a quella effettivamente realizzata (la difformità tra la superficie richiesta e la superficie misurata non può superare il 30%).
10. Realizzare per la tipologia d'intervento A1 un impianto che rispetti la densità minima prevista dal documento tecnico allegato alle presenti disposizioni attuative (pari rispettivamente a 500 piante/km per le siepi, 130 piante/km per i filari e 1100 piante/ha per le fasce tampone boscate).
11. Comunicare alla Provincia la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione.
12. Concludere i lavori entro il termine previsto.
13. Realizzare gli impianti in modo conforme rispetto alle finalità della Misura e al progetto approvato.
14. Raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento che hanno inciso sull'ammissione a finanziamento della domanda, (PIANI DI SETTORE, PIANI DI GESTIONE).

23.1.1 Definizioni preliminari

"Piante vitali": le piante vive e prive dei seguenti difetti:

- fusto spezzato o gravemente inclinato o anche solo parzialmente sradicato;
- grave malattia o attacco parassitario o deperimento che ne causerà verosimilmente la morte o il blocco della crescita;

Le "piante vitali" devono essere uniformemente distribuite sull'intera siepe, filare o superficie impiantata.

"Fallanze": le piante morte o quelle coi difetti sopra indicati.

Soglie minime:

Le soglie minime di seguito indicate servono a determinare la riuscita o meno dell'intervento.

- a) Costituzione di siepi - Tipologia A1.1:
 - primi 5 anni: presenza di almeno 400 (80%) piante vitali/km di siepe semplice;
 - dal 6° al 10° anno: presenza di almeno 350 (70%) piante vitali/km.
- b) Costituzione di filari - Tipologia A.1.2:
 - primi 5 anni: presenza di almeno 110 (15%) piante vitali/km di filare semplice.
 - dal 6° al 10° anno: presenza di almeno 100 (23%) piante vitali/km di filare semplice.
- c) Costituzione di fasce tampone boscate - Tipologia A.2: densità del soprassuolo arboreo di almeno:
 - primi 5 anni: il 75% della densità culturale del popolamento, corrispondente al sesto di impianto iniziale;
 - dal 6° al 10° anno: il 65% della densità culturale del popolamento, corrispondente al sesto di impianto iniziale, negli anni successivi.
- d) Rinaturalizzazione di altre zone umide – Tipologia B2:
 - per tutto il periodo di impegno assicurare l'approvvigionamento idrico e mantenere la superficie sommersa dalle acque con una tolleranza in più o meno del 10%. Queste variazioni saranno compensate dalle superfici coperte da vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea;
 - primi 5 anni: l'80% della densità del popolamento arboreo ed arbustivo corrispondente al sesto di impianto iniziale; il 95% della superficie con copertura erbacea;
 - dal 6° al 10° anno: il 70% della densità del popolamento arboreo ed arbustivo corrispondente al sesto di impianto iniziale;

- dall'11° al 15° anno: il 65 % della densità del popolamento arboreo ed arbustivo corrispondente al sesto di impianto iniziale.

La vegetazione arborea ed arbustiva che si insedia spontaneamente e che viene mantenuta, ad eccezione di quella esotica che deve essere contrastata, può essere conteggiata nella determinazione della percentuale di attecchimento e delle soglie minime.

23.1.2 Definizione di fallimento dell'impianto

L'**impianto**¹⁴, o parte di esso, **si considera fallito qualora** si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) la densità o il numero di piante presenti in una siepe, filare e fascia tampone boscata è sceso anche una sola volta sotto le "**soglie minime**" indicate precedentemente e il beneficiario non ha provveduto, entro il 31 marzo successivo al verificarsi dell'evento, alla sostituzione delle **fallanze**.
- 2) la densità o il numero di piante presenti in un impianto è sceso sotto le "soglie minime" sopra indicate **per due volte di seguito** nell'arco del periodo di impegno.

23.2 Impegni accessori

Costituiscono impegni secondari:

- 1) **Comunicare per iscritto alla provincia la presenza di fallanze** qualora superiori al 5% delle piante.
- 2) **Sostituire le fallanze** entro il 31 marzo successivo al verificarsi dell'evento.
- 3) **Informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato**. Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 1 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.

24. RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalle province, dall'Organismo Pagatore Regionale e dalla Direzione Generale Agricoltura è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate.

24.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, al soggetto interessato è data facoltà di esperire due forme alternative di ricorso, come di seguito indicato:

1. ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione,
2. ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

24.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

25. SANZIONI

L'applicazione di sanzioni amministrative avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel "Manuale PSR" Parte III.

26. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg. CE n. 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).

Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.

¹⁴ Qualora l'impianto sia costituito da due o più corpi distinti, ai fini della decadenza questo si considera come unica superficie aggregata.

Allegato 1 – COSTI STANDARD

**COSTI STANDARD MISURA 216 “INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI”
 TIPOLOGIA DI INTERVENTO A
 “Realizzazione strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate”**

L’art. 53, comma 1, del Reg. CE 1974/2006 (Disposizioni di applicazione del Reg. CE 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR) prevede che gli Stati membri dell’UE possano fissare l’entità del sostegno di cui agli articoli 31, da 37 a 41 e da 43 a 49 del Reg. CE 1698/2005 sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno. L’art. 41 del Reg. CE 1698/2005 tratta come noto, degli investimenti non produttivi.

Il bando della misura 216 “Investimenti non produttivi” prevede alcune tipologie di intervento, quali siepi, filari e fasce tampone boscate, per la cui realizzazione è possibile applicare costi standard. Infatti al paragrafo 9.8 (progetto definitivo) al punto d (computo metrico estimativo) prevede che:

*Al posto del computo metrico estimativo per la **tipologia di intervento A** può infatti essere adottata una delle voci di spesa elencate nell’allegato 1 al presente bando e denominate come “costi standard”.*

Si elencano di seguito detti Costi standard. Questi non comprendono le spese generali che devono essere conteggiate a parte, fino ad un massimo del 15% della spesa ammissibile.

| COD | sesto impianto indicativo | n. piante min e max/ Km o ha | Tipo ed età materiale vegetale | Costo standard totale (Euro/km per S e F e Euro/ha per FTB) |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| TIPOLOGIA A.1 - SIEPE SEMPLICE | | | | |
| S.1 | 1,2 | 761-850 | arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitori multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt. e altezza del materiale vegetale inferiore a 1m | € 5.300,00 |
| S.2 | 1,2 | 761-850 | arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 10-12 cm e di età minima S1T1. | €5.700,00 |
| S.3 | 1,2 | 761-850 | arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima S1T1. | € 6.100,00 |
| S.4 | 1,2 | 761-850 | arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima S1T2. | € 7.800,00 |
| S.5 | 1,4 | 681-760 | arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitori multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt. e altezza del materiale vegetale inferiore a 1m | € 4.500,00 |
| S.6 | 1,4 | 681-760 | arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 10-12 cm e di età minima S1T1. | € 4.900,00 |
| S.7 | 1,4 | 681-760 | arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima S1T1. | € 5.300,00 |
| S.8 | 1,4 | 681-760 | arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima S1T2. | € 6.700,00 |
| S.9 | 1,6 | 611-680 | arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitori multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt. e altezza del materiale vegetale inferiore a 1m | € 4.000,00 |
| S.10 | 1,6 | 611-680 | arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 10-12 cm e di età minima S1T1. | € 4.300,00 |
| S.11 | 1,6 | 611-680 | arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima S1T1. | € 4.600,00 |
| S.12 | 1,6 | 611-680 | arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima S1T2. | € 5.900,00 |
| S.13 | 1,8 | 551-610 | arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitori multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt. e altezza del materiale vegetale inferiore a 1m | € 3.600,00 |
| S.14 | 1,8 | 551-610 | arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 10-12 cm e di età minima S1T1. | € 3.800,00 |
| S.15 | 1,8 | 551-610 | arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima S1T1. | € 4.100,00 |

| COD | sesto impianto indicativo | n. piante min e max/ Km o ha | Tipo ed età materiale vegetale | Costo standard totale (Euro/km per S e F e Euro/ha per FTB) |
|---|---------------------------|---------------------------------|--|--|
| S.16 | 1,8 | 551-610 | arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima S1T2. | € 5.200,00 |
| S.17 | 2 | 490-550 | arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitori multiforo con volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt. e altezza del materiale vegetale inferiore a 1m | € 3.200,00 |
| S.18 | 2 | 490-550 | arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 10-12 cm e di età minima S1T1. | € 3.500,00 |
| S.19 | 2 | 490-550 | arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima S1T1. | € 3.700,00 |
| S.20 | 2 | 490-550 | arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima S1T2. | € 4.700,00 |
| TIPOLOGIA A.1 - FILARE SEMPLICE | | | | |
| F.1 | 5 | 181-210 | arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 10-12 cm e di età minima S1T1. | € 1.500,00 |
| F.2 | 5 | 181-210 | arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima S1T1. | € 1.600,00 |
| F.3 | 5 | 181-210 | arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima S1T2. | € 1.700,00 |
| F.4 | 5 | 181-210 | piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 20-26 cm e di età minima S1T3. | € 2.100,00 |
| F.5 | 6 | 151-180 | arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 10-12 cm e di età minima S1T1. | € 1.200,00 |
| F.6 | 6 | 151-180 | arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima S1T1. | € 1.300,00 |
| F.7 | 6 | 151-180 | arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima S1T2. | € 1.400,00 |
| F.8 | 6 | 151-180 | piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 20-26 cm e di età minima S1T3. | € 1.700,00 |
| F.9 | 7 | 130-150 | arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 10-12 cm e di età minima S1T1. | € 1.100,00 |
| F.10 | 7 | 130-150 | arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima S1T1. | € 1.200,00 |
| F.11 | 7 | 130-150 | arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima S1T2. | € 1.200,00 |
| F.12 | 7 | 130-150 | piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 20-26 cm e di età minima S1T3. | € 1.500,00 |
| TIPOLOGIA A.2 – FASCIA TAMPONE BOSCATO | | | | |
| FTB.1 | 2,5 x 2,5 | 1451-1750 | piantine in contenitore multiforo fino a 100 cm di altezza | € 8.300,00 |
| FTB.2 | 2,5 x 2,5 | 1451-1750 | piantine di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm, di età minima S1T1 | € 9.100,00 |
| FTB.3 | 2,5 x 2,5 | 1451-1750 | piantine in vaso di diametro 18-20 cm, di età minima S1T2 | € 9.900,00 |
| FTB.4 | 2,5 x 3 | 1251-1450 | piantine in contenitore multiforo fino a 100 cm di altezza | € 7.000,00 |
| FTB.5 | 2,5 x 3 | 1251-1450 | piantine di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm, di età minima S1T1 | € 7.700,00 |
| FTB.6 | 2,5 x 3 | 1251-1450 | piantine in vaso di diametro 18-20 cm, di età minima S1T2 | € 8.300,00 |
| FTB.7 | 3 x 3 | 1100-1250 | piantine in contenitore multiforo fino a 100 cm di altezza | € 5.900,00 |
| FTB.8 | 3 x 3 | 1100-1250 | piantine di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm, di età minima S1T1 | € 6.500,00 |
| FTB.9 | 3 x 3 | 1100-1250 | piantine in vaso di diametro 18-20 cm, di età minima S1T2 | € 7.000,00 |

Qualora in alternativa al computo metrico estimativo si utilizzi la tabella dei costi standard, i lavori vengono ammessi in base alla lunghezza/superficie interessata e alla tipologia di impianto. Qualora siano aggiunte le spese generali, queste devono essere rendicontate con fatture quietanzate e tracciabilità del pagamento ai sensi del Manuale PSR.

I costi standard non rientrano tra i “lavori in economia” che vengono disciplinati dall’art. 54 del Reg. CE 1974/2006.

Allegato 2 – ALLEGATO TECNICO

Sommario

Reti Ecologiche

Introduzione. Definizioni, funzioni, esempi

Siepi e filari

- Introduzione. Definizioni, standard, funzioni naturalistiche oltre a quelle di rete; altre funzioni (reddito, legname, miele, frutti, consolidamento sponde, frangivento, ecc.)
- Costituzione delle siepi e dei filari. Tecniche, materiali, costi; elenco specie alberi e arbusti ammessi differenziati per tre fasce ambientali

Fasce tampone boscate

Definizioni, mantenimento

Fontanili**Biodiversità****Introduzione alla biodiversità****Ritiro dei seminativi**

- Zone umide, compresi prati umidi. Valore naturalistico
- Tipologie, caratteristiche, progettazione e costi
- Macchia radura

Appendici**Elenchi degli alberi e degli arbusti****Introduzione**

*Questo manuale è rivolto a quanti aderiscono alle **misure 216 e 214- azione F** del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Lombardia ed ha lo scopo di fornire un inquadramento naturalistico, paesaggistico e culturale degli interventi e di esplicitarne alcuni aspetti tecnici. Il testo è volutamente schematico ed è integrato da illustrazioni, che aiutano meglio di tante parole a capire lo spirito e le tecniche degli interventi.*

Lo scopo generale delle misure è quello di incentivare un miglioramento dell'ambiente agrario dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, attraverso l'adozione di tecniche di gestione appropriate. Schematicamente gli interventi possono essere raggruppati in due gruppi:

1. Interventi finalizzati alla costituzione di reti ecologiche ed al mantenimento del territorio rurale e del paesaggio agrario.
2. Interventi finalizzati alla conservazione della biodiversità.

Interventi finalizzati alla costituzione di reti ecologiche ed al mantenimento del territorio rurale e del paesaggio agrario

I processi ecologici si svolgono in ecosistemi che possono presentarsi come estensioni continue, si pensi all'ecosistema marino, oppure frammentati in misura più o meno grande. Gli ecosistemi forestali, per esempio, possono costituire estensioni continue oppure possono essere frammentati e dispersi all'interno di altri ecosistemi, e possono essere considerati, in questo caso, come delle isole di ambiente boschivo in un mare di altri ecosistemi. Nelle zone più antropizzate gli ambienti naturali sono costituiti da un mosaico di ecosistemi, nel quale avvengono scambi di energia e di materia non solo fra le diverse componenti di un singolo ecosistema, come nel caso del passaggio dai produttori primari, agli erbivori e ai carnivori, ma anche fra tessere di natura diversa del mosaico. Gli ambienti coltivati sono, da sempre, esempi di ecosistemi a mosaico, nei quali le "steppe di cereali" sono inframmezzate da frammenti di foresta, da ecosistemi fluviali, palustri eccetera. L'intensificazione delle pratiche agricole, soprattutto nelle zone più fertili della pianura, ha portato all'impoverimento del mosaico e alla diminuzione di alcuni dei processi di trasferimento di energia e materia. L'eliminazione degli elementi non produttivi ha inoltre determinato l'ulteriore isolamento degli elementi più naturali, o, meglio, meno influenzati dall'azione umana. La ricostituzione della rete ecologica è un obiettivo finalizzato al ristabilimento delle connessioni di rapporti sia fra gli elementi frammentati degli ambienti naturaliformi, sia fra i diversi ambienti. In un passato recente, lo "scambio" fra ambienti coltivati ed ambienti più naturali era visto come un elemento prevalentemente negativo, soprattutto per il timore che gli elementi non coltivati agissero come serbatoi di infestanti o di organismi nocivi alle colture. Più di recente si è rivalutato il ruolo degli ambienti cosiddetti "marginali" quali habitat di rifugio di organismi che possono svolgere un ruolo importante nella lotta biologica. Le fasce non coltivate ai margini dei campi, le siepi e i bordi dei canali, ospitano popolazioni ricche ed abbondanti di invertebrati predatori di altri invertebrati dannosi alle colture. Ragni, opilioni, imenotteri e carabidi svernano nei bordi e nelle siepi e, durante la bella stagione, invadono le fasce più vicine delle colture, dove eliminano un numero impressionante di afidi e di altri erbivori dannosi. Inoltre, le siepi costituiscono l'ambiente di rifugio e di nidificazione di numerose specie di uccelli insettivori. Il mantenimento di popolazioni vitali di tali organismi insettivori richiede però il mantenimento di qualche forma di continuità territoriale fra le fasce e le aree occupate. La costituzione di una rete ecologica comporta quindi il ricreare ambienti naturaliformi e ripristinare i collegamenti fra i diversi elementi. Questo non significa che si debba realizzare una ragnatela continua di siepi, filari o bordi di canali, ma che la distanza fra i diversi elementi sparsi sul territorio non sia invalicabile dagli individui in grado di colonizzare aree spopolate.

Siepi e filari

Gli elementi lineari del paesaggio agrario sono molto preziosi sia dal punto di vista naturalistico che paesaggistico; inoltre, questi elementi svolgono altre funzioni importanti: rallentano la velocità del vento, consolidano il terreno, producono legname e frutti, hanno interesse apistico. Negli scorsi decenni era prevalsa la tendenza ad eliminare siepi e filari dal paesaggio agrario; attualmente la tendenza potrebbe capovolgersi.

Motivi che avevano portato all'eliminazione di siepi e filari

1. Perdite economiche
2. Campi piccoli, con forme irregolari e inefficienza delle macchine agricole
3. Disponibilità di recinzioni alternative per il bestiame a buon mercato
4. Recupero di piccole superfici non coltivate
5. Ombreggiatura e competizione con le coltivazioni adiacenti
6. Serbatoi di organismi nocivi e di parassiti

Motivi che consigliano oggi di mantenere o ricostituire siepi e filari

1. Le spese di eliminazione delle siepi non vengono più finanziate
2. Sono disponibili aiuti economici per la piantumazione e la gestione
3. Valore naturalistico
4. Valore per la selvaggina cacciabile
5. Valore storico e paesaggistico
6. Ombreggiamento e riparo per il bestiame, funzione frangivento, riduzione dell'erosione
7. Svernamento di insetti benefici
8. Aspetti positivi in termini d'immagine verso il pubblico
9. Esistenza di normative vincolistiche in parchi e riserve

1. SIEPI E FILARI

Sono **escluse** dalla presente trattazione tutte le piantagioni arboree dei giardini e dei parchi urbani, i filari e le siepi di recinzione delle abitazioni, i filari urbani in quanto non ammesse a contributo.

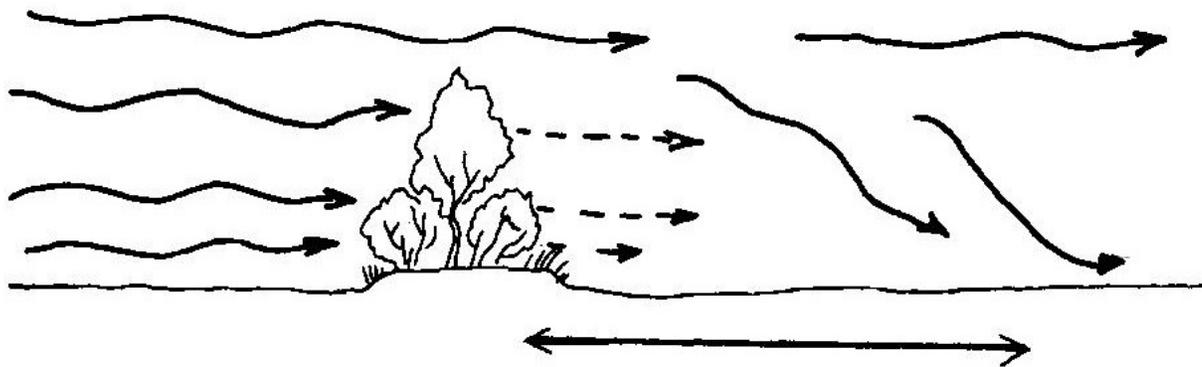
Gli interventi considerati in questa parte sono soggetti, in ogni caso, ai vincoli legislativi che sono riassunti in appendice 1.

Definizioni

Siepe - Si considera siepe una struttura vegetale plurispecifica ad andamento lineare, preferibilmente disposta su più file, con uno sviluppo verticale pluristratificato legato alla compresenza di specie erbacee, arbustive ed arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona.

Filare - Si considera filare una formazione vegetale ad andamento lineare e regolare, generalmente a fila semplice o doppia, composta da specie arboree governate ad alto fusto e/o a ceduo semplice.

Le siepi e i filari svolgono importanti funzioni nel paesaggio agrario. Oltre alla conservazione del paesaggio e della ricchezza naturalistica del territorio, una delle funzioni più importanti dal punto di vista produttivo è l'attenuazione dei venti.



Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate (Misura 214 - azione F)

L'intervento interessa le strutture vegetali lineari (siepi e filari) esistenti, costituite attraverso la misura 216 "Investimenti non produttivi" o che siano state oggetto di impegno in applicazione della misura F "Misure agroambientali" del PSR 2000-2006.

L'impegno richiede l'esecuzione delle cure colturali sottoelencate:

- mantenimento della densità e verifica dello stato di salute delle piante con reintegrazione e sostituzione dei soggetti morti, comprendendo eventuali cure localizzate, rimozione del secco, ecc.;
- eliminazione totale obbligatoria di lauroceraso (*Prunus laurocerasus*), ciliegio tardivo (*Prunus serotina*), ailanto (*Ailanthus altissima*) e il contenimento dei rovi;
- nelle siepi dove sia abbondantemente presente robinia (*Robinia pseudacacia*) è necessario introdurre un congruo numero d'individui appartenenti ad almeno tre specie diverse facenti parte della flora autoctona locale (vedi elenco allegato);
- divieto di concimazione chimica, diserbo e lotta fitosanitaria;
- ceduzazione e capitozzatura sono consentite purché non effettuate contemporaneamente su tutte le piante presenti, in modo da lasciare un'adeguata copertura vegetale.

Costituzione di siepi e filari (Misura 216 – azione A.1- tipologia A.1.1)

Le siepi di nuova costituzione possono essere formate con esemplari di varie specie distribuiti in andamenti lineari con distanze fra le piante variabili da 1 a 2 metri, in modo da raggiungere il numero **minimo di 50 piante su 100 metri**; è necessaria la **compresenza di almeno 4 specie** diverse.

La lunghezza minima di un intervento è di m 250, derivanti anche dalla somma di più elementi ciascuno lungo almeno 25 metri; La fascia da destinare alla siepe (intesa come mantenuta libera dalle coltivazioni agrarie) dovrà essere larga almeno di 2,5 metri.

I filari possono avere una disposizione in file semplici, in alcuni casi monospecifiche e in altri di composizione polispecifica, con interasse tra una pianta e la successiva non superiore a 7 metri circa, in modo da raggiungere il **numero minimo di 15 piante su 100 metri**. La **lunghezza minima di un intervento** considerato è di m 100 in due elementi da m 50.

1.b.1) Criteri di scelta

La scelta delle specie vegetali da impiegare è determinata sia dal tipo di siepe che si desidera impiantare sia dalle caratteristiche pedologiche e climatiche dell'area d'intervento.

Nella costituzione di una siepe occorre considerare i seguenti **fattori di successo**:

- scegliere specie idonee al substrato, all'esposizione, al grado d'umidità presente nel suolo;
- utilizzare specie sia arboree sia arbustive esclusivamente autoctone, descritte nell'elenco allegato;
- realizzare impianti fitti;
- distribuire le specie per gruppi di piccole dimensioni, alternando specie di differenti caratteristiche ecologiche e morfologiche;

- eseguire cure colturali mirate, in particolare nei primi anni;
- rispettare le sequenze floristiche prescelte.

La sistemazione della siepe deve inoltre considerare i seguenti vincoli:

- evitare l'ombreggiamento eccessivo dei seminativi;
- garantire la disponibilità di spazi adeguati attorno alle campagne;
- assicurare un'adeguata accessibilità ai canali d'irrigazione e di colò per effettuare le necessarie opere di manutenzione. A tale proposito si vedano le disposizioni in materia riportate nel capitolo "Distanze da rispettare";
- minimizzare l'intralcio alla circolazione dei mezzi agricoli;
- offrire adeguati scorci visuali sulle campagne;
- rispettare i coltivi adiacenti e i confini di proprietà.

1.b.2) Lavori di manutenzione

I lavori di manutenzione rappresentano le operazioni necessarie per mantenere e sviluppare tutti gli interventi a verde eseguiti e comprendono le irrigazioni di soccorso, il controllo delle erbe infestanti, la reintegrazione delle fallanze e la cura in genere, per ottenerne il pieno vigore vegetativo. Gli interventi manutentivi saranno da ritenersi senz'altro necessari per i primi sei anni, mentre successivamente la copertura delle piantine sul terreno potrà essere sufficiente a controllare la concorrenza delle erbe infestanti.

Si prevedono necessariamente diverse fasi di manutenzione:

Fase di impianto. Si tratta della prima manutenzione necessaria alla piantina; ci si riferisce all'eventuale spuntatura dei rametti o dell'apparato radicale, al primo innaffiamento, alla concimazione alla buca, alla posa di tutore. Nella fase di impianto è consigliata la pacciamatura.

Fase di manutenzione intensiva. Ha inizio nella primavera appena successiva agli interventi di piantagione. Le operazioni di maggiore importanza saranno le irrigazioni di soccorso e il contenimento delle erbe infestanti. Sono operazioni legate alla necessità di proteggere le giovani piantine dalla concorrenza delle erbe infestanti, assicurandone il miglior sviluppo fino al raggiungimento dell'autosostentamento e alla completa affermazione sul terreno e sulla flora competitiva.

Fase di manutenzione estensiva. Successivamente alla fase di manutenzione intensiva è prevista una fase di manutenzione delle piantagioni già affermate e la loro cura per ottenerne un controllo complessivo dello sviluppo. Questa fase comprende le potature e anche l'eventuale reintegrazione delle fallanze.

Le irrigazioni e il regolare controllo delle infestanti sebbene non più indispensabili garantiranno un più rapido accrescimento delle vegetazioni.

1.b.3) Tipologie morfologiche delle siepi

Le siepi sono composte normalmente da più strati di vegetazione, di cui gli alberi ad alto fusto, costituiscono il piano più alto, gli arbusti alti e gli alberi ceduati formano il livello intermedio ed i piccoli arbusti e le erbacee compongono il livello inferiore.

Una siepe per esplicare tutte le sue funzioni dovrebbe essere composta dai diversi piani di vegetazione. Secondo la predominanza di un livello di vegetazione sugli altri possiamo individuare le seguenti tipologie morfologiche.

Siepe bassa

Da preferirsi nel caso di:

- poco spazio a disposizione
- soli 50 centimetri di distanza dal confine
- necessità di non invadere strade campestri
- necessità di non ombreggiare
- scelta di siepe monofilare

Si dispone indifferentemente in direzione Nord-Sud ed Est-Ovest

Siepe di media statura

Da preferirsi nel caso di:

- necessità d'effetto frangivento per 30/60 metri d'estensione
- necessità di non ombreggiare eccessivamente
- scelta di siepe monofilare

Si dispone preferibilmente in direzione Nord-Sud

Siepe alta monofilare

Da preferirsi nel caso di:

- adeguata distanza di rispetto dal confinante
- necessità di effetto frangivento per 60/150 metri di estensione
- scelta di siepe monofilare

Si dispone preferibilmente in direzione Nord-Sud

Siepe alta plurifilare

Da preferirsi nel caso di:

- adeguata distanza di rispetto dal confinante

- necessità di effetto frangivento per 150/300 metri di estensione
- scelta di siepe plurifilare

Si dispone preferibilmente in direzione Nord-Sud

Tabella riassuntiva delle caratteristiche dei vari tipi di siepe

| | Siepe bassa | Siepe di media statura | Siepe alta | Siepe plurifilare |
|---|-------------|------------------------|------------|-------------------|
| Altezza massima (metri) | 1,5/3 | 3/6 | 6/15 | 15/30 |
| Distanza minima dal confine (metri) | 0,5 | 1,5 | 3 | 3 |
| Densità lungo il filare | 1 metro | 1,5 | 2 | 2,5 |
| Azione frangivento (estensione metri coperti) | 15/30 | 30/60 | 60/150 | 150/300 |
| Aumento della variabilità ecologica | Discreta | Buona | Ottima | Eccellente |

1.b.4) Tipologie funzionali

La scelta del tipo di siepe da impiantare può essere guidata anche dalla prevalente funzione che si vuole ottenere.

Siepi da legna

Sezione: alternanza albero a ceppaia/arbusto

Distanze di impianto: metri 1/1,5 sulla fila

Turno di ceduzione: 5/10 anni

Specie arboree indicate: *Acero campestre*, *Carpino bianco*, *Frassino maggiore*, *Robinia*, *Ontano nero*

Siepi di valore apistico

Sezione: alternanza di arbusti bassi e arbusti alti disposti in ordine casuale

Distanze di impianto metri 1/1,5 sulla fila

Specie indicate: *Nocciolo*, *Salici*, *Biancospino*, *Frangola*, *Sanguinella*, *Pallon di maggio*, *Robinia*, *Tiglio*, *Ciliegio selvatico*, *Prugnolo selvatico*, *Melo selvatico*, *Rosa canina*

Siepi di valore alimentare

Sezione: alternanza di arbusti bassi e alberi da frutto disposti in ordine casuale

Distanze di impianto metri 1,5 sulla fila

Specie indicate: *Nocciolo*, *Azzeruolo*, *Nespolo*, *Gelso*, *Noce*, *Ciliegio selvatico*, *Prugnolo selvatico*, *Melo selvatico*

Siepi di consolidamento ripariale

Sezione: alternanza di albero a ceppaia/arbusto

Distanze di impianto metri 1/1,5 sulla fila

Specie indicate: *Ontano nero*, *Salice grigio*, *Salice bianco*, *Pallon di maggio*

Siepi frangivento

Sezione: alternanza di albero ad alto fusto/albero a ceppaia/arbusto

Distanze di impianto: metri 1/1,5 sulla fila

Distanza minima tra due alberi ad alto fusto: 6 metri

Distanza minima tra due alberi a ceppaia: 4 metri

Presenza dell'arbusto intercalare agli alberi ad alto fusto e agli alberi a ceppaia

Ordine delle specie casuale

Distanza ottimale fra due frangivento successivi: 200/300metri

Turno di ceduzione per gli alberi ad alto fusto: 40/50 anni

Turno di ceduzione per gli alberi a ceppaia: 12/15 anni

Specie indicate: *Farnia*, *Carpino bianco*, *Acero campestre*, *Ontano nero*, *Pioppo bianco*, *Pioppo nero*, *Olmo campestre*, *Bagolaro*.

Siepi di valore naturalistico

Siepe monofilare o plurifilare

Sezione: alternanza albero ad alto fusto/arbusto

Distanze di impianto: metri 1,5/2 sulla fila e metri 2 tra le file

Disposizione delle piante sfalsata tra le due file

Presenza dell'arbusto intercalare agli alberi ad alto fusto e agli alberi a ceppaia

Ordine delle specie casuale

Specie indicate: *Tutte le specie autoctone* (si veda elenco allegato)

1.b.5) Esempi di piantumazioni

Modulo 1

Situazioni di margine ai fossi di irrigazione

Siepe arbustiva igrofila di pianura

Larghezza minima d'impianto alla base: 0,6 metri

Fascia di rispetto circostante: 1,5 m per lato
 Numero minimo di specie: 4
 Dimensioni minima dell'elemento: 25 ml
 Schema d'impianto: fila singola lineare a bordo fosso
 Distanza di impianto: 1,5 metri medio

Specie arbustiva

| | |
|---------------------------|-----------------|
| <i>Salix cinerea</i> | salice grigio |
| <i>Salix triandra</i> | salice da ceste |
| <i>Salix purpurea</i> | salice rosso |
| <i>Cornus sanguinea</i> | sanguinello |
| <i>Viburnum opulus</i> | viburno |
| <i>Corylus avellana</i> | nocciolo |
| <i>Crataegus monogyna</i> | biancospino |
| <i>Frangula alnus</i> | frangola |

Modulo 2

Situazioni di margine alle strade campestri
 Siepe arbustiva mesofila di pianura
 Larghezza minima d'impianto alla base: 0,6 metri
 Fascia di rispetto circostante: 1,5 m per lato
 Numero minimo di specie: 4
 Dimensioni minima dell'elemento: 25 ml
 Schema d'impianto: fila singola lineare a bordo strada
 Distanza di impianto: 1,5 metri medio

Specie arbustiva

| | |
|----------------------------|-------------|
| <i>Crataegus monogyna</i> | biancospino |
| <i>Cornus mas</i> | corniolo |
| <i>Euonymus europaeus</i> | evonimo |
| <i>Prunus spinosa</i> | prugnolo |
| <i>Ligustrum vulgare</i> | ligustro |
| <i>Rosa canina</i> | rosa canina |
| <i>Rhamnus catharticus</i> | spincervino |
| <i>Corylus avellana</i> | nocciolo |
| <i>Cornus sanguinea</i> | sanguinello |

Modulo 3

Siepe plurifilare naturaliforme
 Ambiente mesofilo di pianura
 Larghezza minima d'impianto alla base: 0,6 metri
 Fascia di rispetto circostante: 1,5 m per lato
 Numero minimo di specie: 4
 Schema d'impianto: lineare su doppia o tripla fila
 Dimensioni di ripetizione dell'elemento: 25 metri
 Sesto d'impianto: 2,5 x 2 metri

Specie arborea

| | |
|-------------------------|--------------------|
| <i>Quercus robur</i> | Quercia farnia |
| <i>Carpinus betulus</i> | Carpino bianco |
| <i>Ulmus campestris</i> | Olmo campestre |
| <i>Acer campestre</i> | Acer campestre |
| <i>Populus alba</i> | Pioppo bianco |
| <i>Populus nigra</i> | Pioppo nero |
| <i>Malus sylvestris</i> | Melo selvatico |
| <i>Prunus avium</i> | Ciliegio selvatico |

Specie arbustiva

| | |
|----------------------------|-------------|
| <i>Rosa canina</i> | Rosa canina |
| <i>Prunus spinosa</i> | Prugnolo |
| <i>Crataegus monogyna</i> | Biancospino |
| <i>Euonymus europaeus</i> | Evonimo |
| <i>Cornus mas</i> | Corniolo |
| <i>Cornus sanguinea</i> | Sanguinello |
| <i>Corylus avellana</i> | Nocciolo |
| <i>Ligustrum vulgare</i> | Ligustro |
| <i>Berberis vulgaris</i> | Crespino |
| <i>Rhamnus catharticus</i> | Spincervino |

Modulo 4

Siepe plurifilare naturaliforme
 Ambiente igrofilo di pianura
 Larghezza minima d'impianto alla base: 0,6 metri
 Fascia di rispetto circostante: 1,5 m per lato
 Numero minimo di specie: 4

Schema d'impianto: lineare su doppia o tripla fila
 Dimensioni di ripetizione dell'elemento: 25 metri
 Sesto d'impianto: 2,5 x 2 metri

| Specie arborea | | Specie arbustiva | |
|------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|
| <i>Salix alba</i> | Salice bianco | <i>Salix cinerea</i> | Salice grigio |
| <i>Alnus glutinosa</i> | Ontano nero | <i>Salix purpurea</i> | Salice rosso |
| <i>Fraxinus angustifolia</i> | Frassino meridionale | <i>Viburnum opulus</i> | Pallon di maggio |
| | | <i>Euonymus europaeus</i> | Evonimo |
| <i>Populus alba</i> | Pioppo bianco | <i>Frangula alnus</i> | Frangola |
| <i>Populus nigra</i> | Pioppo nero | <i>Cornus sanguinea</i> | Sanguinello |
| <i>Prunus padus</i> | Pado | <i>Corylus avellana</i> | Nocciolo |

3. FASCE TAMPONE BOSCADE (FTB)

Definizione

Fasce tampone boscate - Si considera fascia tampone boscata una area tampone ad andamento lineare continuo o discontinuo coperta da vegetazione arborea arbustiva decorrente lungo canali, fossi, scoline, rogge o altri corsi d'acqua con sviluppo verticale pluristratificato legato alla compresenza di specie erbacee, arbustive ed arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona.

La struttura vegetale deve avere una larghezza di misura inferiore a 25 metri misurati agli estremi dell'area di insidenza della chioma e pertanto non viene considerata bosco ai sensi della vigente normativa forestale (l.r. 5 aprile 1976, n. 8 e succ. modifiche).

Le FTB svolgono funzioni molto utili nei confronti dell'ambiente e delle aziende agricole tra cui:

- riduzione dell'inquinamento da nitrati delle acque superficiali e sottosuperficiali;
- contenimento dell'erosione delle rive;
- funzionalità tipiche delle siepi (funzioni ecologiche ed estetico-ricreative);
- ombreggiamento dei corsi d'acqua con riduzione della temperatura e aumento dell'ossigeno disciolto;
- funzioni produttive grazie alla produzione di legname, nettare per le api e piccoli frutti.

Tipologia di intervento finanziabile

3.a) Costituzione di Fasce Tampone Boscate (codice 4.1)

Le FTB possono essere costituite da due o più filari e devono essere decorrenti lungo canali, fossi, scoline, rogge o altri corsi d'acqua, possono essere realizzate con diverse specie di alberi ed arbusti ed avere dimensioni variabili nel rispetto dei seguenti limiti:

- larghezza minima alla base: 6 m, larghezza fascia di rispetto lasciata libera da coltivazioni agrarie, 2m;
- lunghezza minima dell'intervento: 100 m raggiungibili anche con la somma di più elementi non adiacenti di 25 m.

La definizione della larghezza più opportuna deve essere stabilita in fase di progettazione in base alle seguenti caratteristiche del suolo:

- carico di sostanze inquinanti
- condizioni idrologiche
- giacitura e tessitura.

Criteri di scelta

Tutti gli impianti saranno costituiti da cedui lineari semplici biplani bi o plurifilari, costituiti da uno strato arbustivo a cui è sovrapposto uno strato di alberi governati a ceduo, organizzati secondo la struttura di un frangivento medio (uniformità della copertura in senso orizzontale e della densità della vegetazione in senso verticale). In tal modo la produttività biologica sarà esaltata e la copertura del suolo sarà totale per una fascia di alcuni metri, favorendo così da un lato il controllo delle erbe acquatiche che vegetano entro le rogge ed i canali e dall'altro impedendo che la FTB divenga un luogo di moltiplicazione delle erbe infestanti le colture agrarie. La manutenzione della fascia e delle sue immediate vicinanze sarà in tal modo praticamente ridotta a zero.

Alberi ed arbusti saranno regolarmente alternati tra loro con distanza di **1m** tra gli individui vicini; ogni siepe sarà costituita da almeno **4 specie diverse** al fine di mantenere sempre elevata la biodiversità e creare condizioni favorevoli per l'insediamento di una ricca comunità biotica.

La scelta delle specie da utilizzare è determinata dalle caratteristiche pedoclimatiche dell'area di intervento e dalla tipologia di fascia che si vuole realizzare e dovrà prevedere quelle indicate nell'elenco allegato in appendice 3. In aggiunta, considerando l'aspetto produttivo in termini di biomassa, potrà essere utilizzato *Platanus x hybrida*.

La composizione dello strato di alberi governati a ceduo sarà incentrata attorno a specie che possiedono le seguenti caratteristiche:

- Capacità di produrre ingenti quantitativi di biomassa legnosa, possibilmente di elevata densità in modo da poter essere impiegata anche nell'assortimento "legna a pezzi".

- Assenza di patologie che non possano essere controllate attraverso adeguate azioni preventive, pratiche colturali o con trattamenti rientranti nelle tecniche di lotta biologica.
- Facoltà pollonifera a seguito di ceduzione, medio-alta. A tale scopo si faccia riferimento alle indicazioni fornite nella tabella seguente.

Lo strato arbustivo basso avrà lo scopo di completare la copertura del suolo e di arricchire la FTB dal punto di vista biologico. Esso sarà costituito da un ricco corredo di specie di accompagnamento igrofile o mesofile a funzione multipla, capaci di integrarsi al di sotto dello strato dominante dei polloni del ceduo lineare, ma che nel contempo non eserciteranno un'eccessiva concorrenza con le specie del ceduo, deprimendone l'accrescimento.

| Famiglia | Nome scientifico | Nome comune | Facoltà pollonifera (a seguito di ceduzione) | | |
|--------------|------------------------------|-------------------------|---|-------|---|
| | | | B | I | A |
| Aceracee | <i>Acer campestre</i> | Acer campestre | | X | |
| | <i>Acer platanoides</i> | Acer riccio | | X | |
| | <i>Acer pseudoplatanus</i> | Acer montano | | X | |
| Aquifoliacee | <i>Ilex aquifolium</i> | Agrifoglio | | X | |
| Betulacee | <i>Alnus glutinosa</i> | Ontano nero | | X | |
| | <i>Alnus incana</i> | Ontano bianco | | X | |
| Corylacee | <i>Carpinus betulus</i> | Carpino bianco | | | X |
| | <i>Ostrya carpinifolia</i> | Carpino nero | | | X |
| Fagacee | <i>Castanea sativa</i> | Castagno | | | X |
| | <i>Fagus sylvatica</i> | Faggio | | X | |
| | <i>Quercus cerris</i> | Cerro | | | X |
| | <i>Quercus petraea</i> | Rovere | | | X |
| | <i>Quercus pubescens</i> | Roverella | | | X |
| | <i>Quercus robur</i> | Farnia | | | X |
| Juglandacee | <i>Juglans regia</i> | Noce | | X | |
| Leguminose | <i>Laburnum anagyroides</i> | Maggiociondolo | | X | |
| Moracee | <i>Morus alba</i> | Gelso bianco | X | | |
| | <i>Morus nigra</i> | Gelso nero | X | | |
| Oleacee | <i>Fraxinus angustifolia</i> | Frassino ossifillo | | | X |
| | <i>Fraxinus excelsior</i> | Frassino maggiore | | | X |
| | <i>Fraxinus ornus</i> | Orniello | | | X |
| Pinacee | <i>Pinus sylvestris</i> | Pino silvestre | | NULLA | |
| Rosacee | <i>Crataegus azarolus</i> | Azzeruolo | X | | |
| | <i>Malus sylvestris</i> | Melo selvatico | X | | |
| | <i>Mespilus germanica</i> | Nespolo | X | | |
| | <i>Prunus avium</i> | Ciliegio selvatico | X | | |
| | <i>Prunus mahaleb</i> | Ciliegio canino | X | | |
| | <i>Prunus padus</i> | Pado | | | X |
| | <i>Pyrus pyraeaster</i> | Pero selvatico | X | | |
| | <i>Sorbus aria</i> | Sorbo montano | | X | |
| | <i>Sorbus aucuparia</i> | Sorbo degli uccellatori | | X | |
| Salicacee | <i>Sorbus domestica</i> | Sorbo comune | | | X |
| | <i>Sorbus torminalis</i> | Ciavardello | | X | |
| | <i>Populus alba</i> | Pioppo bianco | | | X |
| | <i>Populus nigra</i> | Pioppo nero | | | X |
| | <i>Populus tremula</i> | Pioppo tremolo | | X | |
| | <i>Salix alba</i> | Salice bianco | | | X |
| | <i>Salix caprea</i> | Salicone | | | X |
| Taxacee | <i>Taxus baccata</i> | Tasso | X | | |
| Tiliacee | <i>Tilia cordata</i> | Tiglio selvatico | | | X |
| Ulmacee | <i>Ulmus minor</i> | Olmo campestre | | | X |

LEGENDA

Facoltà pollonifera in seguito a ceduzione

B = bassa**I = intermedia****A = alta**

Tecniche di coltivazione e manutenzione

Impianto

Per l'impianto si consiglia di utilizzare piantine a radice nuda o con pane di terra. Nel primo caso è necessario effettuare una leggera spuntatura dell'apparato radicale per permettere una maggiore percentuale di attecchimento. L'impianto prevede l'apertura della buca, la concimazione di fondo, la messa a dimora delle piantine provviste di pali tutori e reti di protezione e la prima irrigazione.

In questa fase è consigliata la pratica della pacciamatura.

Coltivazione

Nella primavera successiva alla fase impianto hanno notevole importanza gli interventi di manutenzione quali le irrigazioni di soccorso ed il contenimento delle infestanti in competizione con le giovani piantine. Al termine del primo anno, nel caso di mancato attecchimento si dovrà procedere prontamente alla sostituzione delle fallanze per garantire la funzionalità della fascia tampone.

Le fasi di coltivazione successive saranno prevalentemente incentrate sulle irrigazioni e sul regolare controllo delle infestanti. Potranno essere eseguite potature quali riceppature o tagli di formazione, produzione e contenimento. Il governo delle FTB è a ceduo con taglio a raso ogni 4-6 anni delle essenze arboree. Le specie arbustive, ad eccezione di *Sambucus nigra* e *Corylus avellana*, non saranno ceduate, poiché con la loro presenza limitano i riscoppi vegetativi dei rovi e delle specie erbacee e conferiscono carattere di naturalità alla fascia.

4. FONTANILI

Il termine lombardo "fontanile" definisce un'opera dell'uomo il cui fine è quello di far affiorare, raccogliere e convogliare le acque sotterranee che tendono a trovarsi prossime alla superficie in una determinata fascia della pianura, denominata "fascia delle risorgive". Nella Pianura padana la fascia delle risorgive è individuabile dalla presenza dei fontanili lombardi, dei "sortumi" piemontesi e dei "risultivi" friulani; la sua larghezza è compresa di solito fra 4 e 15 km, ma nell'area compresa fra la Sesia ed il Ticino raggiunge un'ampiezza di 60 km. Le acque che il suolo dell'alta pianura riceve s'infiltrano in profondità, grazie alla struttura molto permeabile del terreno; si formano così falde freatiche e falde artesiane che, in particolari condizioni possono avvicinarsi notevolmente alla superficie, o emergere del tutto, laddove gli strati profondi argillosi ed impermeabili risalgono in superficie nella bassa pianura. A partire dall'XI-XII secolo, l'uomo ha scavato i fontanili per approvvigionarsi d'acqua che utilizzava per vari scopi, in particolare per l'irrigazione. È probabile che i primi fontanili fossero stati creati in corrispondenza di risorgive, cioè di punti di emersione naturale delle falde, ma in seguito lo scavo fu effettuato anche in altre aree, probabilmente dopo aver effettuato dei saggi.

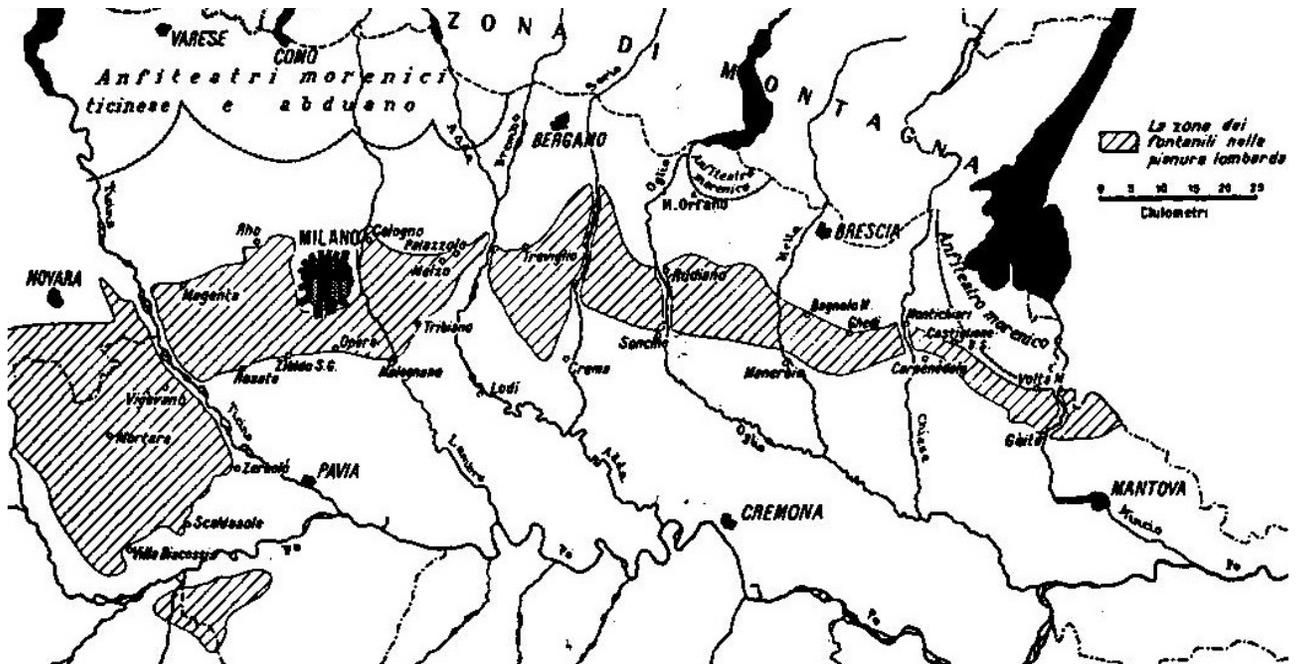


Figura 2 - La fascia dei fontanili della pianura lombarda

La struttura del fontanile

Il fontanile può essere suddiviso nelle seguenti parti:

La testa di fontana

Consiste in uno scavo del terreno, con un dislivello di alcuni metri dalla pianura circostante, che raggiunge in profondità la prima falda idrica sotterranea, o falda freatica.

- **La testa** comprende uno o più occhi, dai quali fuoriesce l'acqua di falda. La fuoriuscita viene facilitata con la collocazione di tubi in ferro o in cemento; anticamente si utilizzavano tini e botti senza fondo. L'acqua che fuoriesce è talvolta evidente dallo zampillo; altre volte è solo percepibile dal movimento della sabbia intorno all'occhio.
- **Le ripe** sono le pareti dello scavo; per evitarne il franamento in acqua si creano delle pendenze dolci, che vengono così occupate da una ricca vegetazione palustre, oppure, se lo spazio è limitato e la pendenza della sponda è accentuata, si creano delle opere di sostegno con viminate, fascinate o muretti di ciottoli.
- **Il bordo**, di solito rialzato rispetto alla pianura circostante, si forma con l'accumulo del terreno di scavo. Infine, un'area di contorno costituisce una fascia fra il bordo e le coltivazioni circostanti; talvolta il contorno è alberato, allo scopo di evitare smottamenti del terreno. L'insieme delle ripe, del bordo e del contorno costituiscono la cosiddetta "corona" del fontanile.

La gola e l'asta

La gola è il punto nel quale l'acqua si incanala nell'asta della fontana, che non è altro che un fosso scavato allo scopo di portare l'acqua dove serve. Nel primo tratto l'asta è molto incassata rispetto al piano di campagna e le sue sponde sono spesso occupate da vegetazione arborea o arbustiva, che ne consolida il terreno. Quando la vegetazione arborea sovrasta completamente l'asta, si forma una sorta di galleria delle chiome; in queste condizioni la quantità di luce che raggiunge il corso d'acqua è limitata e lo sviluppo della vegetazione acquatica è contenuto. Il fosso si dirige poi verso terreni situati a quote inferiori alla testa di fontana e, in considerazione delle scarse pendenze della bassa pianura, questo comporta il fatto che spesso i fontanili irrigano terreni che si trovano a distanze notevoli dalla testa di fontana; inoltre le pendenze dell'asta sono sempre molto modeste e la corrente è lenta; questo facilita lo sviluppo di vegetazione acquatica.

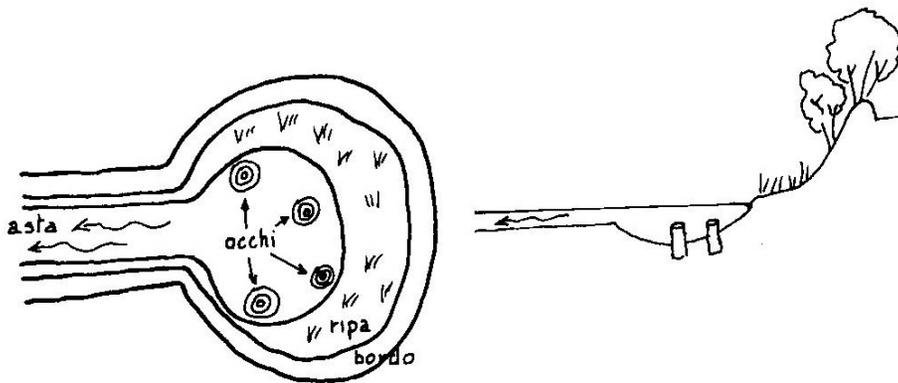


Figura 3 - Schema della struttura di un fontanile

Il valore naturalistico e paesaggistico dei fontanili.

I fontanili sono ricchi di vegetazione acquatica sia nella testa che nell'asta; questo costituisce un problema che richiede interventi periodici di rimozione, ma al tempo stesso costituisce uno degli elementi di pregio. La vegetazione fitta, la presenza di acqua sorgiva, generalmente di ottima qualità, che mantiene una temperatura pressoché costante, fra i 9 e i 12 C° per tutto l'anno, costituiscono degli ambienti molto adatti alla vita di innumerevoli forme di vita animale; i fontanili erano e sono tuttora, potenzialmente, delle zone di riproduzione e di ripopolamento naturale dei pesci delle acque correnti. Nonostante l'azione di contenimento che veniva svolta regolarmente, la vegetazione acquatica e quella palustre delle rive tornavano ad essere rigogliose ad ogni stagione.

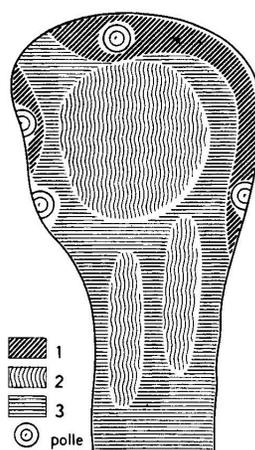


Figura 3 - La vegetazione di un fontanile della pianura lombarda (da Piazzoli 1956)

1 – vegetazione palustre di margine; 2 – vegetazione sommersa; 3 – lenticchia d'acqua galleggiante.

Tipologia di intervento finanziabile

4.a) *Manutenzione dei fontanili (codice 4.d)*

Gli ambienti acquatici sono generalmente molto dinamici. L'accumulo dei sedimenti e la rapida crescita delle vegetazione acquatica e palustre possono rendere molto meno efficiente un fontanile dal quale si voglia ottenere una buona portata d'acqua. Se il fontanile viene abbandonato del tutto, inoltre, l'interrimento porta alla scomparsa della testa di fontana, all'occlusione degli occhi e, infine, al riempimento dell'asta. L'accumulo di sabbia e terriccio può essere dovuto sia allo smottamento dalle rive che al trasporto attraverso le acque sorgive; a questi effetti si somma la massa di materiale vegetale morto. L'intervento umano può così rendersi indispensabile per ripristinare e mantenere funzioni e strutture di interesse sia produttivo che naturalistico e paesaggistico. Questo non vale, invece, per le risorgive naturali, che probabilmente si trovano in condizioni di portata delle polle di sorgente e di pendenze dei canali di deflusso tali da mantenere una funzionalità anche in assenza di interventi di manutenzione.

Le conseguenze dell'accumulo di detriti consistono in un innalzamento del livello del fondo e in una conseguente riduzione del flusso di acqua sorgiva; col tempo, inoltre, l'innalzamento del fondo può giungere al punto di far emergere banchi di sabbia e di limo sui quali attecchisce vegetazione palustre, con una conseguente riduzione delle sezioni della testa e dell'asta. La crescita della vegetazione acquatica e l'espansione della vegetazione palustre verso il centro comportano invece una riduzione delle portate; il rallentamento che ne consegue determina a sua volta un aumento della deposizione del materiale in sospensione.

Prescrizioni

Lo spurgo

Lo spurgo consiste nella rimozione del materiale minerale ed organico che si accumula per effetto della deposizione sul fondo della testa della fontana e dell'asta. Tale operazione dev'essere effettuata periodicamente e, in genere, **almeno volta l'anno per la testa della fontana fra il 1° settembre e il 28 febbraio** e con cadenza inferiore per l'asta, in relazione alla torbidità dell'acqua e alla pendenza e al conseguente innalzamento del fondo. In passato quest'operazione veniva effettuata a mano con dei badili. Attualmente **si può far ricorso a mezzi meccanici**, alcuni dei quali, i cosiddetti "ragni", possono operare anche con sponde ripide e suoli molto fangosi. Tale operazione dev'essere effettuata **evitando di danneggiare inutilmente le ripe ed il bordo della testa e le sponde dell'asta. Il materiale rimosso non dev'essere collocato entro la fascia delle ripe**, ma può essere accumulato sul bordo o sull'area di contorno. Un eventuale accumulo sulle rive ripide si risolverebbe nel rapido dilavamento in occasione di piogge e produrrebbe effetti negativi sulla vegetazione riparia, che svolge un'azione stabilizzante delle sponde.

Il taglio delle erbe

Quest'operazione ha come scopo il ripristino di una portata adeguata e la riduzione della deposizione dei materiali di torbida, che innalzano il fondo con le conseguenze negative già viste. Per quanto si operi drasticamente, le piante palustri ed acquatiche tendono a ricrescere in tempi più o meno rapidi, a seconda delle condizioni edafiche e d'illuminazione; proprio per questo non è di alcuna utilità far ricorso a tecniche eccessivamente distruttive per gli organismi acquatici che non interferiscono con le attività agricole ma che possono svolgere importanti funzioni ecologiche. **Entro la testa della fontana e nei primi 100 metri dell'asta si farà ricorso alla falciatura, anche con mezzi meccanici e motobarche attrezzate, ma non si utilizzeranno le frese che rimuovono il fondo. Le operazioni verranno eseguite fra il 1° settembre e il 28 febbraio.**

Interventi finalizzati alla conservazione della biodiversità.

Il nostro pianeta è abitato da innumerevoli forme di vita, organizzate in vario modo. L'unità più semplice è il singolo organismo, il quale appartiene ad una specie. Le popolazioni di più specie coesistono e interagiscono in determinati ecosistemi, che a loro volta possono comprendere ambienti diversi: l'ecosistema marino comprende le comunità delle coste rocciose e sabbiose, dei fondi molli e duri a varie profondità, del mare aperto, eccetera. Esiste quindi una varietà, o diversità, di ambienti, nei quali vivono numerose specie, diverse fra loro. Anche all'interno di ciascuna popolazione di una specie gli individui differiscono l'uno dall'altro per alcuni caratteri. La grande varietà delle forme di organizzazione dei sistemi e degli organismi viventi viene definita "biodiversità". Questo termine è balzato all'onore delle cronache soprattutto da quando ci si è resi conto dell'esistenza di fenomeni di riduzione della biodiversità. L'estinzione di una specie, la scomparsa di una varietà locale, la distruzione di un ambiente, comportano una riduzione della biodiversità, che, nella maggior parte dei casi, non potrà più essere recuperata. Quando muore l'ultimo esemplare dell'ultima popolazione rimasta di una specie, cessa d'esistere una combinazione unica ed irripetibile di caratteri biologici, risultato di una struttura genetica unica e dell'interazione fra gli effetti che questa produce con l'ambiente circostante. Negli ultimi tempi ci si è resi conto che il ritmo di perdita della biodiversità è aumentato pericolosamente; questo è deprecabile dal punto di vista etico e culturale, ma rischia di avere ripercussioni importanti anche sulla vita dell'uomo. Gli ambienti agricoli europei racchiudono una parte cospicua della biodiversità del continente, abitato da popolazioni di agricoltori fin dal Neolitico. Uno studio recente ha mostrato che i territori agricoli sono gli ambienti europei che ospitano il maggior numero di specie d'uccelli; non stupisce quindi che ospitino anche il più alto numero di specie minacciate di scomparsa a livello continentale. Ogni misura che contribuisca a mantenere i livelli di biodiversità è quindi benvenuta, specialmente se la sua messa in atto non contrasta con le finalità produttive del territorio.

Rinaturalizzazione di altri tipi di zone umide (Misura 216 – azione B – tip. B.2)

Fra gli interventi previsti, alcuni comportano la trasformazione di superfici coltivate in aree ad elevato valore naturalistico. Gli interventi sono finalizzati alla realizzazione di zone d'interesse vegetazionale e faunistico su superfici occupate da seminativi e/o pioppeti, comprese quelle situate in corrispondenza delle zone di rispetto dei corsi d'acqua naturali e delle casce di espansione. I beneficiari si impegnano a ritirare le superfici a seminativo e/o pioppeto dalla produzione per realizzare uno degli interventi di seguito descritti.

Tipologie finanziabili**Creazione di complessi macchia-radura**

Si intende come cespuglieto radura un complesso vegetazionale costituito da una prateria piantumata con specie arbustive od arboree che occupino tra il 20 ed il 30% della superficie totale di intervento.

La macchia dev'essere costituita da almeno 6 specie diverse, di cui 2 arboree e 4 arbustive, scelte fra quelle indicate nell'elenco allegato. Dovranno essere distribuite in modo irregolare a macchie oppure a fasce di larghezza variabile; le piantumazioni devono essere realizzate con una densità di almeno 220 piante/ettaro con una distanza minima tra le piante di 1,5 metri.

La superficie a radura è costituita da prato permanente; la sfalcatura o trinciatura dovrà essere effettuata fra il 15 luglio e il 31 agosto, senza asportare la vegetazione tagliata. Il prato dovrà essere composto da almeno 4 specie erbacee diverse, scelte fra le seguenti:

Agrostis stolonifera, agrostide
Anthoxanthum odoratum, paleo odoroso
Arrhenatherum elatius, avena altissima
Dactylis glomerata, erba mazzolina
Festuca arundinacea
Festuca pratensis
Festuca rubra, festuca rossa
Festuca trachyphylla
Lolium perenne, loglio
Lotus corniculatus, ginestrino
Onobrychis viciifolia, lupinella
Poa pratensis
Poa trivialis
Trifolium hybridum spp. *elegans*
Trifolium pratense, trifoglio rosso
Trifolium repens, trifoglio ladino

Creazione di Zone umide

Queste zone vengono create attraverso l'allagamento di non meno del 75% dell'area interessata per almeno 8 mesi l'anno l'anno (da ottobre a maggio). Le profondità dovranno essere diversificate in modo da consentire l'instaurarsi di comunità vegetali differenziate. L'intervento potrà essere realizzato allagando terreni collocati a quote inferiori al piano generale della campagna, ovvero rimodellando il profilo del terreno al fine di creare differenti profondità della lama d'acqua con una profondità massima non superiore a m 2. Non dovrà esserci alcun'asportazione di materiale all'esterno dell'azienda o riporto dall'esterno. Il profilo e la gestione delle rive devono consentire lo sviluppo di una fascia di vegetazione palustre della larghezza minima di 5 m su almeno $\frac{3}{4}$ del perimetro della zona allagata. Sull'area dell'intervento non allagata dovranno essere realizzati sistemi macchia-radura con le modalità sopra descritte.

Sono ipotizzabili diverse tipologie d'intervento:

- zone umide ad acque basse
- zone umide ad acque profonde
- praterie umide

In tutti i casi le rive dovranno avere un andamento non rettilineo, al fine di massimizzare la lunghezza della fascia di contatto fra l'area allagata e la vegetazione palustre circostante; si consiglia di creare numerose anse e piccoli promontori.

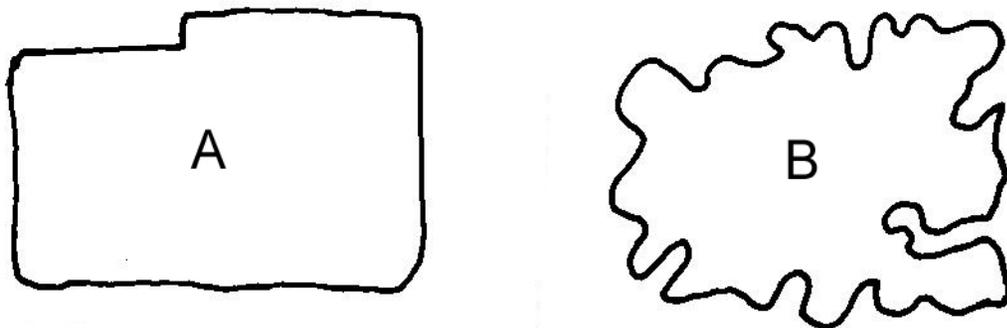


Figura 17 – In A un profilo delle sponde non desiderabile; in B un profilo ottimale, che aumenta le zone di contatto fra acqua e terra e offre maggiori possibilità a piante e animali palustri.

Si propongo di seguito alcuni tipi di interventi finanziabili per la realizzazione di zone umide.

Zone umide ad acque basse

I terreni destinati a tale tipologia di intervento vengono restaurati con la finalità di provvedere alla ricostituzione di aree umide a fondale basso per l'alimentazione e la riproduzione di uccelli acquatici.

La riqualificazione naturalistica delle aree umide a fondale basso viene condotta mediante la formazione di bacini perennemente allagati, con una profondità di 30/35 cm.

Gli argini perimetrali vengono estesi ad alcuni metri di larghezza, (fino ad un massimo di tre metri), e successivamente piantati con siepi campestri di natura igrofila.

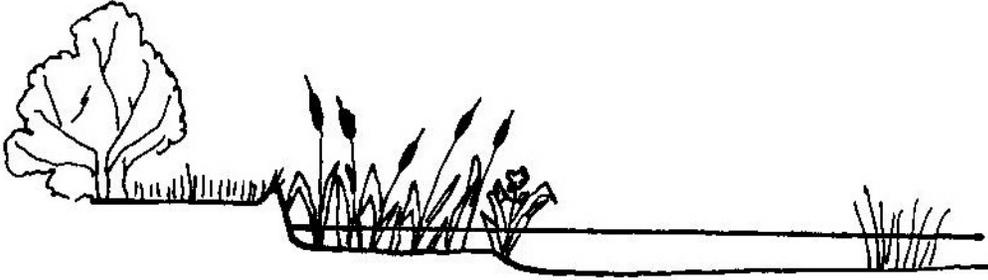


Figura 18 – Creando zone palustri con acque basse è comunque sempre opportuno diversificare le profondità dell'acqua, in modo da consentire l'attecchimento a diverse formazioni vegetali palustri.

Zone umide ad acque profonde (max 2 metri)

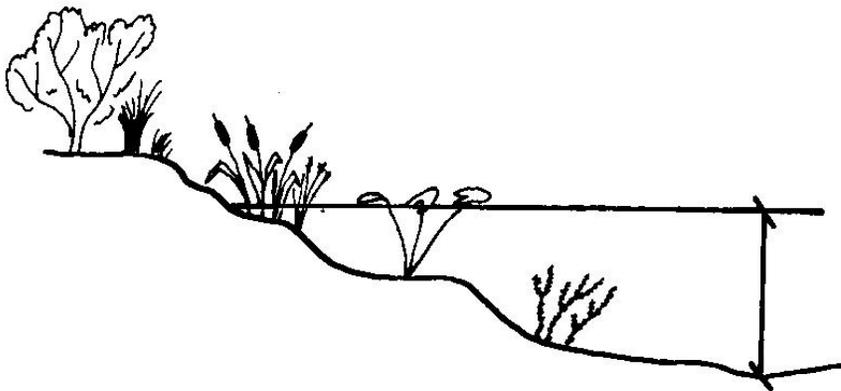
L'intervento prevede la formazione di settori di acqua bassa, con profondità variabile da 20 cm a 70 cm alternati a settori con acqua relativamente alta (da 1,5 a 1,8 metri, con 1,3 metri di media), a formare una ripetuta successione di acque libere e di acque stagnanti che riprendono la strutturazione di un ambiente umido diversificato.

La profondità dell'acqua viene determinata dalla profondità di scavo e dal livello usualmente disponibile in fase di irrigazione.

Il 30 % della superficie rimane asciutto e disponibile per i riporti di terra.

La conformazione del fondo e delle rive deve prevedere la scalarità delle successioni di specie vegetali acquatiche che vi si possono insediare. I corpi d'acqua così realizzati non possono essere destinati ad attività di cosiddetta "pesca sportiva" a pagamento.

Figura 19 – Le zone umide con acque profonde devono prevedere la presenza di fasce periferiche con profondità intermedie,



nelle quali possano insediarsi diverse tipologie di vegetazione palustre. Questo è possibile se si creano dei gradini a diverse profondità.

Zone umide a lanche nel bosco

Una variante ai prati umidi è la formazione di complessi di prato umido e bosco. Le situazioni precedenti possono essere riprese in una conformazione più vicina ai caratteri del bosco ripariale, sfruttando l'eventualità di mantenere in piedi percentuali determinate di pioppi maturi per l'abbattimento (per esempio il 10 % sull'area asciutta); in questo modo è possibile formare aree allagate che si estendono in aree contigue di bosco d'alto fusto, dove insieme ai pioppi mantenuti si dovranno inserire nuove latifoglie del bosco pianiziale. Si può ipotizzare un rapporto con acqua 50% - canneto 20% - bosco 30%

Praterie umide

I prati umidi devono essere realizzati attraverso la creazione di zone alternate a vegetazione erbacea e di fasce sommerse. I seminativi ritirati devono essere sommersi per almeno il 40% per otto mesi l'anno (da ottobre a maggio), mentre per il resto dell'anno la quota sommersa può essere ridotta fino al 10% del totale ritirato. La conformazione morfologica dei terreni deve essere modificata spezzando il livellamento per formare lievi dossi e depressioni che verranno invase dall'acqua; nelle fasce di depressione

l'acqua si potrà fermare in maniera quasi permanente, formando lanche temporanee che verranno sfalciate e ripulite durante i brevi periodi estivi d'asciutta. Lo spazio dominante degli appezzamenti sarà tenuto a prato con almeno quattro specie erbacee.

APPENDICE 1

Alberi

| Famiglia | Nome scientifico | Nome comune | P | C | M |
|-----------------|------------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|
| Aceracee | <i>Acer campestre</i> | Acero campestre | X | X | |
| | <i>Acer platanoides</i> | Acero riccio | | X | X |
| | <i>Acer pseudoplatanus</i> | Acero montano | | X | X |
| Aquifoliacee | <i>Ilex aquifolium</i> | Agrifoglio | | X | X |
| Betulacee | <i>Alnus glutinosa</i> | Ontano nero | X | X | X |
| | <i>Alnus incana</i> | Ontano bianco | | | X |
| Corylacee | <i>Carpinus betulus</i> | Carpino bianco | X | X | |
| | <i>Ostrya carpinifolia</i> | Carpino nero | | X | X |
| Fagacee | <i>Castanea sativa</i> | Castagno | | X | X |
| | <i>Fagus sylvatica</i> | Faggio | | | X |
| | <i>Quercus cerris</i> | Cerro | | X | X |
| | <i>Quercus petraea</i> | Rovere | | X | X |
| | <i>Quercus pubescens</i> | Roverella | | X | |
| | <i>Quercus robur</i> | Farnia | X | | |
| Juglandacee | <i>Juglans regia</i> | Noce | X | X | |
| Leguminose | <i>Laburnum anagyroides</i> | Maggiociondolo | | X | X |
| Moracee | <i>Morus alba</i> | Gelso bianco | X | X | |
| | <i>Morus nigra</i> | Gelso nero | X | X | |
| Oleacee | <i>Fraxinus angustifolia</i> | Frassino ossifillo | X | | |
| | <i>Fraxinus excelsior</i> | Frassino maggiore | X | X | X |
| | <i>Fraxinus ornus</i> | Orniello | X | X | X |
| Pinacee | <i>Pinus sylvestris</i> | Pino silvestre | X | X | X |
| Rosacee | <i>Crataegus azarolus</i> | Azzeruolo | X | | |
| | <i>Malus sylvestris</i> | Melo selvatico | X | X | X |
| | <i>Mespilus germanica</i> | Nespolo | X | X | X |
| | <i>Prunus avium</i> | Ciliegio selvatico | X | X | X |
| | <i>Prunus mahaleb</i> | Ciliegio canino | | X | |
| | <i>Prunus padus</i> | Pado | X | X | X |
| | <i>Pyrus pyraeaster</i> | Pero selvatico | X | X | |
| | <i>Sorbus aria</i> | Sorbo montano | | X | X |
| | <i>Sorbus aucuparia</i> | Sorbo degli uccellatori | | | X |
| | <i>Sorbus domestica</i> | Sorbo comune | | X | |
| Salicacee | <i>Sorbus torminalis</i> | Ciavardello | | X | |
| | <i>Populus alba</i> | Pioppo bianco | X | X | |
| | <i>Populus nigra</i> | Pioppo nero | X | X | X |
| | <i>Populus tremula</i> | Pioppo tremolo | | X | X |
| | <i>Salix alba</i> | Salice bianco | X | X | |
| | <i>Salix caprea</i> | Salicone | | X | X |
| Taxacee | <i>Taxus baccata</i> | Tasso | | | X |
| Tiliacee | <i>Tilia cordata</i> | Tiglio selvatico | | X | |
| Ulmacee | <i>Ulmus minor</i> | Olmo campestre | X | X | X |

LEGENDA**Piano di vegetazione****P = 0/100 metri****C = 100/800 metri****M = oltre 800 metri**

Arbusti

| Famiglia | Nome scientifico | Nome comune | P | C | M |
|---------------|------------------------------|-----------------------|---|---|---|
| Anacardiacee | <i>Cotinus coggygria</i> | Scotano | | X | |
| Aquifoliacee | <i>Ilex aquifolium</i> | Agrifoglio | | X | X |
| Berberidacee | <i>Berberis vulgaris</i> | Crespino | X | X | X |
| Caprifoliacee | <i>Lonicera xylosteum</i> | Caprifoglio peloso | | X | X |
| | <i>Sambucus nigra</i> | Sambuco nero | X | X | X |
| | <i>Viburnum lantana</i> | Lantana | X | X | X |
| | <i>Viburnum opulus</i> | Pallon di maggio | X | X | X |
| Celastracee | <i>Euonymus europaeus</i> | Evonimo | X | X | X |
| Cornacee | <i>Cornus mas</i> | Corniolo | X | X | |
| | <i>Cornus sanguinea</i> | Sanguinello | X | X | |
| Corylacee | <i>Corylus avellana</i> | Nocciolo | X | X | X |
| Cupressacee | <i>Juniperus communis</i> | Ginepro comune | | X | X |
| Eleagnacee | <i>Hippophae rhamnoides</i> | Olivello spinoso | X | X | X |
| Leguminose | <i>Laburnum anagyroides</i> | Maggiociondolo | | X | X |
| | <i>Sarothamnus scoparius</i> | Ginestra dei carbonai | X | X | X |
| | <i>Spartium junceum</i> | Ginestra odorosa | X | | |
| Oleacee | <i>Ligustrum vulgare</i> | Ligustro | X | X | |
| Rhamnacee | <i>Frangula alnus</i> | Frangola | X | X | X |
| | <i>Rhamnus catharticus</i> | Spinocervino | X | X | |
| Rosacee | <i>Amelanchier ovalis</i> | Pero corvino | | X | X |
| | <i>Crataegus azarolus</i> | Azzeruolo | X | | |
| | <i>Crataegus monogyna</i> | Biancospino | X | X | |
| | <i>Crataegus oxyacantha</i> | Biancospino | | X | X |
| | <i>Mespilus germanica</i> | Nespolo | X | X | X |
| | <i>Prunus mahaleb</i> | Ciliegio canino | | X | |
| | <i>Prunus padus</i> | Pado | X | X | X |
| | <i>Prunus spinosa</i> | Prugnolo | X | X | X |
| | <i>Rosa canina</i> | Rosa selvatica | X | X | X |
| | <i>Rosa gallica</i> | Rosa gallica | X | X | X |
| | <i>Sorbus torminalis</i> | Ciavardello | | X | |
| Salicacee | <i>Salix caprea</i> | Salicone | | X | X |
| | <i>Salix cinerea</i> | Salice grigio | X | | |
| | <i>Salix purpurea</i> | Salice rosso | X | X | X |
| | <i>Salix triandra</i> | Salice da ceste | X | X | X |
| | <i>Salix viminalis</i> | Salice da vimine | | X | X |

LEGENDA

Piano di vegetazione

P = 0/100 metri

C = 100/800 metri

M = oltre 800 metri

ALLEGATO 3

***FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013*****Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”****Sottomisura B****“Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio rurale”****DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE****INDICE**

- 1. OBIETTIVI**
- 2. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA**
 - 2.1. CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA
- 3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO**
- 4. INTERVENTI AMMISSIBILI**
 - 4.1. DATA INIZIO INTERVENTI
 - 4.2. SPESE GENERALI
 - 4.3. INTERVENTI NON AMMISSIBILI
- 5. DOVE POSSONO ESSERE REALIZZATI GLI INTERVENTI**
- 6. TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO**
 - 6.1. A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO
- 7. LIMITI E DIVIETI**
- 8. PRIORITÀ E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO**
 - 8.1. PRIORITÀ DI ACCESSO
 - 8.2. PRIORITÀ DI INTERVENTO
- 9. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO**
 - 9.1. QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
 - 9.2. IL FASCICOLO AZIENDALE
 - 9.3. A CHI E COME INOLTARE LA DOMANDA
 - 9.4. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
- 10. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA**
 - 10.1. ANOMALIE, ERRORI, DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA E INTEGRATIVA
 - 10.1.1. ANOMALIE E LORO RISOLUZIONE
 - 10.1.2. ERRORI SANABILI O PALESI
 - 10.1.3. ERRORI NON SANABILI
 - 10.1.4. DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA
 - 10.1.5. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
 - 10.2. COMUNICAZIONE AL RICHIEDENTE DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA
 - 10.3. RICHIESTA DI RIESAME
 - 10.4. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI
- 11. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO**
- 12. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E PROROGHE**
- 13. VARIANTI IN CORSO D'OPERA E MODIFICHE DI DETTAGLIO**
 - 13.1. VARIANTI IN CORSO D'OPERA
 - 13.2. VARIANTI NEI LIMITI DEL 10%
 - 13.3. MODIFICHE DI DETTAGLIO
- 14. DOMANDA DI PAGAMENTO**
 - 14.1. ANTICIPO
 - 14.2. STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)
 - 14.3. ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI E SALDO

- 14.4. RIDUZIONE CONTRIBUTO RICHIESTO NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO
- 14.5. FIDEIUSSIONI
- 14.6. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
- 14.7. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE
- 14.8. CONTROLLO *IN LOCO*

15. CONTROLLI *EX-POST*

16. DECADENZA

17. IMPEGNI

- 17.1. IMPEGNI ESSENZIALI
- 17.2. IMPEGNI ACCESSORI

18. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

- 18.1. RECESSO (RINUNCIA)
- 18.2. CESSAZIONE TOTALE DELL'ATTIVITÀ
- 18.3. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI

19. RICORSI

20. SANZIONI

21. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. OBIETTIVI

Gli obiettivi specifici della sottomisura sono:

- salvaguardare e valorizzare le tipologie storiche di architettura rurale attraverso interventi anche su singoli fabbricati rurali, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale;
- conservare gli elementi architettonici e ambientali tradizionali, riqualificare e valorizzare le caratteristiche costruttive, storiche degli insediamenti rurali di antica fondazione, al fine di assicurarne il risanamento conservativo e il recupero funzionale;
- rafforzare la consapevolezza della popolazione della identità rurale attraverso la rivitalizzazione dei fabbricati storici che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale (sia agricola che artigianale/industriale) e incentivare la diversificazione multifunzionale dell'attività agricola e l'offerta di servizi a favore della collettività.

2. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA

Possono presentare domanda i seguenti soggetti proprietari o possessori dei beni di cui al paragrafo 4. "Interventi ammissibili":

- persone fisiche;
- persone giuridiche:
 - private (associazioni, fondazioni, società);
 - di diritto pubblico (Comuni e altri enti locali territoriali, enti pubblici).

2.1. Chi non può presentare domanda

Le persone, fisiche o giuridiche, considerate non affidabili¹ ai sensi di quanto stabilito nel "Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni" redatto dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR).

3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO

I richiedenti al momento della presentazione della domanda devono rispettare le seguenti condizioni:

- a. essere proprietari o possessori del bene oggetto d'intervento; qualora il richiedente sia l'affittuario o altro soggetto non proprietario del bene oggetto d'intervento, questo deve godere di titoli di possesso di durata almeno 5 anni dalla presentazione della domanda di contributo e produrre l'assenso della proprietà all'esecuzione dell'intervento;
- b. garantire la fruizione pubblica del bene oggetto dell'intervento con finalità didattiche e/o dimostrative per almeno per 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo, attraverso l'attuazione dei piani di manutenzione e di gestione, promozione e informazione previsti al successivo paragrafo;
- c. in caso di interventi che interessino fabbricati in origine destinati a funzioni produttive/economiche impegnarsi a circoscrivere la funzionalità produttiva esclusivamente nel campo dimostrativo e/o didattico per 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo;

¹ L'affidabilità del richiedente è legata alla sua condotta durante altre operazioni, finanziate dal PSR 2000-2006 o dal PSR 2007-2013. I casi in cui il richiedente risulta inaffidabile sono specificati al paragrafo 15 "Controlli Amministrativi" del Manuale delle procedure dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale approvato con d.d.u.o. n. 1503 del 23 febbraio 2008.

- d. dichiarare, se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla presente misura, il finanziamento anche con altre “fonti di aiuto” diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, specificando quali;
- e. rispettare la normativa comunitaria e nazionale in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori (igiene e sicurezza: Testo Unico Sicurezza Lavoro d.lgs. 81/2008; normativa in materia di fitofarmaci: d.lgs. 194/95, d.P.R. 290/01; Macchine, impianti e attrezzature: d.P.R. 459/96);
- f. se del caso, essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto. I soggetti richiedenti che risultano essere primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte. L’esistenza di procedimenti in corso connessi all’applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell’erogazione dei contributi. La verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte spetta alle Province;
- g. essere in possesso del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005, Titolo III, articolo 62, della Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita;
- h. essere in possesso delle eventuali autorizzazioni previste dal d.lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- i. impegnarsi alla realizzazione dell’intero progetto presentato, anche in caso di variazione, rispetto a quanto previsto all’atto della presentazione della domanda, dei costi in corso d’opera.

4. INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili gli interventi di restauro e di risanamento conservativo², che riguardano le tipologie di architettura rurale individuabili negli edifici e negli insediamenti, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo (esistenti al 31 dicembre 1899), che siano testimonianze significative, nell’ambito dell’articolazione e della stratificazione storica, antropologica ed urbanistica del territorio, della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle rispettive economie tradizionali, dell’evoluzione del paesaggio.

Rientrano nelle predette tipologie:

- a. le costruzioni adibite alla residenza ed alle attività agricole³, produttive e/o di servizi in genere⁴, anche se poi dismessi e/o trasformati anche parzialmente da recuperare;
- b. gli elementi sotto elencati, di pertinenza o connessi alle costruzioni di cui alla lettera a., indispensabili alle nuove funzionalità di queste:
 - b. 1. le recinzioni e/o pavimentazioni degli spazi aperti;
 - b. 2. i sistemi di canalizzazione, irrigazione e approvvigionamento idrico;
 - b. 3. i sistemi di contenimento dei terrazzamenti;
 - b. 4. i ricoveri temporanei anche in strutture vegetali o in grotta;
 - b. 5. i segni della religiosità locale.

Gli interventi devono essere volti alla fruizione pubblica del bene oggetto dell’intervento con finalità didattiche e/o dimostrative per 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo.

Non dovranno essere alterate né le caratteristiche originarie degli edifici, né del contesto.

I progetti dovranno prevedere:

- un **piano di manutenzione** che preveda le azioni necessarie a mantenere in buono stato le opere realizzate, anche mediante il reinvestimento di eventuali introiti, per 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione della concessione del saldo. Le azioni previste sono **a carico del beneficiario e non finanziate dalla presente misura**;
- un **piano di gestione, promozione e informazione** al pubblico, legato al tema del recupero, della valorizzazione e salvaguardia del territorio e del sistema rurale dell’ambito interessato dall’intervento. Per piano di gestione, promozione e informazione si deve intendere una relazione descrittiva:
 - A. del contesto, supportata da analisi del sistema rurale; tali analisi dovranno far emergere le opportunità e le potenzialità presenti nell’ambito territoriale interessato dall’intervento e le possibili sinergie di queste con il progetto proposto;

² Articolo 27, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 e sue successive modifiche e integrazioni.

Sono **interventi di restauro e di risanamento conservativo**: gli interventi edilizi rivolti a conservare e recuperare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.

³ Per “costruzioni adibite alla residenza ed alle attività agricole” si intendono quelle destinate:

- alla protezione delle piante;
- alla conservazione dei prodotti agricoli;
- alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;
- all’allevamento e al ricovero degli animali;
- a uso abitativo (residenze dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda);
- a uso ufficio dell’azienda agricola;
- alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli.

⁴ A titolo esemplificativo per “costruzioni adibite alle attività produttive e/o di servizi in genere” si intendono: magli, fucine, segherie, mulini ad acqua, lavatoi, ghiacciaie.

- B. degli obiettivi, del target cui è rivolta l'iniziativa e le modalità e tempi di fruizione al pubblico;
- C. delle azioni promozionali previste dal beneficiario, **a suo carico e non finanziate dalla presente misura** (volantini, telefonate, brochure, video, convegni, ecc.).

Tale piano deve inoltre definire indicatori finalizzati alla valutazione delle azioni di fruizione di cui al precedente punto B. (n. giornate di apertura al pubblico, n. visite/visitatori, ecc.).

Qualora il possessore del bene oggetto d'intervento sia una persona giuridica di Diritto Pubblico, possono essere previsti **lavori effettuati in amministrazione diretta**, avvalendosi di personale proprio dell'Ente. In tal caso i costi devono essere comprovati attraverso prospetti analitici, sottoscritti dal dirigente/responsabile dell'Ente beneficiario, che attestino:

- il costo orario o giornaliero del personale utilizzato, su base nominativa, con l'indicazione di tutte le voci che hanno concorso alla definizione di tale costo;
- il numero di ore o giornate in cui il personale su base nominativa è stato utilizzato per l'operazione e la distribuzione di tale utilizzazione nel corso dell'anno;
- il regolare versamento degli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente;
- i listini paga del personale emessi nel periodo di utilizzazione dello stesso.

La spesa per l'acquisto dei materiali deve essere comprovata da fatture o documenti fiscali equivalenti, mandati di pagamento e documentazione bancaria necessaria per la tracciabilità dei pagamenti.

Le spese documentate devono inoltre corrispondere alle voci riportate sulla contabilità finale dei lavori, a firma del direttore degli stessi.

Nel caso gli interventi venissero realizzati tramite appalto dei lavori, l'intera procedura dovrà essere conforme alla relativa normativa vigente.

4.1. Data inizio interventi

Non sono ammissibili gli interventi iniziati prima della data di presentazione della domanda, intesa come data di chiusura del procedimento della domanda a SIARL.

I richiedenti, tuttavia, possono iniziare i lavori anche prima della comunicazione dell'ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del beneficiario qualora la domanda non sia totalmente o parzialmente finanziata.

Quale data di inizio lavori viene considerata quella comunicata dal direttore dei lavori al Comune e riportata nella Comunicazione di inizio lavori.

Le spese relative alla progettazione, all'esecuzione di studi, consulenze, ricerche ed elaborazioni, esclusivamente se propedeutici alla progettazione dell'intervento proposto saranno finanziabili anche se effettuate in data antecedente alla domanda di aiuto purché sostenute successivamente alla data di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia (18 settembre 2007).

4.2. Spese generali

Sono riconosciute spese generali, fino ad un massimo del 15% dell'importo totale delle spese ammissibili (sull'importo dei lavori al netto dell'IVA), che considerano le seguenti tipologie di spesa:

- la progettazione degli interventi proposti;
- la direzione dei lavori e gestione del cantiere;
- il piano di sicurezza del cantiere laddove previsto dalla normativa vigente;
- eventuali consulenze specialistiche, a supporto della progettazione, fornite da professionisti abilitati;
- le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR, per un importo massimo di 200,00 €;
- spese per costituire le polizze fidejussorie;
- le spese relative alla redazione del Piano di gestione, promozione e informazione al pubblico dell'intervento effettuato e del Piano di manutenzione.

4.3. Interventi non ammissibili

Sono escluse dal finanziamento le spese per:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica⁵;

⁵ Articolo 27, comma 1, lettere a), b), d), e) ed f) della legge regionale n. 12 dell'11 marzo 2005 e sue successive modifiche e integrazioni.

Sono da considerare:

- a) interventi di manutenzione ordinaria**, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l'impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti;
- b) interventi di manutenzione straordinaria**, le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell'assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari, o l'aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare;

- interventi esclusivi, relativi alle tipologie di cui alla lettera b. del paragrafo 4;
- acquisto di terreni e fabbricati;
- acquisto esclusivo di impianti/macchinari/attrezzature anche informatiche;
- acquisto di arredi;
- interventi che prevedano incrementi volumetrici, fatti salvi adeguamenti igienico-sanitari o tecnologici qualora imposti dalle autorità competenti;
- interventi su strutture produttive che comportino un miglioramento dell'efficienza produttiva delle strutture stesse;
- qualsiasi altro investimento non riconducibile direttamente agli interventi ammissibili elencati al paragrafo 4.

Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi già avviati alla data di presentazione della domanda.

5. DOVE POSSONO ESSERE REALIZZATI GLI INTERVENTI

La misura si attua nei territori dei Comuni:

- ammissibili all'Asse 4-Leader (Allegato n. 13 al PSR 2007-2013);
- appartenenti alla sottoarea Collina urbana dell'area A "Poli urbani" ricadenti in area svantaggiata (Allegato n. 3 al PSR 2007-2013);

ad esclusione di quelli ricompresi nei territori interessati dai Gruppi di Azione Locale con Piani di Sviluppo Locale approvati con d.d.u.o. n. 7257 del 14 luglio 2009, che prevedono l'attivazione della misura 323B.

Di seguito si riporta l'elenco dei Comuni ammessi divisi per Provincia.

Provincia di Bergamo:

Alzano Lombardo, Caprino Bergamasco, Cenate Sopra, Cisano Bergamasco, Credaro, Entratico, Gandosso, Nembro, Ponteranica, Pontida, Pradalunga, Ranica, Sarnico, Sorisole, Trescore Balneario, Villa d'Almé, Villa di Serio, Villongo, Zandobbio.

Provincia di Brescia:

Agnosine, Barghe, Bione, Odolo, Preseglie, Sabbio Chiese, Serle, Vallio, Vobarno.

Provincia di Como:

Bene Lario, Campione d'Italia, Carlazzo, Cavargna, Consiglio di Rumo, Corrido, Cremia, Cusino, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Germasino, Grandola ed Uniti, Gravedona, Livo, Maslianico, Menaggio, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Plesio, Porlezza, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, Sorico, Stazzona, Trezzone, Val Rezzo, Valsolda, Vercana, San Siro.

Provincia di Lecco:

Abbadia Lariana, Ballabio, Barzio, Bellano, Calolziocorte, Casargo, Cassina Valsassina, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Dorio, Ello, Esino Lario, Galbiate, Garlate, Introbio, Introzio, Lierna, Malgrate, Mandello del Lario, Margno, Moggio, Monte Marengo, Morterone, Olginate, Oliveto Lario, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Pescate, Premana Primaluna, Sueglio, Suello, Taceno, Tremenico, Valgreghentino, Valmadrera, Varenna, Vandrogn, Vercurago, Vestreno.

Provincia di Pavia:

Bagnaria, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Brallo di Pregola, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Casteggio, Cecima, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Menconico, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegele, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de' Giorgi, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Romagnese, Rosasco, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Giuletta, Santa Margherita di Staffora, Santa Maria della Versa, Stradella, Torrazza Coste, Torricella Verzate, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Volpara, Zavattarello, Zenevredo.

- d) interventi di ristrutturazione edilizia**, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
- e) interventi di nuova costruzione**, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti e precisamente: 1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al numero 6; 2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune; 3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo ineditato; 4) l'installazione di torri e tralci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; 5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; 6) gli interventi pertinenziali che gli atti di pianificazione territoriale e i regolamenti edilizi, anche in relazione al pregio ambientale paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale; 7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo ineditato;
- f) interventi di ristrutturazione urbanistica**, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Provincia di Sondrio:

Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell'acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gerola Alta, Gordona, Grosio, Grosotto, Madesimo, Lanzada, Livigno, Lovero, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Menarola, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Pedesina, Piantedo, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rasura, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Spriana, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant'Agata, Traona, Tresivio, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Val Masino, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano.

Provincia di Varese:

Arcisate, Barasso, Bedero Valcuvia, Besano, Bisuschio, Brusimpiano, Cadegliano-Viconago, Cantello, Clivio, Comerio, Cremenaga, Cuasso al Monte, Cugliate-Fabiasco, Cunardo, Ferrera di Varese, Induno Olona, Lavena Ponte Tresa, Luvinate, Marchirolo, Marzio, Porto Ceresio, Sallrio, Valganna, Viggiù.

6. TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO

L'aiuto può essere concesso in conto capitale.

Per i **richiedenti privati** l'aiuto sarà erogato in regime "*de minimis*" in conformità al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, che prevede un massimo di 200.000,00 euro di contributo pubblico nel triennio, ridotto dell'entità di eventuali contributi già percepiti in accordo con lo stesso regime dal medesimo beneficiario nel periodo considerato (il triennio da considerare parte dalla data del verbale di accertamento finale di esecuzione lavori). Non è previsto un massimale di spesa ammissibile.

Per importi di spesa ammissibile superiori a 1.300.000,00 euro, o in caso di inapplicabilità di quanto previsto dalla normativa "*de minimis*" di cui sopra, le percentuali di contribuzione sono quelle previste dal regolamento di esenzione n. 70/2001, e cioè del 15% per le piccole imprese e del 7,5% per le medie imprese.

Si definisce piccola impresa quella che occupa meno di 50 persone, che realizza un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro.

Si definisce media impresa quella che occupa tra 50 e 250 persone, che realizza un fatturato annuo compreso tra 7 e 40 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo compreso tra 5 e 27 milioni di euro.

Per i **richiedenti pubblici** il contributo viene concesso senza l'applicazione del regime "*de minimis*" per una spesa ammissibile massima pari a € 1.100.000,00. La suddetta normativa "*de minimis*" non si applica per le domande presentate da Enti pubblici locali che prevedono la realizzazione di interventi che, per finalità e tipologia, sono riconducibili ad attività di tipo erogativo ossia che rientrano nelle finalità istituzionali/statutarie del soggetto proponente e sono rivolte a soddisfare bisogni della collettività. E' invece applicato il "*de minimis*" se la domanda degli Enti pubblici locali è volta alla realizzazione di interventi riconducibili ad attività rese in regime d'impresa per il mercato.

6.1. A quanto ammonta il contributo

Per tutte le tipologie di intervento di cui al paragrafo 4. "Interventi ammissibili" l'aiuto sarà pari al:

- 50% della spesa ammessa per i richiedenti privati;
- 70% della spesa ammessa per i richiedenti pubblici.

La minima spesa ammissibile è pari a € 100.000,00.

7. LIMITI E DIVIETI

Gli interventi devono esser volti alla fruizione pubblica del bene oggetto dell'intervento con finalità didattiche e/o dimostrative.

Eventuali introiti percepiti nella gestione delle attività didattiche e/o dimostrative di cui al punto precedente dovranno essere reinvestiti nella gestione e/o manutenzione del bene oggetto d'intervento.

Per 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo, è obbligatorio circoscrivere l'eventuale funzionalità produttiva dei beni oggetto d'intervento esclusivamente nel campo dimostrativo e/o didattico.

Gli aiuti non sono cumulabili e pertanto, in caso di ammissione a finanziamento di due o più domande, il richiedente deve, entro 15 giorni dalla comunicazione di ammissione a finanziamento, optare per una di esse e rinunciare formalmente alle altre. Copia della comunicazione di rinuncia deve essere inviata anche all'Amministrazione che ha ammesso la domanda a finanziamento.

Nel caso di interventi che prevedono anche l'adozione di tecniche impiantistiche per l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, l'importo degli investimenti ammissibili non può essere superiore a quello degli interventi di restauro e risanamento conservativo a cui risultano integrati.

8. PRIORITÀ E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Al fine di garantire una significativa concentrazione delle risorse nelle aree C e D della zonizzazione prevista dal Programma, gli organismi delegati **stileranno due graduatorie**: una per le domande di contributo per interventi nelle aree C e D e l'altra per quelle nelle aree B e nei 47 Comuni appartenenti alla sottoarea Collina urbana dell'area A "Poli urbani" ricadenti in area svantaggiata (Allegato n. 3 al PSR 2007-2013).

Le domande presenti in questo secondo elenco saranno considerate ammissibili a finanziamento solo dopo aver soddisfatto i fabbisogni finanziari delle domande di investimento nelle aree C e D.

8.1. Priorità di accesso

Alle domande ritenute ammissibili che prevedano interventi da realizzarsi nell'ambito di "Progetti Concordati" finanziati, sarà assicurato il finanziamento in via prioritaria, purché siano positivamente istruite e raggiungano una soglia di punteggio minimo definita dal Comitato di Gestione; in subordine sarà assicurato il finanziamento agli interventi proposti da soggetti consorziati.

8.2. Priorità di intervento

Ai fini della definizione della graduatoria delle domande ammissibili all'aiuto, ciascuna domanda è valutata attraverso l'attribuzione di un punteggio di merito sulla base di una serie di criteri e priorità che considerano i seguenti aspetti:

| Elementi di priorità | Punteggio base |
|--|----------------|
| a. Qualità, complessità e innovatività progettuale | 30 |
| b. Relazioni con piani, programmi e vincoli territoriali | 20 |
| c. Aggregazioni | 10 |
| d. Cantierabilità | 10 |
| Totale punti | 70 |

Il punteggio massimo attribuibile è quindi pari a **70 punti**.

L'attribuzione del punteggio di priorità è effettuata dall'**Organismo Delegato** (Provincia o, qualora la domanda sia presentata da una Provincia, STeR) ed avviene valutando nell'ordine:

| Tab. 1 - a. Qualità, complessità e innovatività progettuale Punteggio totale max 30 punti | Valutazione | Punteggio |
|--|---------------|-----------|
| a.1 Qualità degli elaborati progettuali: chiarezza e completezza ⁶ | Bassa | 0 |
| | Media | 5 |
| | Alta | 10 |
| a.2 Tipi interessati dall'intervento ⁷ | 1 tipo | 2 |
| | 2 tipi | 4 |
| | 3 tipi | 6 |
| | Più di 3 tipi | 10 |
| a.3 Adozione di tecniche impiantistiche per l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili | | 10 |

⁶Qualità progettuale: **completezza e chiarezza dovranno essere valutate** considerando i livelli di progettazione di seguito riportati e descritti ai commi 4 e 5 dell'art. 93 d.lgs 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE":

comma 4.

"...Il **progetto definitivo** individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una **relazione descrittiva** dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello **studio di impatto ambientale** ove previsto; in **disegni generali nelle opportune scale** descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli **studi e indagini preliminari** occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; **nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti**; in un **disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici** previsti in progetto nonché in un **computo metrico estimativo**. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

comma 5.

Il **progetto esecutivo**, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto e' costituito dall'insieme delle **relazioni**, dei **calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti** e degli **elaborati grafici nelle scale adeguate**, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal **capitolato speciale di appalto**, prestazionale o descrittivo, dal **computo metrico estimativo** e dall'**elenco dei prezzi unitari**. Esso e' redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5. ...". In particolare dal Piano di promozione e informazione al pubblico, supportato dalla descrizione e dalle analisi del sistema rurale, dovranno emergere con chiarezza le opportunità e le potenzialità presenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento e le possibili sinergie di queste con il progetto proposto.

⁷Per tipi si intendono le tipologie e gli elementi elencati al paragrafo 4."Interventi Ammissibili", lettere a. e b.

| Tab. 2 - b. Relazioni con piani, programmi e vincoli territoriali Punteggio totale max 20 punti | Punteggio |
|---|------------------|
| b.1 Intervento da realizzarsi nell'ambito di Progetti concordati | 5 |
| b.2 Intervento da realizzarsi nell'ambito di Strumenti di programmazione negoziata ⁸ | 5 |
| b.3 Intervento individuato in aree agricole nei Piani di Governo del Territorio (PGT) o fino all'approvazione degli atti di PGT nelle aree classificate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone agricole | 5 |
| b.4 Intervento su bene/i immobili sottoposto/i a tutela culturale e/o paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/04 | 3 |
| b.5 Intervento ricadente in ambiti a prevalente valenza ambientale e naturalistica dove vige un regime di efficacia prescrittiva e prevalente dettato da norme regionali, nazionali e comunitarie | 2 |

| Tab. 3 – c. Aggregazioni Punteggio totale max 10 punti | Valutazione | Punteggio |
|---|---|------------------|
| Valutazione della capacità di costituzione di un gruppo di soggetti ampio ed eterogeneo | se singolo beneficiario | 3 |
| | se raggruppamento di più soggetti | 6 |
| | se raggruppamento con partecipazione anche di Enti Locali e/o imprenditori non di settore | 10 |

| Tab. 4 – d. Cantierabilità Punteggio totale max 10 punti | Valutazione | Punteggio |
|--|----------------------------------|------------------|
| Valutazione del grado di cantierabilità dei progetti ovvero della loro immediata appaltabilità | progetto esecutivo ⁶ | 10 |
| | progetto definitivo ⁶ | 3 |

La domanda per essere considerata ammissibile deve ottenere complessivamente almeno 13 punti, ed almeno 5 punti (pari a valutazione "Media") relativamente all'elemento elencato alla lettera "a.1 Qualità degli elaborati progettuali: chiarezza e completezza".

A parità di punteggio viene data precedenza alle domande con più alto punteggio in base alla lettera "d. Cantierabilità: progetto esecutivo"; in caso di ulteriore parità alle domande con maggior punteggio stabilito in base alla lettera "a.2 Tipologie interessate dall'intervento: più di 3 tipi" e infine a quelle con maggior punteggio stabilito in base alla lettera "c. Aggregazioni: se raggruppamento con partecipazione anche di enti locali e/o imprenditori non di settore".

9. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO

9.1. Quando presentare la domanda

Le domande possono essere presentate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione delle presenti disposizioni attuative sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) al **15 febbraio 2010**.

9.2 Il fascicolo aziendale

I soggetti che intendono presentare domanda di contributo sulla misura 323 B, devono preventivamente aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale previsto dal d.P.R. n. 503 del 1° dicembre 1999.

La sua costituzione e i successivi aggiornamenti sono obbligatori e non è possibile attivare alcun procedimento amministrativo in assenza del fascicolo aziendale.

Il fascicolo aziendale, gestito in forma esclusivamente informatica tramite il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL)⁹, raccoglie l'insieme dei dati aziendali ed è parte integrante dell'anagrafe delle imprese.

I soggetti pubblici e privati che non esercitano attività agricola devono chiedere la costituzione e/o l'aggiornamento del fascicolo aziendale presso:

- i Centri di Assistenza Agricola (CAA) (l'elenco delle sedi regionali dei CAA autorizzati è disponibile sul sito www.agricoltura.regione.lombardia.it - SIARL);

oppure

- le Sedi Territoriali Regionali (STeR) ubicate nei capoluoghi delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Pavia, Sondrio e Varese.

Per la costituzione e/o l'aggiornamento del fascicolo aziendale occorre presentare i documenti necessari per la compilazione, sul SIARL, delle fasi obbligatorie relative ai dati anagrafici e fiscali (FA_AZI), del legale rappresentante (FA_CON) e della localizzazione dell'azienda (FA_UTE):

⁸ Rif. l.r. 2/2003 "Programmazione negoziata regionale".

⁹ Nell'ambito del SIARL sono stati costituiti l'anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare le domande di finanziamento relative alla misura 323 B. La costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di misura che contiene dati e informazioni specifiche della misura.

- copia del certificato di attivazione della partita I.V.A.;
- copia del certificato di iscrizione al registro imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A.;
- copia del documento d'identità del legale rappresentante, in corso di validità.

I soggetti che svolgono anche attività agricola, e come tali possono essere interessati anche ad altre misure del PSR 2007–2013, per la costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale devono rivolgersi esclusivamente ai CAA.

Una volta che il fascicolo aziendale è regolarmente costituito o aggiornato, il richiedente può procedere all'inoltro della domanda telematica di contributo.

9.3. A chi e come inoltrare la domanda

La domanda deve essere inoltrata all'Organismo Delegato sul cui territorio si attua l'investimento/progetto (Provincia o, qualora la domanda sia presentata da una Provincia, STeR).

Fasi dell'inoltro della domanda:

- accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al SIARL, previa registrazione (il sistema rende disponibile agli utenti non registrati un modulo di registrazione da inviare per posta elettronica e, successivamente, la login e la password che permetteranno la presentazione della domanda di contributo per via telematica e l'accesso in visualizzazione al proprio fascicolo aziendale ed a tutti i procedimenti ad esso collegati); oppure tramite un soggetto abilitato, cui va attribuita specifica delega, con una procedura automatica gestita sul SIARL;
- accedere al sito www.siarl.regione.lombardia.it, selezionare e compilare il modello di domanda per la misura 323 B;
- compilare on-line anche la scheda della misura 323 B, che comprende: le tipologie d'intervento e gli investimenti previsti, una dichiarazione relativa ai requisiti posseduti ai fini dell'attribuzione del punteggio, gli impegni essenziali e accessori assunti per la realizzazione del programma d'investimento; il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta che coincide con l'avvio del procedimento e l'avvenuta ricezione della domanda da parte dell'Organismo Delegato;
- stampare la domanda e la scheda di misura e firmare entrambe in originale;
- far pervenire **la copia cartacea della domanda** e della scheda di misura e la documentazione di cui al successivo paragrafo, entro 10 giorni di calendario dall'invio telematico della domanda, all'Organismo Delegato competente per territorio.

La data di riferimento è certificata dal timbro del Protocollo se la domanda è presentata a mano, dal timbro postale se inviata tramite posta.

Il ritardo dell'inoltro della copia cartacea della domanda compreso tra l'11° ed il 20° giorno comporta l'infrazione prevista dal Manuale delle procedure dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale (Manuale delle procedure OPR); mentre il ritardo oltre il 20° giorno comporta la non ricevibilità della domanda.

9.4. Documentazione da presentare

Oltre alla documentazione amministrativa specificata nel precedente paragrafo, per essere ammessi all'istruttoria di ammissibilità è necessario presentare tutti gli atti e gli elaborati che accompagnano i permessi rilasciati dalle amministrazioni competenti:

- a. copia cartacea della domanda e della scheda di misura firmate in originale con fotocopia di documento di identità;
- b. progetto definitivo o esecutivo⁶ delle opere a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine Professionale, corredato dei Piani di Manutenzione e di Gestione, Piano di promozione e informazione al pubblico sottoscritti dal proponente;
- c. permesso di costruire o, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 dell'11 marzo 2005, la Dichiarazione Inizio Lavori (DIA) assentita;
- d. copia eventuali autorizzazioni previste dal d.lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, o dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000 del possesso di tali autorizzazioni;
- e. tre preventivi di spesa, forniti da ditte in concorrenza, nel caso di acquisto di dotazioni finanziabili, ossia impianti e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezziario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, indicando il preventivo considerato e le motivazioni della scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, appare il più conveniente. Nel caso in cui non si scelga l'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere fornita una breve relazione tecnico/economica sottoscritta da un tecnico qualificato.
Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di € 5.000,00 IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, è sufficiente una dichiarazione del beneficiario, con la quale si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto. E' fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.
- f. autocertificazione, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, relativa a:
 - autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente sia un soggetto diverso dal proprietario, ad effettuare gli interventi oppure esito della procedura prevista parere dell'Ente competente ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari". In tale autorizzazione dovrà essere evidenziato l'impegno della proprietà al rispetto alla destinazione d'uso delle strutture interessate dall'intervento per almeno 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo a partire dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo;
 - per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;

- rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda, di cui al precedente paragrafo 3, lettera e);
- g. per le persone di diritto pubblico, l'atto di impegno relativo al cofinanziamento dell'intera parte non finanziata dalla Regione;
- h. dichiarazione di non aver percepito alcun aiuto in regime "*de minimis*" nel triennio precedente, ovvero la data di concessione e l'importo dei contributi eventualmente percepiti in regime "*de minimis*";
- i. elenco dei documenti allegati alla domanda.

Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nella scheda di misura sono resi ai sensi del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, articoli 46 e 47, e costituiscono "dichiarazioni sostitutive di certificazione" e "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà".

L'Organismo Delegato, in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, comunica al richiedente il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, come stabilito dal capitolo 6.2 del Manuale delle procedure OPR.

10. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA

L'istruttoria della domanda affidata all'Organismo Delegato competente prevede lo svolgimento di controlli amministrativi che comprendono:

1. la verifica dell'affidabilità¹⁰ del richiedente;
2. la verifica del rispetto del regime delle quote latte;
3. la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
4. la verifica dell'ammissibilità del programma di investimento proposto, ossia della completezza e della validità tecnica della documentazione presentata;
5. il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto. Per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici stimativi analitici, si fa riferimento ai prezzi riportati nel primo prezzario dell'anno pubblicato dalla Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) della provincia di appartenenza forfettariamente scontati fino al 20%;
6. il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello unico di domanda informatizzato presentato a SIARL e della scheda di misura, anche attraverso la consegna di specifici documenti da parte dell'impresa su richiesta dell'Organismo Delegato che ha in carico l'istruttoria. La risoluzione delle anomalie e delle segnalazioni e la convalida dei dati dichiarati a seguito dell'istruttoria determinano l'aggiornamento del fascicolo aziendale tramite segnalazione al CAA di competenza;
7. la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
8. la verifica della conformità del programma di investimento per il quale è richiesto il finanziamento con la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
9. la verifica della ragionevolezza delle spese proposte, valutata tramite il raffronto di tre preventivi di spesa per l'acquisto di dotazioni finanziabili, ossia impianti e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato
10. l'attribuzione del punteggio di priorità secondo i criteri definiti nel precedente paragrafo 8.;
11. la redazione da parte del funzionario incaricato del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità a contributo del programma di investimento previsto dalla domanda. Il verbale riporterà il punteggio assegnato, gli investimenti ammessi con i relativi importi e il contributo concedibile qualora la domanda sarà finanziata. In caso di esito parzialmente o totalmente negativo il verbale riporterà nei dettagli le cause di non ammissibilità a finanziamento.

10.1. Anomalie, errori, documentazione incompleta e integrativa

La risoluzione delle anomalie e delle segnalazioni e la convalida dei dati dichiarati a seguito dell'istruttoria determinano l'aggiornamento del fascicolo aziendale tramite segnalazione al CAA di competenza.

10.1.1. Anomalie e loro risoluzione

Le anomalie risultanti a seguito del controllo amministrativo, devono essere oggetto di risoluzione da parte dell'Organismo Delegato competente.

La risoluzione delle anomalie deve essere sempre supportata da specifica documentazione acquisita formalmente, a seguito di richiesta scritta al richiedente, e conservata nel fascicolo relativo alla domanda.

Se il richiedente non trasmette alcuna documentazione o se quella presentata non è idonea a risolvere l'anomalia, la domanda avrà esito negativo.

¹⁰ L'affidabilità del richiedente è legata alla sua condotta durante altre operazioni, finanziate dal PSR 2000-2006 o dal PSR 2007-2013. I casi in cui il richiedente risulta inaffidabile sono specificati nel manuale OPR.

10.1.2. Errori sanabili o palesi

Per la definizione e le modalità di correzione di eventuali errori sanabili o palesi, si rimanda al documento dell'OPR "Linee guida per la valutazione dell'errore palese" approvato con decreto n. 10943 del 27 ottobre 2009, disponibile sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.

10.1.3. Errori non sanabili

In caso di errore non sanabile, l'Organismo Delegato pronuncia la non ricevibilità della domanda comunicandola al richiedente ed eventualmente prosegue il procedimento solo per le operazioni che non presentano errori non sanabili.

Si considerano non sanabili i seguenti errori:

- domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);
- omessa richiesta di aiuto relativamente ad alcune operazioni, azioni o tipologie di intervento previste dalla Misura.

10.1.4. Documentazione incompleta

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta e la documentazione mancante non sia indispensabile all'avviamento dell'istruttoria, l'Organismo Delegato può richiederne la presentazione al richiedente entro un termine non superiore a 20 giorni.

Nel caso in cui la domanda sia priva della documentazione tecnica e amministrativa indispensabile per poter avviare l'istruttoria, indicata al precedente paragrafo 9.4, l'Organismo Delegato pronuncia la non ricevibilità della domanda comunicandola al richiedente.

10.1.5. Documentazione integrativa

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di documentazione integrativa, rispetto a quella prevista dalle presenti disposizioni attuative, l'Organismo Delegato deve inoltrare al richiedente richiesta formale indicando i termini temporali di presentazione.

10.2. Comunicazione al richiedente dell'esito dell'istruttoria

L'Organismo Delegato, entro 10 giorni continuativi dalla data di redazione del verbale comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria allegando copia del verbale stesso. Contro lo stesso il richiedente può presentare una richiesta di riesame dell'esito dell'istruttoria, con le modalità indicate al successivo paragrafo.

Per le domande istruite positivamente, sono indicati:

il punteggio assegnato;

- l'importo totale dell'investimento ammissibile a contributo;
- gli investimenti ammessi, specificando gli eventuali investimenti non ammessi;
- il contributo concedibile.

In caso di istruttoria con esito negativo, l'Organismo Delegato ne motiva in modo dettagliato le cause.

10.3. Richiesta di riesame

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria, può presentare all'Organismo Delegato memorie scritte per chiedere il riesame della domanda e la ridefinizione della propria posizione, ai sensi della legge 241/90.

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

L'Organismo Delegato ha 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento delle suddette memorie per comunicare l'esito positivo/negativo del riesame. Tra la data della comunicazione dell'esito dell'istruttoria e la data di comunicazione dell'esito del riesame non possono trascorrere più di 30 giorni continuativi.

10.4. Completamento delle istruttorie e graduatorie delle domande di aiuto ammissibili

L'Organismo Delegato, esperite le eventuali richieste di riesame con la modalità di cui al precedente paragrafo, completa l'istruttoria delle domande ricevute.

L'Organismo Delegato, sulla base della data di presentazione delle domande e dell'esito dell'istruttoria a SIARL, approva le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento, ordinandole per punteggio di priorità decrescente. L'Organismo Delegato, inoltre, trasmette il provvedimento di approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili alla Direzione Generale Agricoltura entro il **15 maggio 2010**.

Nelle graduatorie devono essere indicati, fra l'altro:

- i punteggi ottenuti dalla domanda;
- la spesa ammissibile e il relativo contributo.

11. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

La dotazione finanziaria complessiva della misura del presente bando è pari a € 3.400.000,00.

La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, dopo il ricevimento dall'Organismo Delegato del provvedimento di approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili di cui al precedente paragrafo, con proprio atto provvede alla suddivisione delle risorse finanziarie e all'approvazione degli elenchi delle domande ammesse a finanziamento.

In tale provvedimento, per le domande ammesse a finanziamento e per le domande istruite positivamente ma non finanziate, sono indicati:

- il punteggio assegnato;
- l'importo totale dell'investimento ammesso a contributo per le domande ammesse a finanziamento;
- l'importo totale dell'investimento ammissibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate;
- il contributo concesso per le domande ammesse a finanziamento;
- il contributo concedibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate.

La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura comunica all'Organismo Delegato e all'Organismo Pagatore Regionale l'ammissione a finanziamento delle domande.

Il suddetto provvedimento di ammissione a finanziamento:

- diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della legge 241/1990;
- deve essere pubblicato sull'albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni consecutivi;
- deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (www.agricoltura.regione.lombardia.it) (indirizzo attuale), e sul sito internet della Provincia.

A seguito di tale provvedimento, l'Organismo Delegato predispone in ELEPAG l'elenco delle domande ammesse a finanziamento.

La durata di validità delle domande istruite positivamente ma non finanziate è pari a 18 mesi computati a partire dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento in cui la domanda compare per la prima volta.

12. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E PROROGHE

Il beneficiario del contributo ha **15 mesi** di tempo per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto di investimento a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento di cui al paragrafo 11.

L'Organismo Delegato può concedere una sola proroga di **3 mesi** a seguito di motivata richiesta presentata dal beneficiario.

13. VARIANTI IN CORSO D'OPERA E MODIFICHE DI DETTAGLIO

Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale ed al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti.

13.1. Varianti in corso d'opera

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile riguardanti:

- elementi tecnici e realizzativi sostanziali delle operazioni approvate;
- la tipologia di operazioni approvate;
- la sede dell'investimento;
- il beneficiario;
- il quadro economico-finanziario originario, con una diversa suddivisione della spesa tra i singoli lotti funzionali omogenei.

Per lotto funzionale omogeneo si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di un intervento che possa avere carattere autonomo.

Nel caso in cui si presentasse la necessità di richiedere una variante, il beneficiario deve inoltrare tramite SIARL all'Organismo Delegato, un'apposita domanda corredata di progetto, dell'eventuale relativo permesso e di una relazione tecnica nella quale si faccia esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato, oltre ad un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante. Ciascuna domanda dovrà inoltre contenere un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare una riconciliazione tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta.

Ogni richiesta di variante deve essere preventivamente presentata dal beneficiario prima di procedere all'acquisto dei beni o all'effettuazione delle operazioni che rientrano nella variante stessa e, in ogni caso, tassativamente prima della scadenza del progetto.

Il beneficiario che esegua le varianti richieste senza attendere l'autorizzazione dell'Organismo Delegato si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata o lo sia solo in parte.

L'Organismo Delegato autorizza la variante, a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non vengano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di lotti di spesa funzionali non previsti dal progetto originario.

13.2. Varianti nei limiti del 10%

Se la variazione compensativa tra gli importi preventivati per i singoli lotti di spesa funzionali rientra nel campo di tolleranza del 10% - calcolato sull'importo della spesa complessiva ammessa a contributo e nel limite di € 20.000, il beneficiario richiede preventivamente la variante all'Organismo Delegato.

Trascorsi 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di variante, in assenza di riscontro da parte dell'Organismo Delegato, la variante si intende accolta.

13.3. Modifiche di dettaglio

Durante la realizzazione di ogni singolo lotto omogeneo di spesa non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative e i cambi di fornitore che comportano una variazione compensativa tra le singole voci di spesa che compongono il lotto non superiore al 10%, rispetto alla spesa prevista per il lotto omogeneo, nel limite di € 20.000,00.

Le modifiche all'interno di queste soglie sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Nel caso in cui le modifiche siano superiori al 10% della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo o a € 20.000,00, deve essere preventivamente richiesta una variante all'Organismo Delegato con le modalità sopra descritte.

14. DOMANDA DI PAGAMENTO

La "domanda di pagamento" deve essere compilata con la massima attenzione, evitando assolutamente di richiedere il pagamento per un importo maggiore rispetto a quanto si ha diritto a percepire.

Qualora il beneficiario abbia richiesto un importo superiore di oltre il 3% a quanto ha in realtà diritto, la spesa ammessa (e di conseguenza il contributo) è ridotta di un importo pari alla differenza fra quanto richiesto e quanto si ha diritto a ricevere.

Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.

Nel caso di domande per le quali l'importo complessivamente erogato è superiore a 154.937,07 euro, l'Organismo Delegato, preventivamente l'erogazione del contributo, deve acquisire l'informativa del Prefetto (così detta "certificazione antimafia"), come indicato nel manuale OPR.

La liquidazione dei contributi avviene dietro la predisposizione e l'invio all'OPR, da parte dell'Organismo Delegato, delle proposte di liquidazione; tali proposte costituiscono gli elenchi di liquidazione.

14.1. Anticipo

Un anticipo pari al 20% dell'importo totale del contributo approvato può essere concesso al beneficiario che ne faccia richiesta con apposita domanda di pagamento all'Organismo Delegato.

Alla stessa, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- polizza fideiussoria bancaria o assicurativa; importo, durata e altre informazioni concernenti le fideiussioni sono riportate al paragrafo 14.5;
- dichiarazione della data di inizio dell'intervento sottoscritta dal richiedente.

In aggiunta, nel caso di opere edili (strutture e infrastrutture):

- certificato di inizio lavori inoltrato al Comune o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi.

L'Organismo Delegato istruisce la domanda di anticipo secondo quanto previsto dal Manuale delle procedure OPR, redige il verbale di autorizzazione al pagamento e la relativa proposta di liquidazione dell'anticipo.

In caso di erogazione dell'anticipo non è possibile fare richiesta di pagamento di alcun stato di avanzamento lavori.

14.2. Stato di avanzamento lavori (SAL)

Un solo SAL d'importo compreso tra il 30 ed il 90% della spesa ammessa può essere concesso al beneficiario che ne faccia richiesta con apposita domanda all'Organismo Delegato, se non ha già usufruito della concessione dell'anticipo.

Alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione:

- fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;
- copia dei mandati di pagamento, nel caso di beneficiari pubblici;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati come previsto dal Manuale delle procedure OPR;

- stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori;
- computo metrico.

L'importo del SAL è determinato in percentuale delle opere già realizzate.

L'Organismo Delegato istruisce la domanda di stato di avanzamento lavori secondo quanto previsto dal Manuale delle procedure OPR, redige il verbale di autorizzazione al pagamento e la relativa proposta di liquidazione del SAL (elenco di liquidazione) per l'invio all'OPR.

Il SAL non è concesso a coloro che hanno già beneficiato di un anticipo.

Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.

14.3. Accertamento finale dei lavori e saldo

Il saldo del pagamento del contributo concesso sarà erogato al beneficiario che ne faccia richiesta con apposita domanda all'Organismo Delegato entro la data di scadenza del termine di esecuzione dei lavori, o eventualmente entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Organismo Delegato.

Alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione:

- polizza fideiussoria nel caso in cui il beneficiario non ha ancora ottenuto tutta la documentazione richiesta per la liquidazione o raggiunto alcuni requisiti (agibilità delle opere ecc.); importo, durata e altre informazioni concernenti le fideiussioni sono riportate al paragrafo 14.5;
- dichiarazione del beneficiario che, benché in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l'aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi;
- copia delle rinunce ad altri contributi pubblici;
- documentazione attestante la spesa sostenuta, ossia fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice, utilizzando la modulistica prevista dal Manuale delle procedure OPR;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati come previsto dal Manuale delle procedure OPR;
- dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi della legge regionale n. 1/2007, sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o autorizzato con varianti in corso d'opera;
- relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori;
- computo metrico analitico consuntivo;
- documentazione tecnica necessaria nel caso di impianti: descrizione redatta da un tecnico abilitato con dichiarazione che gli investimenti risultano conformi alle normative vigenti in materia urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, igiene e tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, che sussistono le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti di cui alla normativa vigente;
- per le opere edili:
 - contabilità analitica raffrontata con i prezzi unitari della CCIAA della Provincia di appartenenza in vigore alla data di presentazione della domanda, forfettariamente scontati del 20% (eventuali libretti delle misure, sommari, stati di avanzamento, certificati di pagamento);
 - disegni esecutivi quotati, con ben evidenziate le opere realizzate, comprese le demolizioni;
 - permesso di costruire o D.I.A. (dichiarazione in alternativa al permesso di costruire, ai sensi degli artt. 41 e 42 della l.r. 12/2005), agibilità (dichiarazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l.r. 1/2007) con relazione tecnica e ricevuta di deposito presso l'amministrazione comunale; laddove necessario, dichiarazione inizio attività produttiva (D.I.A.P.: dichiarazione ai sensi degli artt. 3 e 5 della l.r. 8/2007) con ricevuta di deposito presso l'amministrazione comunale e dichiarazione del Comune della regolarità della D.I.A.P. presentata;
- per gli impianti generici (elettrico ed idro termo sanitario), contabilità analitica con gli eventuali specifici rapportini giornalieri (in alternativa, elenco fatture con distinta del materiale utilizzato);
- contabilità finale delle opere edili e degli impianti generici (elettrico ed idro termo sanitario) redatta in forma asseverata o giurata da un tecnico abilitato attestante che le tipologie di lavori e le quantità corrispondono a quanto realizzato in esecuzione del progetto finanziato;
- descrizione di tutti gli impianti, attrezzature e macchinari oggetto di finanziamento con dichiarazione di un tecnico abilitato che gli investimenti stessi e le strutture nelle quali sono stati realizzati risultano conformi alle normative vigenti in materia urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, igiene e tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro e che sussistono le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti previsti dalla normativa vigente.

Al termine della verifica della documentazione presentata, l'Organismo Delegato effettua una visita "in situ", ossia un sopralluogo per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori e l'avvenuto acquisto delle dotazioni, in particolare se gli investimenti sono stati realizzati in conformità al progetto approvato, a quanto previsto nella relazione e nel progetto o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera.

Il funzionario istruttore redige il relativo verbale secondo le procedure previste dal Manuale delle procedure OPR.

L'Organismo Delegato, comunica al beneficiario, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, la concessione del pagamento, l'entità del contributo concesso, gli obblighi a suo carico con relativa durata temporale, le altre eventuali prescrizioni.

L'Organismo Delegato propone all'OPR la liquidazione del saldo secondo le procedure e le regole stabilite nel Manuale delle procedure OPR.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

L'OPR autorizza il saldo a seguito dei controlli effettuati secondo le modalità stabilite dal Manuale delle procedure OPR.

Il pagamento effettivo corrisponderà alla differenza tra l'importo del saldo e quelli di un eventuale anticipo o stato avanzamento lavori già concesso. L'Organismo Delegato provvederà a rilasciare il nulla osta all'OPR per lo svincolo dell'eventuale fideiussione presentata dal beneficiario per ottenere l'anticipo.

14.4. Riduzione contributo richiesto nelle domande di pagamento

Nelle domande di pagamento si rendiconta la spesa sostenuta, a fronte della quale si chiede l'erogazione del contributo.

L'Organismo Delegato controllando le domande di pagamento determina:

- il contributo richiesto (CR): cioè il contributo richiesto nella domanda di pagamento, sulla base della spesa rendicontata (nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore al massimale di spesa finanziabile previsto dalle diverse disposizioni attuative, il contributo richiesto viene comunque calcolato sul massimale di spesa finanziabile);
- il contributo ammissibile (CA): cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile a seguito delle verifiche effettuate dagli Organismi Delegati (spesa ammissibile).

Se l'esame delle domande di pagamento rileva che il contributo richiesto supera il contributo ammissibile di oltre il 3%, al contributo ammissibile si applica una riduzione. La riduzione del contributo si calcola secondo le indicazioni al capitolo 21.6.1 del "Manuale".

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione nella rendicontazione di spese non ammissibili, che hanno causato la richiesta di un contributo (CR) superiore a quello ammissibile (CA).

L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come indicato nel Manuale OPR, si applica anche a seguito dei controlli *in loco* ed *ex post*.

14.5. Fideiussioni

La polizza fideiussoria bancaria o assicurativa in originale è richiesta nei seguenti casi:

- erogazione dell'anticipo;
- erogazione del saldo a beneficiari che non hanno ancora ottenuto tutta la documentazione richiesta per la liquidazione o raggiunto alcuni requisiti (agibilità delle opere ecc.);
- in altri casi valutati volta per volta da OPR.

L'importo della fideiussione è pari all'anticipazione o al contributo concesso, maggiorati del 10%, comprensivo delle spese di escussione a carico dell'OPR, o dell'Organismo Delegato nel caso di Aiuti di Stato, e degli interessi legali eventualmente dovuti.

La fideiussione, redatta secondo lo schema previsto dal Manuale delle Procedure OPR (allegato 3) è intestata a OPR e sarà inviata all'Organismo Delegato.

La polizza fideiussoria può essere stipulata con istituti bancari o assicurativi compresi nell'elenco dell'OPR.

Nel caso in cui sia stipulata presso filiali o agenzie periferiche degli istituti bancari e assicurativi, la polizza deve essere validata dalla sede centrale dell'ente garante. Tale richiesta di validazione deve essere inoltrata dall'Organismo Delegato alla sede centrale dell'ente garante autorizzato all'emissione della validazione. La conferma della validità della polizza, redatta secondo il fac-simile previsto dal Manuale delle procedure OPR, sarà rinviata in originale o a mezzo fax all'ente richiedente con allegata copia del documento di identità del firmatario della conferma stessa.

La durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari al periodo di realizzazione dell'intervento più 3 semestralità di rinnovo automatico ed eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta dell'OPR.

Il costo di accensione della fideiussione è ammissibile a finanziamento nell'ambito delle spese generali.

La polizza fideiussoria è svincolata dall'OPR, o dall'Organismo Delegato nel caso di Aiuti di Stato, comunicandolo al soggetto che ha prestato la garanzia, e per conoscenza al beneficiario, previo nulla osta da parte dall'Organismo Delegato responsabile dell'istruttoria.

14.6. Comunicazione al beneficiario di erogazione del contributo

L'Organismo Delegato, comunica al beneficiario, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, la concessione del pagamento (anticipo, stato di avanzamento lavori, saldo) l'entità del contributo concesso, gli obblighi a suo carico con relativa durata temporale, le altre eventuali prescrizioni.

Il richiedente, ai sensi della legge 241/90, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, può presentare all'Organismo Delegato memorie scritte per chiedere il riesame della domanda di pagamento.

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'accertamento dell'importo da erogare assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

L'Organismo Delegato ha 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l'esito positivo/negativo del riesame.

14.7. Elenchi di liquidazione

L'Organismo Delegato, entro 30 giorni dalla comunicazione al beneficiario di erogazione del contributo, dopo aver definito l'importo erogabile a ciascun beneficiario, predispone in ELEPAG gli elenchi di liquidazione e li invia ad OPR.

L'Organismo Delegato comunica alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura gli estremi degli elenchi di liquidazione inviati all'OPR (numero, data, importo e natura dei pagamenti).

14.8. Controllo *in loco*

Il controllo *in loco* è effettuato dall'Organismo Delegato prima dell'erogazione del saldo del contributo su un campione almeno pari al 5% della spesa ammessa a contributo, estratto da OPR sulla base dell'analisi del rischio definita nel Manuale delle procedure OPR.

Per i soggetti estratti, il controllo *in loco* include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici di cui al paragrafo 14.3 e prevede la verifica della totalità degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese e le verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto, in conformità con quanto previsto dal capitolo 16 del Manuale delle procedure OPR.

Al termine del controllo *in loco* è prevista la compilazione del relativo verbale da parte del funzionario dell'Organismo Delegato.

Il funzionario che realizza il controllo amministrativo, sia documentale che in azienda, non può coincidere con quello che realizza il controllo *in loco* di cui al presente paragrafo, come stabilito dal capitolo 19 del Manuale delle procedure OPR.

15. CONTROLLI *EX-POST*

Gli impegni *ex post* partono dalla data di liquidazione dell'ultimo pagamento a favore del beneficiario.

I controlli *ex post* sono effettuati per le operazioni che prevedono il mantenimento di impegni da parte dei beneficiari dopo il completo pagamento del contributo.

Almeno l'1% della spesa ammessa per le operazioni che hanno ricevuto interamente il contributo è sottoposta ogni anno ai controlli *ex post*, a partire dall'anno civile successivo all'ultimo pagamento e fino al termine dell'impegno.

I controlli *ex post* sono effettuati ogni anno per tutta la durata dell'impegno e sono realizzati entro il termine dell'anno di estrazione del campione a controllo.

Nel periodo "*ex post*" l'Organismo Delegato effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:

- a. verificare che le operazioni d'investimento non subiscano, nei cinque anni successivi alla data di comunicazione di concessione del contributo, modifiche sostanziali che:
 - ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio al beneficiario;
 - siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione dell'impresa o della società beneficiaria;
- b. verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni, tranne in casi di contributi in natura o di importi forfettari. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;
- c. garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili.

I funzionari che eseguono controlli *ex post* non possono essere gli stessi che hanno effettuato i controlli precedenti al pagamento relativi alla stessa operazione di investimento.

16. DECADENZA

Se durante i controlli effettuati dopo l'ammissione a contributo è rilevata la mancanza dei requisiti, l'inosservanza degli impegni, o la presenza di irregolarità che comportano la decadenza parziale o totale della domanda di contributo, l'Organismo Delegato, anche su segnalazione dell'OPR, avvia nei confronti del beneficiario il procedimento di decadenza totale o parziale del contributo, seguendo le procedure previste dal capitolo 10 del Manuale delle procedure OPR. I provvedimenti di decadenza sono emessi dall'Organismo Delegato tramite procedura ELEPAG.

17. IMPEGNI

Gli impegni che il beneficiario si è assunto con la domanda sono distinti in essenziali ed accessori.

Il mancato rispetto degli stessi comporta, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dalla riscossione dell'aiuto e la restituzione delle somme indebitamente percepite, fatto salvo il riconoscimento di cause di forza maggiore (indicate al capitolo 12.2 del Manuale delle procedure OPR).

A tal fine la richiesta deve essere notificata per iscritto all'Organismo Delegato competente entro 10 giorni lavorativi successivi al loro verificarsi o dal momento in cui il beneficiario è in grado di comunicarle, come stabilito dal Manuale delle procedure OPR (capitolo 12.2).

L'Organismo Delegato comunicherà, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l'accoglimento delle motivazioni di causa di forza maggiore.

17.1. Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Gli impegni essenziali sono:

1. consentire il regolare svolgimento dei controlli *in loco* e/o dei sopralluoghi o "*visite in situ*", con riferimento a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.1 del Manuale delle procedure OPR;

2. inviare la copia cartacea della domanda informatizzata entro e non oltre il 20° giorno continuativo successivo alla presentazione della domanda di premio, con riferimento a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.1 del Manuale delle procedure OPR;
3. inviare la documentazione mancante al momento della presentazione della domanda di contributo successivamente al termine fissato dalla richiesta, ossia 20 giorni, come previsto ai capitoli 15.5.1 e 15.5.2 del Manuale delle procedure OPR;
4. fare pervenire la documentazione integrativa richiesta dall'Organismo Delegato entro e non oltre il termine fissato dalla stessa, come stabilito dalla Parte II, Capitolo 15.5.3 del Manuale delle procedure OPR. La decadenza è applicata al singolo lotto cui è connessa la documentazione integrativa richiesta;
5. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte;
6. realizzare le opere e acquistare le dotazioni nei tempi indicati al paragrafo 12 in conformità agli obblighi derivanti dalla normativa vigente, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del Manuale delle procedure OPR;
7. rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
8. realizzare le opere in modo conforme rispetto alle finalità della misura e al progetto approvato, fatte salve eventuali varianti concesse;
9. comunicare all'Organismo Delegato, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del Manuale delle procedure OPR;
10. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal progetto. In questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
11. effettuare le attività previste dal piano di gestione, promozione e informazione di cui al precedente paragrafo 4, punto B.;
12. mantenere per almeno 5 anni, la stessa destinazione d'uso per la quale è stato approvato il finanziamento;
13. garantire la fruizione pubblica del bene oggetto dell'intervento con finalità didattiche e/o dimostrative per almeno 5 anni; la decorrenza dell'obbligo di mantenimento della destinazione agricola e della destinazione d'uso degli investimenti ha inizio dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo;
14. gestire e mantenere in buono stato le opere realizzate (anche mediante reinvestimenti di eventuali introiti) per 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo;
15. presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del saldo del contributo, comprensiva di tutta la documentazione indicata al paragrafo 14.3, entro 20 giorni dalla data di ricezione del sollecito dell'Organismo Delegato, come stabilito al paragrafo sopra citato;
16. concludere i lavori entro il termine previsto, comprensivo di eventuali proroghe;
17. apportare al progetto soltanto varianti che rispettino quanto stabilito al precedente paragrafo 13.

17.2. Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Gli impegni accessori sono:

1. fare pervenire la copia cartacea della domanda di contributo entro il 10° giorno di calendario dall'invio della domanda informatizzata, e comunque con un ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno successivo a quella informatizzata, con riferimento alla presentazione della domanda e a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.2 del Manuale delle procedure OPR.
Un ritardo superiore al 20° giorno comporta il mancato rispetto dell'impegno essenziale di cui al precedente paragrafo, punto 2;
2. informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR, attraverso specifiche azioni correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato, secondo quanto precisato nel documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni, disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013;
3. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal progetto. In questo caso la decadenza parziale del contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi non incide sull'ammissione del finanziamento;
4. effettuare le attività previste dal piano di promozione e informazione di cui al precedente paragrafo 4, punto C.

18. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

18.1. Recesso (rinuncia)

Il recesso parziale o totale, dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o *in loco*, se la rinuncia riguarda le parti della domanda che presentano irregolarità.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui l'autorità competente abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo *in loco*.

Il recesso, totale o parziale, comporta la decadenza totale o parziale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali (ad esclusione di cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del Manuale delle procedure OPR).

La rinuncia deve essere presentata a SIARL tramite una domanda di rinuncia totale o tramite una domanda di variante o modifica, nel caso di rinuncia parziale. Una copia cartacea della rinuncia deve essere inoltrata all'Organismo Delegato.

Il recesso parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 70% del contributo ammesso sulla singola misura. Oltre tale percentuale di riduzione, il recesso diviene automaticamente totale sulla singola misura.

Indipendentemente dalla percentuale calcolata, la rinuncia diventa totale sulla singola misura, quando l'impegno, ancora in essere dopo la richiesta di rinuncia, è inferiore al valore finanziario minimo d'intervento, stabilito al paragrafo 6.1, pari a € 100.000,00.

In caso di recesso parziale il beneficiario dovrà mantenere gli impegni sulla parte di azienda ancora assoggettata agli impegni ed il contributo verrà erogato in modo proporzionale.

Il recesso parziale non è previsto nei confronti di obblighi che sono requisito per l'ammissibilità a contributo.

Anche in presenza di cause di forza maggiore, l'anticipo del contributo erogato dovrà essere restituito, maggiorato degli interessi legali, limitatamente alla parte corrispondente alla spesa non giustificata da adeguata documentazione probatoria.

18.2. Cessazione totale dell'attività

La cessazione totale di attività/servizio senza possibilità di subentro da parte di un altro soggetto rappresenta un caso particolare di rinuncia o recesso per il quale si procede al recupero dei contributi già erogati maggiorati degli interessi legali.

In ogni caso si procederà al recupero dei contributi già erogati, maggiorati degli interessi legali, se il beneficiario non comunica per iscritto la cessazione dell'attività all'Organismo Delegato competente entro 90 giorni continuativi dal momento della cessazione di attività.

18.3. Trasferimento degli impegni assunti

Il cambio del beneficiario conseguente al trasferimento degli impegni assunti o delle attività avviate con la presente Misura può avvenire solo prima dell'erogazione del saldo, deve essere effettuato attraverso il modello unico di domanda informatizzato e implica l'apertura di un nuovo procedimento.

In tal caso il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi, posseduti dal beneficiario originario. In caso contrario, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutata dall'Organismo Delegato, che può non concedere il subentro, concederlo con revisione del punteggio di priorità acquisito e del contributo spettante oppure concederlo senza alcuna variazione.

Nel periodo compreso tra la data della liquidazione finale del contributo fino al termine del periodo di durata degli impegni assunti dal beneficiario non è possibile variare l'assetto proprietario o la rilocalizzazione dell'attività produttiva.

Il beneficiario è tenuto a notificare all'Organismo Delegato le variazioni intervenute entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.

19. RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'OPR, dall'Organismo Delegato e dalla Direzione Generale Agricoltura è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate.

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda l'interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati anche a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

20. SANZIONI

L'applicazione di sanzioni amministrative avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nella Parte IV del Manuale delle procedure OPR.

21. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg. CE n. 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).

Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con D.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni, disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.

| TESTO PRECEDENTE | TESTO MODIFICATO |
|--|--|
| DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | |
| <p>1.2.2. Misure che prevedono investimenti atti a migliorare il settore agricolo e la diversificazione in zone rurali</p> <p>Le misure del PSR 2007-2013 interessate sono:</p> <p>Misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole</p> <p>Misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali</p> <p>Misura 124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale (per gli investimenti materiali)</p> <p>Misura 311 Diversificazione in attività non agricole</p> <p>Misura 312 Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese</p> <p>Misura 313 Incentivazione di attività turistiche</p> <p>Misura 321 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale</p> <p>Misura 323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale</p> <p>Misura 41 Operazioni corrispondenti alle misure sopra elencate comprese nelle strategie di sviluppo locali.</p> <p>...</p> <p>Le targhe e i cartelli informativi devono essere realizzati e affissi entro sei mesi dalla data di ammissione a finanziamento e devono essere mantenuti leggibili e in buone condizioni per almeno cinque anni dalla data di accertamento finale dell'operazione cui fanno riferimento. Qualora la durata dell'impegno sia superiore a cinque anni, targhe e cartelli dovranno restare affissi per tutta la durata dell'impegno.</p> <p>1.2.3. Misure che prevedono investimenti atti a migliorare il settore forestale e l'ambiente e lo spazio rurale</p> <p>Le misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 interessate sono:</p> <p>Misura 122 Migliore valorizzazione economica delle foreste</p> <p>Misura 125 Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura</p> <p>Misura 216 Investimenti non produttivi</p> <p>Misura 221 Imboschimento di terreni agricoli (costi di impianto)</p> <p>Misura 223 Imboschimento di superfici non agricole (costi di impianto)</p> <p>Misura 226 Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi</p> <p>Misura 41 Operazioni corrispondenti alle misure sopra elencate comprese nelle strategie di sviluppo locali.</p> <p>...</p> <p>I pannelli informativi devono essere realizzati e affissi entro sei mesi dalla data di ammissione a finanziamento; devono essere mantenuti leggibili e in buone condizioni per almeno cinque anni dalla data di accertamento finale dell'operazione cui fanno riferimento. Qualora la durata dell'impegno sia superiore a cinque anni, targhe e cartelli dovranno restare affissi per tutta la durata dell'impegno.</p> <p>1.2.4. Misure che producono materiale formativo, informativo e promozionale</p> <p>Per materiale informativo cartaceo o informatizzato si intendono tutti i supporti didattici, informativi, tra cui le pubblicazioni periodiche e non, sotto forma di libri, opuscoli, schede tecniche, brochures, locandine, bollettini, newsletter e quant'altro riconducibile alla medesima funzionalità.</p> | <p>1.2.2. Misure che prevedono investimenti atti a migliorare il settore agricolo e la diversificazione in zone rurali</p> <p>Le misure del PSR 2007-2013 interessate sono:</p> <p>Misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole</p> <p>Misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali</p> <p>Misura 124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale (per gli investimenti materiali)</p> <p>Misura 125A Gestione idrica e salvaguardia idraulica del territorio</p> <p>Misura 311 Diversificazione in attività non agricole</p> <p>Misura 312 Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese</p> <p>Misura 313 Incentivazione di attività turistiche</p> <p>Misura 321 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale</p> <p>Misura 323B Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio rurale</p> <p>Misura 323C Salvaguardia e valorizzazione degli alpeggi</p> <p>...</p> <p>Le targhe informative e i cartelli informativi devono essere realizzati e affissi entro la data di effettuazione della visita in situ (sopralluogo) da parte dell'Organismo Delegato e devono essere mantenuti leggibili e in buone condizioni per almeno cinque anni dalla data di accertamento finale dell'operazione cui fanno riferimento. Qualora la durata dell'impegno sia superiore a cinque anni, targhe e cartelli dovranno restare affissi per tutta la durata dell'impegno.</p> <p>1.2.3. Misure che prevedono investimenti atti a migliorare il settore forestale e l'ambiente e lo spazio rurale</p> <p>Le misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 interessate sono:</p> <p>Misura 122 Migliore valorizzazione economica delle foreste</p> <p>Misura 125B Infrastrutture di accesso ai terreni agricoli e forestali, approvvigionamento energetico e idrico</p> <p>Misura 216 Investimenti non produttivi</p> <p>Misura 221 Imboschimento di terreni agricoli (costi di impianto)</p> <p>Misura 223 Imboschimento di superfici non agricole (costi di impianto)</p> <p>Misura 226 Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi</p> <p>...</p> <p>I pannelli informativi devono essere realizzati e affissi entro la data di effettuazione della visita in situ (sopralluogo) da parte dell'Organismo Delegato; devono essere mantenuti leggibili e in buone condizioni per almeno cinque anni dalla data di accertamento finale dell'operazione cui fanno riferimento. Qualora la durata dell'impegno sia superiore a cinque anni, targhe e cartelli dovranno restare affissi per tutta la durata dell'impegno.</p> <p>1.2.4. Misure che producono materiale formativo, informativo e promozionale</p> <p>Per materiale informativo cartaceo o informatizzato si intendono tutti i supporti didattici, informativi, tra cui le pubblicazioni periodiche e non, sotto forma di libri, opuscoli, schede tecniche, brochures, locandine, bollettini, newsletter e quant'altro riconducibile alla medesima funzionalità.</p> |

Le misure del PSR 2007 – 2013 interessate sono:

- Misura 111** Formazione, informazione e diffusione della conoscenza
- Misura 133** Attività di informazione e promozione dei prodotti agroalimentari di qualità
- Misura 321** Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale
- Misura 323** Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
- Misura 331** Formazione ed informazione per la diversificazione dell'economia rurale
- Misura 421** Cooperazione interterritoriale e transnazionale
- Misura 431** Gestione dei GAL, acquisizione competenze e animazione sul territorio.

Qualunque tipo di pubblicazione (manifesti compresi), materiale audiovisivo, e sito web, sul frontespizio o nella pagina iniziale deve recare:

- il logo dell'UE (la bandiera europea)
- il logo della Repubblica Italiana (la stella a cinque punte)
- il logo della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura
- lo slogan: «Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali»,
- lo slogan: «PSR 2007-2013 – Direzione Generale Agricoltura»,
- il link al sito web della Commissione dedicato al FEASR.

Il link, le specifiche grafiche dei loghi e i files degli stessi sono disponibili e scaricabili accedendo al sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it ed entrando nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.

...

2.1. INFORMATIVA

I **responsabili del trattamento**, ciascuno per le proprie parti di competenza, ed individuati secondo i rispettivi ordinamenti, sono:

- La Direzione Generale Agricoltura (delibera n. VIII/1476 del 2005 e decreto n. 5709 del 2006) per le misure 111, 114, 123, 124, 125 A, 133, 211, 323, 41, 421, 431.
- Le Amministrazioni Provinciali (L.r. n. 11/98 e convenzione Provincia – OPR) per le misure 111, 112, 114, 121, 122, 125 B, 132, 214, 216, 221, 223, 311, 312, 313, 321, 323 C e 331.
- Le Comunità Montane (convenzione Comunità Montana – OPR) per le misure 122, 125 B, 226 e 323 C.
- I GAL per le misure previste dal Piano di Sviluppo Locale.
- I Centri di Assistenza Agricola (convenzione CAA – OPR) per i fascicoli aziendali e la misura 211.

...

Le misure del PSR 2007 – 2013 interessate sono:

- Misura 111** Formazione, informazione e diffusione della conoscenza
- Misura 133** Attività di informazione e promozione dei prodotti agroalimentari di qualità
- Misura 312** Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese
- Misura 313** Incentivazione di attività turistiche
- Misura 321** Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale
- Misura 323A** Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
- Misura 331** Formazione ed informazione per la diversificazione dell'economia rurale
- Misura 421** Cooperazione interterritoriale e transnazionale
- Misura 431** Gestione dei GAL, acquisizione competenze e animazione sul territorio.

Qualunque tipo di pubblicazione (manifesti compresi), materiale audiovisivo, e sito web, sul frontespizio o nella pagina iniziale deve recare:

- il logo dell'UE (la bandiera europea)
- il logo della Repubblica Italiana (la stella a cinque punte)
- il logo della Regione Lombardia (la rosa camuna)
- lo slogan: «Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali»,
- lo slogan: «PSR 2007-2013 – Direzione Generale Agricoltura»,
- il link al sito web della Commissione dedicato al FEASR (solo per la realizzazione del sito web).

I frontespizi, disponibili nelle versioni a colori e bianco/nero, devono essere realizzati secondo le bozze riportate.

Il frontespizio, il link, le specifiche grafiche dei loghi e i files degli stessi sono disponibili e scaricabili accedendo al sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it ed entrando nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.

Il frontespizio e le specifiche grafiche dei loghi apposti sui materiali di informazione, formazione e promozione ammessi a contributo dovranno essere conformi a quanto indicato nelle presenti disposizioni, nonché essere sottoposti ad una verifica preventiva da parte della Struttura regionale competente.

...

2.1. INFORMATIVA

...

I **responsabili del trattamento**, ciascuno per le proprie parti di competenza, ed individuati secondo i rispettivi ordinamenti, sono:

- La Direzione Generale Agricoltura per le misure 111, 123, 124, 125 A, 133, 211, 323 B, 421, 431;
- La Direzione Generale Qualità dell'Ambiente per la misura 323 A;
- La Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile per la misura 321 (per la parte relativa alla banda larga);
- Le Amministrazioni Provinciali per le misure 111, 112, 114, 121, 122, 125 B, 132, 214, 216, 221, 223, 226, 311, 312, 313, 321, 323 B, 323 C e 331;
- Le Comunità Montane per le misure 122, 125 B, 226 e 323 C;
- I GAL per le misure previste dal Piano di Sviluppo Locale;
- I Centri di Assistenza Agricola per i fascicoli aziendali e la misura 211.

...

ALLEGATO 5



Regione Lombardia

FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SOMMARIO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE SUL SOSTEGNO DA PARTE DEL FEASR

(Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale)

1.1. OBBLIGHI DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE

1.2. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1.2.1. Misure di attuazione dell'approccio Leader

1.2.2. Misure che prevedono investimenti atti a migliorare il settore agricolo e la diversificazione in zone rurali

1.2.3. Misure che prevedono investimenti atti a migliorare il settore forestale e l'ambiente e lo spazio rurale

1.2.4. Misure che producono materiale formativo, informativo e promozionale

1.2.5. Sanzioni

2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI (d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” pubblicato nella GU n. 174 del 29 luglio 2003 – Supplemento Ordinario n. 123)

2.1. INFORMATIVA

2.2. TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

2.2.1. Definizioni (art. 4 del d.lgs. 196/2003)

2.2.2. Dati personali oggetto di trattamento da parte di Regione Lombardia

2.3. FLUSSO DEI DATI TRATTATI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Autorità di Gestione (AD.G.) ed i beneficiari del PSR 2007-2013 hanno l'obbligo di adottare tutte le disposizioni necessarie per informare e sensibilizzare il pubblico sulle misure finanziate nel quadro del PSR 2007-2013 a norma del Reg. CE 1974/2006¹ nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali²

1. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE SUL SOSTEGNO DA PARTE DEL FEASR

(Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale)

1.1. Obblighi dell'autorità di gestione

L'AD.G. provvede affinché al PSR 2007-2013 sia data ampia diffusione e siano resi noti i contributi finanziati dal FEASR.

Il Piano di Comunicazione (PDC) del PSR 2007-2013 (allegato 9) delinea gli obiettivi, i destinatari, le scelte strategiche, le azioni e i principali strumenti che caratterizzeranno le attività di informazione e comunicazione a supporto del PSR 2007-2013.

1.2. Obblighi dei beneficiari

I beneficiari delle misure del PSR 2007-2013 di seguito elencate, siano essi pubblici o privati, hanno l'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sul ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche, correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato, quali l'affissione di **targhe istituzionali**, **targhe informative**, **cartelli informativi** e **pannelli informativi** i cui modelli sono illustrati nei paragrafi successivi.

La spesa ammessa per la realizzazione di targhe, cartelli e pannelli è compresa nelle spese generali per un importo massimo di 200 euro.

¹ Capo IV “Disposizioni in materia di ammissibilità e disposizioni amministrative”, Sezione 3 “Informazione e pubblicità”, articolo 58; Allegato VI “Informazione e pubblicità riguardante l'assistenza da parte del FEASR”.

² D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” pubblicato nella GU n. 174 del 29 luglio 2003 – Supplemento Ordinario n. 123; Parere C(2007)134/01 del “Garante Europeo della protezione dei dati” pubblicato nella GU dell'Unione Europea del 16 giugno 2007.

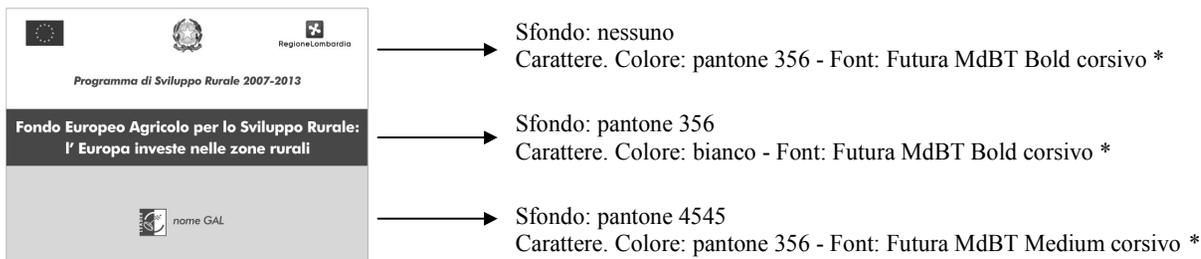
1.2.1. Misure di attuazione dell'approccio Leader

I GAL (Gruppi di Azione Locale) selezionati per l'attuazione delle strategie di Sviluppo Locale hanno l'obbligo di affiggere una **targa istituzionale** presso le loro sedi.

Le targhe istituzionali, della misura minima di **20x30 cm**, devono riportare:

- il **logo dell'UE** (la bandiera europea)
- il **logo della Repubblica Italiana** (la stella a cinque punte)
- il **logo della Regione Lombardia** (la rosa camuna)
- la **dicitura**: «Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013»
- lo **slogan**: «Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali»
- il **logo di Leader** e la denominazione del Gruppo di Azione Locale (**GAL**).

Le targhe istituzionali devono essere realizzate secondo la seguente bozza, i cui files sono consultabili e scaricabili accedendo al sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it ed entrando nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.



* Le specifiche grafiche descritte si riferiscono a tutti i modelli di cartellonistica di seguito illustrati.

1.2.2. Misure che prevedono investimenti atti a migliorare il settore agricolo e la diversificazione in zone rurali

Le misure del PSR 2007-2013 interessate sono:

| | |
|--------------------|--|
| Misura 121 | Ammodernamento delle aziende agricole |
| Misura 123 | Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali |
| Misura 124 | Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale (per gli investimenti materiali) |
| Misura 125A | Gestione idrica e salvaguardia idraulica del territorio |
| Misura 311 | Diversificazione in attività non agricole |
| Misura 312 | Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese |
| Misura 313 | Incentivazione di attività turistiche |
| Misura 321 | Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale |
| Misura 323B | Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio rurale |
| Misura 323C | Salvaguardia e valorizzazione degli alpeggi |

Per gli investimenti realizzati nell'ambito delle misure sopra elencate,

- se la **spesa ammessa a finanziamento** è superiore a € **50.000** vige l'obbligo, a carico del beneficiario, di affiggere una **targa informativa**;
- se la **spesa ammessa a finanziamento** è superiore a € **500.000**, per i beneficiari vige l'obbligo di installare un **cartello informativo**.

Le targhe informative e i cartelli informativi devono essere collocati, in posizione visibile, o all'ingresso dell'azienda/impresa o presso la sede del capofila (limitatamente a investimenti realizzati nell'ambito di progetti concordati) o nei pressi della struttura/impianto economicamente più significativa realizzata col sostegno del PSR 2007-2013.

Le targhe informative e i cartelli informativi devono essere realizzati con materiali tali da assicurare durevolezza nel tempo e compatibilità con la struttura o l'ambiente, quali:

- legno locale (robinia, castagno, larice, ecc.)
- pietra locale
- vetro
- forex
- alluminio
- bronzo o ottone.

Le targhe informative (delle dimensioni minime di **30x40 cm**) e i cartelli informativi (delle dimensioni minime **50x70 cm**), devono riportare:

- il **logo dell'UE** (la bandiera europea)
- il **logo della Repubblica Italiana** (la stella a cinque punte)
- il **logo della Regione Lombardia** (la rosa camuna)
- la **dicitura**: «Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013»
- lo **slogan**: «Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali»,
- la **descrizione del progetto/dell'operazione** (fornita dal funzionario istruttore),
- il **logo di Leader** (in caso di interventi realizzati nell'ambito dei Piani di Sviluppo Locale).

Targhe informative e cartelli informativi devono essere realizzati secondo le bozze seguenti, i cui files sono consultabili e scaricabili accedendo al sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it ed entrando nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.



Le targhe informative e i cartelli informativi devono essere realizzati e affissi entro la data di effettuazione della visita *in situ* (sopralluogo) da parte dell'Organismo Delegato e devono essere mantenuti leggibili e in buone condizioni per almeno cinque anni dalla data di accertamento finale dell'operazione cui fanno riferimento. Qualora la durata dell'impegno sia superiore a cinque anni, targhe e cartelli dovranno restare affissi per tutta la durata dell'impegno.

1.2.3. Misure che prevedono investimenti atti a migliorare il settore forestale e l'ambiente e lo spazio rurale

Le misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 interessate sono:

- Misura 122** Migliore valorizzazione economica delle foreste
- Misura 125B** Infrastrutture di accesso ai terreni agricoli e forestali, approvvigionamento energetico e idrico
- Misura 216** Investimenti non produttivi
- Misura 221** Imboschimento di terreni agricoli (costi di impianto)
- Misura 223** Imboschimento di superfici non agricole (costi di impianto)
- Misura 226** Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi

Per gli investimenti realizzati con le misure sopra elencate, quando la **spesa ammessa a finanziamento** è superiore a € 50.000 vige l'obbligo, a carico del beneficiario, di affiggere un **pannello informativo**.

Il pannello informativo deve essere collocato in posizione visibile nel principale punto di accesso viario all'impianto/investimento realizzato con il sostegno del PSR 2007-2013 oppure, qualora non esistesse viabilità di accesso diretto all'impianto/investimento realizzato, nel punto della viabilità più prossimo ad esso.

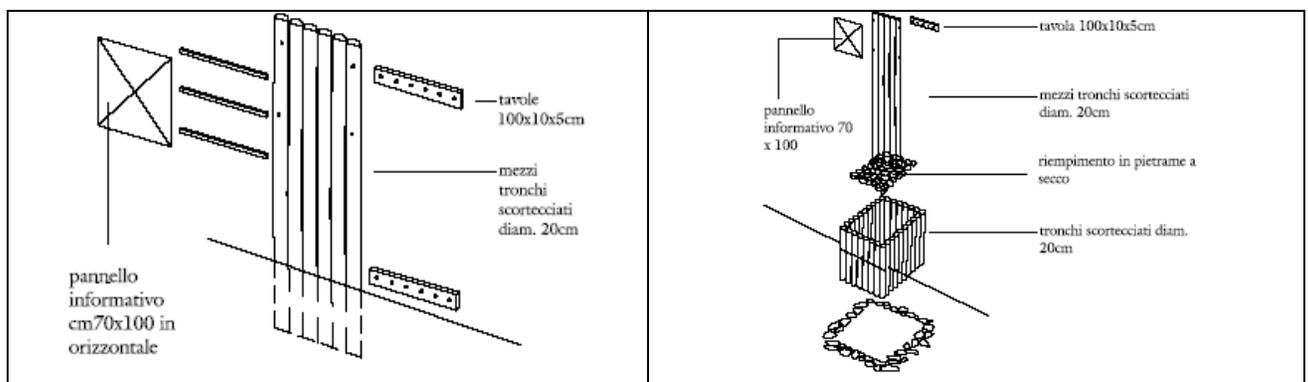
Il pannello informativo, sorretto da due pali, realizzato con materiali tali da assicurare durevolezza nel tempo e compatibilità con la struttura o l'ambiente, deve avere i seguenti requisiti e componenti:

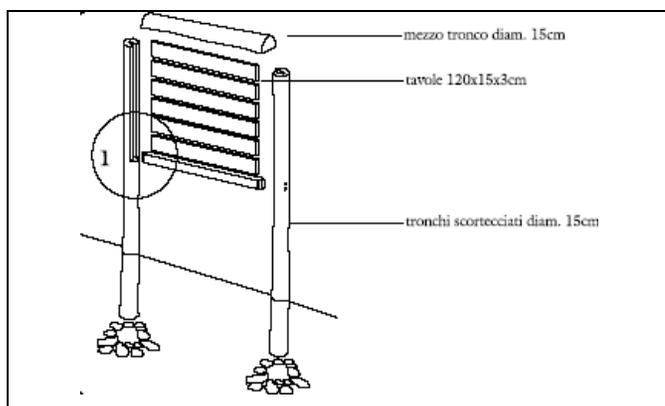
- dimensioni pannello: **70x100 cm**
- materiale pannello: forex o alluminio
- altezza pali: 275 cm
- materiale pali: legno locale non trattato ad alta curabilità (robinia, castagno, larice, ecc.).

Il pannello informativo deve riportare, analogamente alle targhe informative e ai cartelli informativi, quanto segue:

- il **logo dell'UE** (la bandiera europea)
- il **logo della Repubblica Italiana** (la stella a cinque punte)
- il **logo della Regione Lombardia** (la rosa camuna)
- la **dicatura**: «Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013»
- lo **slogan**: «Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali»,
- la **descrizione del progetto**/dell'operazione (fornita dal funzionario istruttore),
- il **logo di Leader** (in caso di interventi realizzati nell'ambito dei Piani di Sviluppo Locale).

I pannelli possono anche essere supportati da bacheche in legno, la cui realizzazione è totalmente a carico del beneficiario, secondo i modelli riportati nel "Quaderno delle opere":





Pannelli informativi e **bacheche** devono essere realizzati secondo le bozze riportate, i cui files sono consultabili e scaricabili accedendo al sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it ed entrando nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.



I pannelli informativi devono essere realizzati e affissi entro la data di effettuazione della visita in situ (sopralluogo) da parte dell'Organismo Delegato; devono essere mantenuti leggibili e in buone condizioni per almeno cinque anni dalla data di accertamento finale dell'operazione cui fanno riferimento. Qualora la durata dell'impegno sia superiore a cinque anni, targhe e cartelli dovranno restare affissi per tutta la durata dell'impegno.

1.2.4. Misure che producono materiale formativo, informativo e promozionale

Per materiale informativo cartaceo o informatizzato si intendono tutti i supporti didattici, informativi, tra cui le pubblicazioni periodiche e non, sotto forma di libri, opuscoli, schede tecniche, brochures, locandine, bollettini, newsletter e quant'altro riconducibile alla medesima funzionalità.

Le misure del PSR 2007 – 2013 interessate sono:

| | |
|--------------------|--|
| Misura 111 | Formazione, informazione e diffusione della conoscenza |
| Misura 133 | Attività di informazione e promozione dei prodotti agroalimentari di qualità |
| Misura 312 | Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese |
| Misura 313 | Incentivazione di attività turistiche |
| Misura 321 | Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale |
| Misura 323A | Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale |
| Misura 331 | Formazione ed informazione per la diversificazione dell'economia rurale |
| Misura 421 | Cooperazione interterritoriale e transnazionale |
| Misura 431 | Gestione dei GAL, acquisizione competenze e animazione sul territorio. |

Qualunque tipo di **pubblicazione** (manifesti compresi), **materiale audiovisivo**, e **sito web**, sul frontespizio o nella pagina iniziale deve recare:

- il **logo dell'UE** (la bandiera europea)
- il **logo della Repubblica Italiana** (la stella a cinque punte)
- il **logo della Regione Lombardia** (la rosa camuna)
- lo **slogan**: «Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali»,
- lo **slogan**: «PSR 2007-2013 – Direzione Generale Agricoltura»,
- il **link** al sito web della Commissione dedicato al FEASR (solo per la realizzazione del sito web).

I **frontespizi**, disponibili nelle versioni a colori e bianco/nero, devono essere realizzati secondo le bozze riportate.



Il **frontespizio**, il **link**, le specifiche grafiche dei loghi e i files degli stessi sono disponibili e scaricabili accedendo al sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it ed entrando nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.

Il frontespizio e le specifiche grafiche dei loghi apposti sui materiali di informazione, formazione e promozione ammessi a contributo dovranno essere conformi a quanto indicato nelle presenti disposizioni, nonché essere sottoposti ad una verifica preventiva da parte della Struttura regionale competente.

1.2.5. Sanzioni

L'inadempienza dell'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sulle misure cofinanziate, secondo quanto riportato nei paragrafi 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. e 1.2.4. comporta la decadenza parziale (penalità) della domanda, con conseguente decurtazione del contributo spettante, sulla base di quanto stabilito nel "Manuale delle Procedure, dei Controlli e delle Sanzioni" dell'Organismo Pagatore Regionale relativo al PSR 2007-2013.

2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI (d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" pubblicato nella GU n. 174 del 29 luglio 2003 – Supplemento Ordinario n. 123)

2.1. Informativa

Il potenziale beneficiario che, tramite modello unico di domanda SIARL, chiede di essere ammesso al regime di aiuti previsti dal Reg. CE 1698/2005 come PSR 2007-2013 della Regione Lombardia, deve essere a conoscenza che i propri dati personali saranno oggetto di trattamento al fine di consentire lo svolgimento di funzioni e compiti amministrativi (art. 18 d.lgs 196/2003) conferiti dallo Stato alle Regioni ed agli Organismi Delegati (d.lgs.112/1998 e l.r. 11/1998) ivi compresa l'istruttoria della domanda di adesione al PSR 2007-2013.

Il potenziale beneficiario deve altresì essere consapevole che, qualora finanziato, vedrà pubblicato dalla ADG il proprio nominativo (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) all'interno di un elenco di beneficiari del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI) così da adempiere l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg. CE 1995/2006 del Consiglio) garantendo così un approccio proattivo atto a tutelare gli interessi finanziari della Comunità (parere C(2007)134/01 del Garante Europeo della protezione dei dati).

La raccolta e l'utilizzo dei dati personali avviene attraverso l'acquisizione ed il **trattamento informatico** (tramite SIARL) e **manuale** dei dati contenuti nella domanda PSR 2007-2013, con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi.

Il trattamento dei dati personali si svolge nel **rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali**, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (art. 2 d.lgs.196/2003).

Il conferimento dei dati è facoltativo; l'eventuale mancato conferimento determinerà l'impossibilità di procedere all'istruttoria relativa al procedimento amministrativo.

Il **titolare del trattamento** per l'erogazione e la pubblicazione dei soggetti beneficiari (Reg. CE 1974/2006 e l.r. 11/1998 art. 10) è la **Giunta Regionale** della Lombardia.

La Regione Lombardia, col Regolamento regionale 9 del 18 luglio 2006 "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione Lombardia" identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della Giunta regionale.

I **responsabili del trattamento**, ciascuno per le proprie parti di competenza, ed individuati secondo i rispettivi ordinamenti, sono:

- la Direzione Generale Agricoltura per le misure 111, 123, 124, 125 A, 133, 211, 323 B, 421, 431;
- la Direzione Generale Qualità dell'Ambiente per la misura 323 A;
- la Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile per la misura 321 (per la parte relativa alla banda larga);
- le Amministrazioni Provinciali per le misure 111, 112, 114, 121, 122, 125 B, 132, 214, 216, 221, 223, 226, 311, 312, 313, 321, 323 B, 323 C e 331;
- le Comunità Montane per le misure 122, 125 B, 226 e 323 C;
- i GAL per le misure previste dal Piano di Sviluppo Locale;
- i Centri di Assistenza Agricola per i fascicoli aziendali e la misura 211.

La struttura competente e responsabile del procedimento è indicata nella ricevuta rilasciata dal SIARL al momento della presentazione elettronica della domanda stessa.

Il beneficiario (o potenzialmente tale) ha il diritto di accedere e di rettificare i dati personali che lo riguardano e per far valere i propri diritti riguardanti la privacy (art. 7 del d.lgs.196/2003) potrà rivolgersi al titolare o al responsabile del trattamento secondo le modalità previste dagli artt. 8 e 9 del d.lgs.196/2003.

Eventuali informazioni e aggiornamenti circa competenze e riferimenti di titolari, responsabili e incaricati al trattamento dei dati personali saranno resi disponibili previa richiesta all'indirizzo e-mail nuovosvilupporurale@regione.lombardia.it.

Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni di cui al d.lgs.196/2003.

2.2. TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

2.2.1. Definizioni (art. 4 del d.lgs 196/2003)

Per **trattamento** si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.

Per **dato personale** s'intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

I dati personali si distinguono in dati identificativi, giudiziari e sensibili.

I **dati identificativi** sono i dati individuali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato.

Si definiscono **dati giudiziari** i dati idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Col termine **dati sensibili** si intendono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

2.2.2. Dati personali oggetto di trattamento da parte di Regione Lombardia

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- i **dati identificativi** *in toto*.
- i **dati sensibili**, limitatamente a quelli idonei a rilevare lo stato di salute, qualora facenti parte di dichiarazioni di recesso dagli impegni per causa di forza maggiore (art. 47 Reg. CE 1974/2006). Detti dati non sono e non saranno resi pubblici né inseriti in nessun tipo di banca dati informatizzata.

2.3. FLUSSO DEI DATI TRATTATI

